

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

IMPERIA

RACCOLTA

**DEGLI USI E CONSUETUDINI
VIGENTI NELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

IMPERIA 2005

L'accertamento, la raccolta e la revisione degli usi rientra tra i compiti istituzionali della Camera di Commercio. Tale rilevante funzione è disciplinata da una specifica normativa che descrive in modo analitico le modalità e le procedure con cui adempiere a queste attività.

Il presente volume costituisce l'ultima revisione in ordine di tempo, relativa all'anno 2005; un'operazione ponderosa ed articolata, frutto della collaborazione e degli apporti tecnici provenienti da più parti e coordinati dal presidente della preposta Commissione Provinciale, dottor Luigi Sanzo, che ringrazio unitamente a tutti gli altri componenti, per la proficua attività svolta.

Gli operatori, le categorie produttive ma anche e soprattutto i cittadini potranno avvalersi di uno strumento valido ed aggiornato per contribuire a risolvere le controversie giuridiche non disciplinate da norme di legge.

La Raccolta provinciale degli Usi è consultabile anche on-line sul sito della Camera di Commercio (www.im.camcom.it).

*Il Presidente della C.C.I.A.A.
Dr.ssa Beatrice Parodi*

GIUNTA CAMERALE

PARODI dr.ssa Beatrice

Presidente della Camera di Commercio I.A.A.

ALBERTI dr Alberto

Membro in rappresentanza del settore Industria

BIALE dr.ssa Barbara

Membro in rappresentanza del settore Artigianato

CROESE dr. Gianfranco

Membro in rappresentanza del settore Agricoltura

DANIO sig. Giovanni

Membro in rappresentanza del settore Agricoltura

ISNARDI comm. Pietro

Membro in rappresentanza del settore Commercio

LUPI sig. Enrico

Membro in rappresentanza del settore Commercio

MARTINI sig. Pier Giovanni

Membro in rappresentanza del settore Artigianato

CACCIOLA dr FEDERICO

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

CALZIA dr Paolo

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti

DE MICHELIS dr Marcello

Membro del collegio dei Revisori dei Conti

MARZIANO dr Giorgio

Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A.

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA REVISIONE DEGLI USI

Dr. Luigi SANZO - *Magistrato*
Presidente

Dr. Fabio FAVALLI - *Magistrato*
Vice Presidente

Membri:

Avv. Maurizio TEMESIO
Esperto Giuridico

Avv. Giovanni Battista MARTINI
Esperto Giuridico

Sig. Paolo ANSELMINI
Agricoltura

Sig. Celestino ORTOLANI
Agricoltura

Sig. Giacomo GARIBALDI
Agricoltura

Rag. Luciano BENZA
Industria

Geom. Carlo VADAGNINI
Industria

Rag. Marsilio BENEDEUSI
Artigianato

Sig. Adriano MAINI (1)
Artigianato

Sig. Americo PILATI
Commercio

Sig. Mauro MONTEPIETRA
Commercio

Sig. Antonio CERESI
Commercio

Sig. Dario BERLUSCONI
Commercio

Rag. Paolo PIPPIONE (2)
Credito

Sig. Tiziano CAMPOVECCHI
Consumatori

Dr. Lorenzo GUARDONE
Segretario

(1) Arc. Rinangelo Paglieri sino al 10/10/2005 - Sig. Adriano Maini dal 23/01/2006
(2) Rag. Roberta Mazzanti sino al 25/11/2004 - Rag. Paolo Pippione dal 25/11/2004

TITOLO PRIMO

**USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI
IN GENERE**

Art. 1

Condizioni di pagamento - In mancanza di particolare pattuizione, i pagamenti devono essere fatti al domicilio del venditore.

Art. 2

Compravendita su campione - Nei contratti stabiliti in base a campioni, questi vengono di consueto suggellati: uno è consegnato al compratore, rimanendo l'altro a mani del venditore. Il suggello sul campione del venditore viene apposto dal compratore e viceversa.

Quando l'affare è concluso con l'intervento del mediatore, un campione deve essere custodito dallo stesso. Il campione di vendita a mani del mediatore, anche se aperto, fa fede come se fosse suggellato.

Nella contrattazione di qualsiasi merce, quando il contratto avviene su campione, la merce deve essere identica al campione. Quando avviene invece su campione-tipo, sono ammesse piccole differenze, da valutarsi in relazione alla campionatura.

Art. 3

Prelevamento di campioni - Nei contratti relativi a partite di sostanze liquide, i campioni devono essere prelevati, alla consegna della merce, in contraddittorio fra venditore e compratore o dai loro rappresentanti o dalla persona od ente da essi designati, da tutti i recipienti.

Con i campioni prelevati in proporzione alle capacità dei recipienti si formano le cosiddette «comunelle» o «coacervi», onde poter stabilire il tipo medio delle partite.

Trattandosi di cereali, i campioni sono prelevati man mano che la merce viene consegnata, facendo ugualmente una «comunella» come sopra. Le spese di prelevamento o suggellamento dei campioni sono a carico del compratore.

Art. 4

Peso della merce - Il peso della merce è stabilito in partenza.

Eventuali controversie sul peso di merce venduta e resa franco domicilio dal compratore saranno risolte in contraddittorio del venditore e del compratore o dei loro rappresentanti.

Tale operazione deve farsi presso i magazzini o stabilimenti del compratore.

Trattandosi di vino o altri liquidi in fustame, dopo il rilevamento del peso alla partenza e accettati dal compratore i recipienti, si procede fra venditore e compratore o fra i rispettivi rappresentanti, alla verifica delle tare.

Art. 5

Tolleranza di quantità sulle vendite - Fermo restando l'obbligo del compratore di corrispondere il prezzo in relazione al quantitativo effettivamente ricevuto, nelle compravendite di partite di merci è in facoltà del venditore di consegnare l'1% in più o in meno; quando vi è la parola «circa» potrà essere consegnato il 5% in più o in meno. Restano escluse le compravendite d'olio che sono regolate a parte.

Art. 6

Consegna della merce - Per la merce venduta «ciglio veicolo» il compratore è tenuto ad approntare il mezzo di trasporto sul luogo dove la merce è depositata o sul luogo di consegna stabilito, con la manodopera occorrente per ricevere e stivare la merce.

La spesa per il trasporto e la posa della merce sul ciglio del mezzo di trasporto è a carico del venditore.

Per la merce venduta «franco vagone partenza» o «su veicolo» le spese di carico competono al venditore.

Le spese successive sono a carico del compratore.

Per la merce venduta «franco a domicilio» il venditore deve rendere la merce sul mezzo di trasporto al magazzino del compratore.

Per la merce venduta «resa banchina» o «resa magazzino venditore» il compratore provvede a sue spese al ritiro della merce sulla banchina o dal magazzino.

USI DEL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 7

Vendita col sistema del «treppo» - La vendita col sistema del «treppo» (che consiste nel decantare le caratteristiche della merce a voce alta) è consentita esclusivamente negli appositi spazi destinati dalla Amministrazione Comunale nell'ambito della zona di mercato. In tale zona, come nella restante parte del mercato, è sempre vietato l'uso di altoparlanti o di strumenti comunque sonori ed acustici.

Art. 8

Spostamento della giornata di effettuazione del mercato - I mercati settimanali e le fiere ricorrenti in giornate festive hanno luogo nei giorni di normale cadenza, a meno che non si ritenga utile spostarli in altro giorno, sentito il parere della categoria dei commercianti interessati.

TITOLO SECONDO

COMUNIONI TACITE FAMILIARI ^(*)

^(*) Regolate dall'Art. 230 bis del Codice Civile.

TITOLO TERZO

**COMPRAVENDITA DI IMMOBILI
CESSIONI ATTIVITÀ COMMERCIALI
LOCAZIONI**

Cap. 1) - MEDIAZIONE PROFESSIONALE

a) - COMPRAVENDITA DI IMMOBILI E CESSIONE DI AZIENDE

Art. 9

Provvigioni del mediatore - L'indicazione o segnalazione di un affare da parte di un mediatore costituisce per questi diritto a percepire la provvigione, sempre che l'affare medesimo venga concluso.

La provvigione spettante al mediatore è del 6% sul prezzo pattuito, di cui il 3% a carico dell'acquirente e il 3% a carico del venditore.

La provvigione è pagata alla firma del compromesso e nei casi in cui non sia fatto il compromesso, alla redazione dell'atto pubblico di vendita.

Nel caso che la mediazione abbia per oggetto la compravendita di immobili in corso di costruzione, il termine di prescrizione del diritto del mediatore a percepire la provvigione comincia a decorrere dall'atto pubblico di vendita.

Nelle cessioni di aree fabbricabili ad imprese edili, queste non pagano alcuna provvigione nel caso che concedano al mediatore l'esclusiva di vendita dell'immobile edificando.

Nel caso che l'impresa non conceda l'esclusiva di cui sopra, pagherà logicamente le provvigioni d'uso, quale acquirente.

Nelle cessioni di esercizi commerciali il mediatore che esegue l'inventario delle merci ha diritto ad un ulteriore compenso, da corrispondersi previo accordo tra entrambe le parti.

Permute - La provvigione dovuta al mediatore è del 5%, calcolata sul bene di maggior valore in caso di conguaglio, suddivisa in parti eguali (2,50%) tra i contraenti.

Mutui immobiliari - La provvigione dovuta al mediatore è del 3%, totalmente a carico del mutuatario.

b) - LOCAZIONE

Art. 10

Provvigione del mediatore nelle locazioni di stabili, esercizi commerciali, terreni, impianti industriali, ecc.

La provvigione spettante al mediatore per i contratti annuali è del 10% sul canone annuo, ed è dovuta in ragione del 5% dal proprietario e del 5% dall'inquilino.

Per i contratti pluriennali la provvigione è del 6% ed è dovuta in ragione del 3% dal proprietario e del 3% dall'inquilino sul cumulo delle annualità e per il periodo contrattuale di base.

Se il contratto di locazione è stipulato per un periodo stagionale la provvigione è del 20% ed è dovuta in ragione del 10% dal proprietario e del 10% dall'inquilino.

Se si tratta di appartamenti mobiliati, la provvigione viene calcolata sul cumulo dei canoni locatizi dovuti per la durata del contratto (1 mese, 2 mesi, 3 mesi ed oltre).

Cap. 2) - ONERI A CARICO DEL LOCATORE E DELL'INQUILINO

Art. 11

Scadenza delle locazioni - Nelle locazioni la disdetta viene data secondo le norme vigenti.

Il pagamento del canone locatizio, salvo clausole speciali, è a rate mensili anticipate. Per gli appartamenti ammobiliati, in caso di locazione stagionale, il canone viene pagato tutto anticipato, con il relativo deposito cauzionale, per consumi ed eventuali danni.

Art. 12

Oneri a carico delle parti - Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria all'interno dell'appartamento e nelle parti comuni sono ripartite tra proprietario ed inquilino secondo la tabella allegata :

ALL'INTERNO DELL'APPARTAMENTO

IMPIANTO IDRICO, SANITARIO, GAS, APPARTAMENTO

Allacciamento dalla rete sino ai contatori	P
Disotturazione di elementi di raccordo alle colonne montanti (braghe)	I
Installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda	I
Installazione, rifacimento e manutenzione straordinaria impianto idrico, sanitario e gas	P
Manutenzioni ordinarie delle rubinetterie acqua e gas in conseguenza dell'uso	I
Sostituzione sanitari idrici (Water, vaschetta scaricatrice, bidet, lavabo, vasca bagno, piatto doccia, lavello) se dovuta a vetustà	P
Sostituzione dei sifoni esterni	I
Sostituzione delle apparecchiature e della rubinetteria del bagno e della cucina per vetustà	P
Sostituzione dopo 8 anni delle apparecchiature e della rubinetteria del bagno e della cucina se installati nuovi	I

RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA

Pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie	I
Rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda	P
Sostituzione e riparazione del boiler dell'acqua calda dopo 6 anni di locazione	I
Sostituzione e riparazione di parti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione d'acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, tubazioni, valvole, canna fumaria, impianti (idrico, elettrico), avvolgimento pompe, elementi riscaldamento	P

IMPIANTO ELETTRICO DELL'APPARTAMENTO

Rifacimento e riparazione integrale dell'impianto elettrico e adeguamento di legge	P
Sostituzione degli impianti di soneria, timer luce, scala, citofono e videocitofono	P
Sostituzione delle apparecchiature elettriche(es: interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi ecc.)	I

PARETI E SOFFITTI DELL'APPARTAMENTO (INTONACI, TINTE, VERNICI, PARATI)

Ripristino di intonaci	P
Montaggio di carta da parati o materiali similari, se voluto dall'inquilino, nel corso del rapporto di locazione	I
Tinteggiatura e verniciatura delle pareti e di soffitti, se volute dall'inquilino, nel corso del rapporto di locazione	I

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DELL'APPARTAMENTO

Rifacimento, sostituzione e riparazione di pavimenti e rivestimenti	P
Manutenzione e verniciatura delle pareti e di rivestimenti	I

SERRAMENTI E INFISSI DELL'APPARTAMENTO

Sostituzione di porte, telai finestre, serrande avvolgibili, scuri e tende di oscuramento	P
Riparazione delle serrande avvolgibili nei seguenti elementi: stecche; ganci; rullo; cordelle d'attacco al rullo; molle nelle serrande avvolgibili riconducibili per vetustà	I
Riparazione delle porte, dei telai finestre, delle persiane, degli scuri, delle tende esterne di oscuramento	P
Sostituzione parti accessorie (maniglie, serrature, vetri, cornici)	I
Verniciatura serramenti esterni: serrande, avvolgibili, persiane, scuri e ringhiere	P
Verniciatura di serramenti interni, porte telai finestre, se voluta dall'inquilino	I
Sostituzione e riparazione di serrature e chiavi alle porte di ingresso dell'appartamento o serrature supplementari volute dall'inquilino	I

NELLE PARTI COMUNI

CORTILI E GIARDINI

Installazione e sostituzione di recinzioni e cancelli	P
Costruzione dei passi carrabili	P
Riparazione e verniciatura dei cancelli	P
Installazione e sostituzione automatismi di apertura	P
Manutenzione ordinaria delle apparecchiature di automatismo di apertura dei cancelli	I
Esecuzione di pavimentazione di cortili, marciapiedi e camminamenti in zone verdi	P
Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti macchina all'aperto	P
Rifacimento periodico della segnaletica dei posti auto in conseguenza all'uso	P
Acquisto e messa a dimora di alberi, cespugli e prati	P
Acquisto delle attrezzature per la manutenzione del giardino	P
Riparazione delle attrezzature per giardino in conseguenza all'uso	P
Conferimento dell'appalto e per assunzione del personale	P
Servizio di giardinaggio (taglio erba, potature, acquisto concimi e antiparassitari, consumi acqua)	I
Sostituzione piante ornamentali	P
Installazione e sostituzione di impianto di irrigazione	P
Installazione e sostituzione panchine, giochi per ragazzi, attrezzature sportive e di ricreazione	P
Riparazione delle attrezzature sportivo-ricreative e dell'impianto di irrigazione	I
Installazione impianto di illuminazione	P
Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione	I
Sostituzione lampadine	I
Consumi di energia elettrica	I
Pulizia cortili, aree verdi, sgombero neve e contributi assicurativi	I

SCALE, ATRI, TETTI E MURI

Ricostruzione struttura portante della scala, dei gradini e dei pavimenti e dei pianerottoli	P
Tinteggiatura e verniciatura delle pareti del vano scale, ivi compresi gli infissi, il parapetto e il corrimano	P
Opere murarie di rinforzamento dello stabile	P
Fornitura, riparazioni e manutenzioni straordinarie di tetti e lastrici solari	P
Riparazione, manutenzione e sostituzione dell'armadietto per contatori gas, luce, acqua, dei contenitori per bidoni immondizie e di bacheca portatarghe	P
Installazione, sostituzione e manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico in tutte le parti comuni	P
Fornitura di guide e zerbini	I
Fornitura e montaggio di casella della posta	P
Installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione straordinaria di parti dell'impianto elettrico: soneria, comando porte e cancelli, illuminazione vano scale, citofono, etc	P
Sostituzione soneria, porte e cancelli, illuminazione vano scale, citofono, etc	P
Applicazione targhette nominative personali	I
Installazione di dispositivi automatici chiusura (chiudiporta a braccio o a pavimento) con relative chiavi	P
Riparazione di dispositivi automatici di chiusura e relative chiavi	I

Sostituzione e riparazione dei vetri degli infissi	P
Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo	P
Acquisto estintori	P
Ricarica estintori	I
Ispezione e collaudi eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione	P
Installazione di porta lampade, plafoniere e lampadari	P
Riparazione di porta lampade e plafoniere	I
Sostituzione lampadine e neon	I
Consumi energia elettrica	I

CANTINE (SPAZI DI DI IMPEGNO) LAVANDERIE/ STENDITOI

Installazione impianto elettrico e suo rifacimento	P
Sostituzione lampadine	I
Manutenzione ordinaria e parti elettriche (porta lampade, interruttori, ecc)	I
Installazione impianto idrico e suo rifacimento (ANCHE PARZIALE)	P
Manutenzione ordinaria impianto idrico (rubinetti, saracinesche, ecc)	I
Sostituzione e riparazione di lavatoio e serbatoio dell'acqua	P
Riparazione e verniciatura stendibiancheria	I
Installazione e sostituzione stendibiancheria	P
Installazione e sostituzione automatismi di apertura	P
Derattizzazione	I
Disinfestazione insetti	I
Disinfestazione dei serbatoi della raccolta d'acqua	I
Consumi di energia elettrica e acqua	I
Tinteggiatura pareti e soffitti	P
Pulizia e relativi materiali d'uso	I

CORSIE E RAMPE AUTORIMESSE

Rifacimento, riparazione e manutenzione delle pavimentazioni	P
Installazione di radiocomando e automatismi di apertura cancelli e saracinesche	P
Riparazione e piccole sostituzioni radiocomando e automatismi di apertura cancelli e saracinesche	I
Installazione e rifacimento dell'impianto elettrico di illuminazione	P
Sostituzione lampadine, piccole riparazioni impianto elettrico e temporizzatore	I
Installazione e rifacimento impianto idrico	P
Installazione e sostituzione dei cartelli e delle strisce di segnaletica	P
Manutenzione ordinaria della segnaletica	I
Sostituzione, riparazione e verniciatura di guardrail, parapetti e altri elementi protettivi	P
Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio e spese di collaudo	P
Ispezioni e collaudo e relative tasse di concessione	P
Consumi di energie elettrici e acqua	I
Pulizia corsie rampe, compresi materiali d'uso	I
Sgombero neve, acquisto e spandimenti sale	I

AMMINISTRAZIONE

Depositi cauzionali per erogazione di servizi comuni (illuminazione, forza motrice, gas, acqua, telef)	P
Assicurazione dello stabile e degli impianti	P
Spese amministrative, telefoniche, cancelleria, copisteria	P
Spese postali invio preventivi e consuntivi	P
Eventuale affitto sala per assemblee condominiali	P
Copie documenti richiesti dall'inquilino e alter spese amministrative sostenute su richiesta del conduttore	I
Spese per assemblee straordinarie convocate per iniziativa degli inquilini	I
Compenso dell'amministratore di condominio	P
Tassa Tosap per occupazione temporanea di suolo pubblico	P
Tassa Passi Carrabili	I

ASCENSORE

Installazione	P
Sostituzione e riparazione cabina	P
Sostituzione motore, ammortizzatori, parti meccaniche e altre manutenzioni straordinarie	P
Consumi elettrici per forza motrice, illuminazione e sostituzione lampade, fusibili, ecc.	I
Riparazione e manutenzione ordinaria della cabina	I
Riparazione e sostituzioni di piccola entità di parti meccaniche, elettriche, dispositivi di chiusura, pulsantiere	I
Ispezioni e collaudi periodici obbligatori eseguiti dagli enti preposti e relativa tassa di concessione comunale	P
Interventi per l'adeguamento a norme di legge	P
Manutenzione in abbonamento	I
Rinnovo licenza di esercizio	P
Sostituzione delle funi e sistemi idraulici dopo una locazione di 12 anni	I

AUTOCLAVE

Installazione	P
Rifacimento impianto e sostituzione per vetustà o di parti	P
Sostituzione pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico e altri componenti primari	P
Consumi elettricità forza motrice	I
Collaudo, imposte e tasse di impianto	P
Ispezioni e collaudi periodici obbligatori eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione	P
Riparazione, sostituzioni e manutenzioni di parti in conseguenza all'uso	I
Manutenzione in abbonamento	I
Ricarica pressione del serbatoio	I
Consumo acqua potabile e acqua calda	I
Pulizia, depurazione e decalcificazione	I

FOGNATURE E SCARICHI

Allacciamento rete comunale per scarico acque nere e bianche	P
Rifacimento e riparazione della rete fognante del collettore urbano al fabbricato e all'interno dello stesso	P
Installazione, rifacimento e riparazione delle colonne montanti e rete raccolta acque (pluviali e canali), compresi pozzetti a sifone	P
Riparazione della rete fognante, delle fosse biologiche e dei pozzi neri	P
Pulizia e spurgo dei pozzetti a sifone	I
Installazione e sostituzione impianto di sollevamento acque rifiuto compreso avvolgimento elettrico pompa	P
Sostituzione di cuscinetti paracqua e altre parti impianto sollevamento	P
Spurgo fosse biologiche e pozzi neri, disotturazione colonne di scarico e pozzetti	I
Riparazione e disotturazione dei sifoni e rete fognante dovute a negligenza dell'utente	I

IMPIANTO CENTRALIZZATO TV

Installazione e sostituzione di impianto centralizzato TV e/o satellite	P
Aggiunta di apparecchi e cavi di ricezione all'impianto centralizzato TV se voluti dall'inquilino	I
Sostituzione cavi ed altri accessori	P
Sostituzione accessori per l'ampliamento della ricezione	P

IMPIANTI SPORTIVI (PISCINE, CAMPI DA TENNIS)

Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari)	I
Acqua (pulizia, depurazione) acquisto terra rossa, manutenzione ordinaria	I
Installazione, riparazione e manutenzione straordinaria delle strutture	P

PARETI ESTERNE

Restauro e riparazione integrale delle facciate	P
Rifacimento di intonaci, tinteggiature dei rivestimenti, dei basamenti, dei balconi, delle pensiline e di ogni altro motivo ornamentale	P

PORTIERATO E VIGILANZA

Indennità particolari come da Contratto Nazionale e accordi particolari richiesti dagli inquilini: annaffiamento aiuole, giardini, fiori e piante, rotazione sacchi e bidoni spazzatura e loro eventuale trasporto dal piano stradale, conduzioni impianto riscaldamento, condizionamento e acqua calda	I
Indumenti da lavoro del portiere	I
Salario, tredicesima, ferie, liquidazione, indennità come da Contratto Nazionale ed eventuali contratti integrativi provinciali, contributi previdenziali e assicurativi	I
Costo dell'eventuale alloggio del portiere pari all'indennità sostitutiva prevista dal Contratto Nazionale	I
Vigilanza notturna	I
Manutenzione della guardiola o abitazione del portiere	P
Manutenzione degli arredi del portiere	P

PULIZIE E PRE-RACCOLTA RIFIUTI

Acquisto attrezzature specifiche (lucidatrice, aspirapolvere, scale, bidoni, trespoli, ecc)	P
Salario o compenso addetto pre-raccolta dei rifiuti	I
Contributi previdenziali e assicurativi addetto	I
Sacchi per pre-raccolta e acquisto materiali di pulizia	I
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie	I
Tassa rifiuti solidi urbani	I

RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA CONDIZIONAMENTO

Adeguamento dell'impianto di riscaldamento(produzione d'acqua calda e di condizionamento) alle leggi e ai regolamenti in materia di prevenzione incendi, contenimento dei consumi o altro(come da certificato energetico)	P
Sostituzione di caldaia, bruciatore, pompa, tubature, saracinesche, canna fumaria, impianti (idrico, elettrico) cisterne e boiler	P
Installazione e sostituzione dell'impianto di riscaldamento, produzione di acqua calda e di condizionamento	P
Sostituzione di apparecchiatura o parti di esse (valvole, pompe di circolazione, saracinesche, manometri, termometri), ecc.	P
Riparazione di parti accessorie delle apparecchiature	I
Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative spese di collaudo, acquisto e sostituzione estintori	P
Ricarica estintori	I
Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti e relative tasse di concessione, compensi relativi alla tenuta del libretto centrale	P
Retribuzione degli addetti alla conduzione della caldaia, compresi gli oneri assicurative previdenziali	I
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua	I
Pulizia annuale (in abbonamento) dell'impianto per messa a riposo stagionale: caldaie, bruciatori, canne fumarie, ecc	I
Riparazione del locale caldaia	P
Ricostruzione e riparazione del rivestimento refrattario	P
Costi della fornitura del calore comprendenti consumo combustibile, assistenza tecnica all'impianto, forza motrice per il bruciatore, compenso al fuochista	I
Spese manutenzione e funzionamento dei depuratori dell'acqua	I
Per l'impianto autonomo, manutenzione ordinaria e piccole riparazioni e sostituzioni a : caldaia, bruciatore, tubazioni, radiatori, valvole e manopole e tassa annuale comunale o provinciale <i>(l'annotazione non riguarda le parti di impianto autonomo situate all'interno dell'appartamento di proprietà esclusiva ma quelle situate nelle parti comuni dell'immobile).</i>	I

TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI

Installazione di impianto di trattamento delle acque potabili (addolcimento, ecc)	P
Sostituzione di parti componenti l'impianto di trattamento delle acque potabili	P
Consumo di sali, resine, forza motrice, ecc	I
Retribuzione dell'addetto alla conduzione dell'impianto e manutenzione ordinaria	I

Art. 13

Danni e guasti - Ogni danno arrecato all'immobile od agli arredi viene pagato su prezzo di stima stabilito dall'agenzia immobiliare che ha trattato la locazione o, in mancanza, dall'amministratore dello stabile.

E' invalso l'uso, da parte delle agenzie immobiliari della provincia, di preparare degli stampati che riportano - in linea di massima - le condizioni sopra esposte.

Art. 14

Locazione appartamenti ammobiliati - L'arrivo degli inquilini deve avvenire non prima delle ore 17 del giorno di inizio di locazione e la partenza deve avvenire non dopo le ore 10 del giorno seguente la scadenza.

La disdetta del contratto è data ed accettata al momento della firma del contratto di locazione stagionale, con la rinuncia a qualsiasi diritto di proroga.

Gli inquilini debbono corrispondere gli importi dei consumi di eventuali noli, delle spese per acqua, luce, forza industriale, gas, climatizzazione.

Cap. 3) - COMPENSI PER ALTRE ATTIVITÀ RAMO IMMOBILI

Art. 15

Procacciamento di lavori, appalti, forniture di materiali ecc. - La provvigione dovuta al mediatore è del 3%, totalmente a carico dell'impresa alla quale viene procurato il lavoro, l'appalto, la fornitura di materiali ecc.

TITOLO QUARTO

**COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE
DI FONDI RUSTICI**

Cap. 1) - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi; per gli usi relativi alla mediazione si rimanda al titolo III.

Cap. 2) AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 16

Affitto di fondi rustici in genere - L'annata agraria inizia l'11 novembre e termina il 10 novembre dell'anno successivo. I contratti che riguardino terreni ad oliveti e vigneti hanno, normalmente, la durata di anni 9 in mancanza di patti speciali.

Nell'entroterra della provincia i contratti di affitto dei terreni seminativi hanno la durata di 3 anni, per consentire l'avvicendamento delle colture.

Per i terreni olivati, al termine dell'affittanza, è fatto salvo il diritto dell'affittuario uscente di raccogliere i frutti pendenti, mentre al subentrante è consentito, previo opportuno accordo, di effettuare le operazioni di concimazione.

Per i terreni vignati, nel caso mancassero ceppi di vite, il proprietario deve fornire le barbatelle innestate necessarie per la loro sostituzione.

Il fittavolo deve lasciare il fondo nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, e così, se lo aveva ricevuto concimato, deve restituirlo concimato, e se, trattandosi di vigneto, era già stato potato, deve restituirlo potato.

Nel caso in cui l'affittuario abbia concimato il terreno od una parte di esso durante l'ultimo anno di locazione, ha il diritto di ottenere prorogata di un anno l'affittanza per il terreno o per la parte del terreno concimato, salvo che il proprietario non sia disposto a risarcirlo di una quota delle spese sostenute per la concimazione, in proporzione al godimento che potrà ancora trarne il proprietario.

Art. 17

Affitto di terreni coltivati a fiori - L'annata agraria inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio dell'anno successivo, ad eccezione per quelle colture floricole per le quali l'annata agraria ha inizio in epoche diverse ed ha durata corrispondente al ciclo colturale.

Il contratto può avere la durata di uno o più anni.

La disdetta si dà sei mesi prima. Le imposte fondiari sono a carico del proprietario; i contributi unificati a carico dell'affittuario.

Alla fine del contratto l'affittuario porta seco tutto ciò che è di sua proprietà e cioè ad esempio: attrezzi da lavoro e tutto ciò che costituisce attrezzature mobili, serre, stuoie, animali da cortile, le giovani piantine di varietà di fiori annuali moltiplicate nell'annata.

Sin dai mesi di gennaio e febbraio precedenti l'inizio del rapporto, l'affittuario viene immesso in possesso del terreno, libero da coltivazioni, onde poter provvedere alla lavorazione del medesimo. Alla fine di marzo, con l'esaurimento delle coltivazioni di «mazzeria» e carciofi eventualmente in atto, prenderà possesso anche di detti appezzamenti.

Nell'ultimo anno di locazione, l'affittuario dovrà lasciare libere le stesse superfici di terreno ed alle medesime scadenze come le ebbe all'inizio del rapporto.

Comunque lascia il terreno con le migliorie apportatevi e le coltivazioni pluriennali esistenti, proseguendo alla buona coltivazione come l'andamento stagionale esige sino al giorno della riconsegna definitiva del fondo.

Le migliorie permanenti apportate al fondo e preventivamente concordate, sono a totale carico del proprietario concedente.

Le spese sostenute dall'affittuario per l'impianto di coltivazioni poliennali (rose, strelitzie, mimosa, ginestra, ecc.), in caso di cessazione del rapporto contrattuale, verranno rimborsate dal proprietario del fondo in proporzione al residuo godimento della coltura.

Se vi sono tratti di muri di sostegno del terreno da rifare^(*) il proprietario concorre con metà della spesa alla loro sistemazione.

L'affittuario ha sempre diritto alla raccolta dei prodotti, raccolta che, comunque, non si protrae oltre il 15 giugno, sempre che la coltivazione sia in efficiente stato fitosanitario e sussista continuità nella raccolta.

Cap. 3) - CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE

Considerato che la Legge n. 203/82 ha previsto la trasformazione di questa forma di contratto in affitto, la validità degli usi vigenti risulta limitata ai rapporti contrattuali che non si sono trasformati in affitto, ma che continuano ugualmente ad esistere in forma «anomala» o «di fatto».

Art. 18

Conduzione a colonia parziaria in genere - L'annata agraria inizia l'11 novembre e termina il 10 novembre dell'anno successivo.

Oliveti e vigneti - Il proprietario deve consegnare il podere in buona efficienza: qualora ciò non fosse, fornisce a proprie spese quanto occorre ad una buona concimazione (mano d'opera esclusa). In seguito la manutenzione è a carico del colono.

Nelle colonie a lunga scadenza (di almeno 9 anni), se l'oliveto non è stato potato da molto tempo, la legna ricavata dalla prima potatura normale di mantenimento rimane di proprietà del colono quale compenso per il lavoro, mentre in seguito la legna è a metà. Qualora si addivenisse ad una potatura di riforma o di ringiovanimento per cui fosse necessario asportare legno grosso di fusti vecchi o branche, la legna ricavata sarà per 2/3 del proprietario del fondo e per 1/3 del colono che avrà provveduto a praticare la suddetta potatura straordinaria, salvo alcune zone in cui la legna viene divisa a metà.

Se nel periodo contrattuale vi sono tratti di muri di sostegno da rifare^(*), il proprietario concorre con metà della spesa alla loro sistemazione.

Tutti i lavori culturali sono a carico del colono.

I concimi sono acquistati a metà; le imposte fondiari sono a carico del proprietario. Il concedente ha diritto di rivalsa nei confronti del colono per metà dei contributi previdenziali e assistenziali, mentre la totalità dei contributi relativi a giornate lavorative di salariati fissi e braccianti assunti dal colono sono a carico dello stesso.

Gli attrezzi sono a carico del colono, eccettuati quelli di dotazione del fondo, i quali potranno essere usufruiti dal colono che li dovrà mantenere in buona conservazione.

Gli attrezzi sono a carico del colono, eccettuati quelli trovati sul fondo, i quali potranno essere usufruiti dal colono che li dovrà mantenere in buona conservazione.

^(*) L'ipotesi si riferisce alle così dette SBUIRE, cioè piccoli franamenti di muri di sostegno a secco.

^(*) L'ipotesi si riferisce alle così dette SBUIRE, cioè piccoli franamenti di muri di sostegno a secco.

Lo zolfo, gli anticrittogamici e qualunque altra cosa atta a salvare il prodotto, vengono conferiti per metà da ciascuna delle parti. Pali di sostegno, fili di ferro per filari sono a carico del proprietario; la messa in opera è a carico del colono.

Il proprietario deve in ogni caso provvedere le piante nuove.

Nell'eventualità di sostituzione di piante nei primi due anni della colonia, la messa a dimora di esse è a carico del colono.

Terreni ortofrutticoli - Il terreno è dissodato a spese del proprietario, mentre a carico del colono rimane la messa a dimora delle piantagioni.

L'impianto delle colture non legnose poliennali (carciofaie, asparagiaie, ecc.) deve far carico al proprietario. Il colono però deve provvedere alla sostituzione delle piante non attecchite nei primi due anni della colonia.

Concimi, sabbia per asparagi e quanto altro occorre al buon andamento del raccolto ed alla conservazione delle piante, è a metà, e così pure gli anticrittogamici.

I canoni d'acqua e d'energia elettrica sono a metà.

Quando il proprietario, od un suo incaricato, si trova sul posto, è lui che vende e riscuote dando anticipi al colono. I conti sono regolati a bimestre.

Bestiame - Le vacche lattifere sono acquistate in comune e, ad evitare una troppo complicata contabilità, il colono è tenuto a mantenere il vitello fino ai 40 giorni. Da tale epoca il proprietario ne dispone come meglio crede per quanto riguarda la destinazione.

Il latte, per contro, rimane per intero al colono, il quale deve provvedere al mangime necessario alla mucca, eccettuato il fieno o quanto altro è prodotto dal fondo, e al governo del bestiame.

La paglia per lettiera deve essere acquistata in comune ed in parti uguali; il letame non deve uscire dal fondo. Se la mucca è del proprietario, il mangime necessario è acquistato a metà, eccettuato il fieno e quant'altro è prodotto dal fondo. Il latte e i derivati si dividono per metà e così pure a metà è il vitello.

Trasporti - Da e per la stazione sono a carico del colono, fatta eccezione per i vagoni completi di concime in arrivo, da consumarsi completamente sul fondo, il cui trasporto è a spese comuni in ragione di metà.

Termine del contratto - Se sei mesi prima della scadenza del contratto questo non viene rinnovato, il proprietario o chi per esso può entrare nel fondo per lavorare quelle piante sulle quali il colono non ha più diritto al raccolto, e può occupare quel terreno nel quale il colono non ha più diritto di raccogliere o seminare. Da parte sua il colono non può impedire al proprietario di eseguire i lavori per il nuovo raccolto. Durante l'ultimo anno di colonia il colono non può fare nuove piantagioni il cui raccolto vada oltre il termine della colonia e non può trattare le piante in modo da danneggiarle per avere una maggiore anticipata produzione. Il proprietario ha il diritto di controllare che i lavori siano eseguiti con la diligenza del buon padre di famiglia.

Ripartizione dei prodotti - I prodotti vengono generalmente ripartiti in ragione di metà fra il concedente ed il colono, salvo particolari usi in zone limitate della provincia.

Art. 19

Condizione a colonia parziaria nei terreni coltivati a fiore - L'annata agraria inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio dell'anno successivo.

La colonia parziaria ha la durata di uno o più anni, sia che si tratti di coltivazione di piante annuali in terreni già sistemati, sia che si tratti di piantagioni pluriennali già in reddito come: rose, mimose ed asparagus, ginestre, ecc.

Vengono stabiliti fra le parti periodi contrattuali più lunghi, quando il terreno devesi sistemare e praticare in esso colture poliennali. In tal caso la disdetta dovrà essere data dai contraenti entro il 30 novembre dell'ultima annata.

Quando le parti concordano un periodo di prova, questo dovrà avere la durata di un'annata agraria.

Il terreno che, allo scopo di consentire la rotazione, non è adibito a colture floreali, deve essere lasciato, se libero da coltivazioni, a disposizione del proprietario concedente alla fine dei mesi invernali che precedono la riconsegna, perché sia effettuata in tempo utile la lavorazione.

Il terreno adibito a carciofaia o ad altre colture, che non siano garofani, viene lasciato a disposizione del proprietario concedente alla fine di marzo.

Il colono ha sempre diritto alla raccolta dei prodotti, raccolta che, comunque, non si protrae oltre il 15 giugno, sempre che la coltivazione sia in efficiente stato fito-sanitario e sussista continuità nella raccolta.

Le imposte fondiari sono a carico del concedente.

Il concedente ha diritto di rivalsa nei confronti del colono di metà dei contributi previdenziali e assistenziali, mentre la totalità dei contributi relativi a giornate di salariati fissi e braccianti assunti dal colono sono a carico dello stesso.

Il proprietario provvede alle opere necessarie per la sistemazione del terreno, serbatoi per l'acqua irrigua, tubazioni, «bastonetti», sabbia, tavole, ombreggianti per i vivai ed eventualmente stuoie per la protezione dei fiori.

I concimi, gli insetticidi, gli anticrittogamici, il cotone, la carta velina, i cartoncini, vengono conferiti in ragione del 70% dal proprietario e del 30% dal colono, salvo in alcune zone in cui esistono percentuali diverse, variabili da luogo a luogo, sino ad arrivare anche a casi in cui il proprietario assume il totale onere.

Quando la necessità di acqua supera la dotazione del fondo (sorgenti, pozzi, ecc.), indispensabile per la normale coltura dello stesso, la spesa per la quantità eccedente, che deve essere acquistata, viene ripartita in parti uguali fra il proprietario ed il colono.

Il colono provvede alle opere necessarie per la sistemazione e la buona e normale coltivazione ed assistenza delle colture e raccolta dei fiori, da farsi con qualunque tempo; provvede, altresì, alla confezione dei mazzi.

Il colono è obbligato a prestare il lavoro proprio e quello della famiglia colonica, secondo le necessità delle coltivazioni.

E' a carico del colono la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

Il colono ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere (quando nel podere esiste la casa colonica a sua disposizione) con la famiglia colonica.

Tale casa è concessa gratuitamente; resta inteso che dovrà essere lasciata libera alla fine del contratto.

Il colono deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia e non può, senza il consenso del concedente, svolgere attività a suo esclusivo profitto e compiere prestazioni a favore di terzi.

Quando si verifica il caso e venga constatato che la coltura è in piena efficienza e la mano d'opera della famiglia colonica risulti esuberante alle necessità del fondo, il concedente deve rilasciare il permesso di compiere prestazioni temporanee per conto di terzi.

Ai lavori colturali non effettuati razionalmente e tempestivamente dal colono, qualunque ne sia l'entità e la causa, dopo preavviso, provvederà il concedente con diritto di rivalsa a carico del colono.

Quando il proprietario fornisce serre, vetrine, stuoie, teli di plastica, tende contro le intemperie, il colono provvede alla loro messa in opera e al loro funzionamento in tempo debito, nonché alla loro buona manutenzione. Il proprietario fornisce la materia prima per la manutenzione ed il colono la mano d'opera necessaria.

Il colono, cessato l'uso, deve provvedere al conveniente ricovero delle attrezzature succitate sul fondo, nel luogo e nel modo indicato dal proprietario.

Eventuali rotture di vetri non avvenute per cause atmosferiche sono a carico del colono.

La vendita dei prodotti si fa, di regola, con la presenza delle due parti. La spesa per il trasporto sul mercato e il posteggio delle ceste, confezionate dal colono, viene divisa in parti uguali fra il concedente ed il colono.

Il ricavato dalla vendita dei fiori viene generalmente ripartito in ragione di metà fra il concedente ed il colono, salvo particolari usi in zone limitate della provincia.

Qualora il colono ritenesse di non aver più convenienza alla raccolta, deve tuttavia, se il proprietario lo esige, raccogliere e confezionare la parte a questi spettante e accudire alla buona coltura delle piante fino alla scadenza del contratto

Il colono deve pensare al rinnovo e alla moltiplicazione delle piante in coltura, accordandosi con il proprietario sul da farsi.

Quando le piantine di garofano, i semi e i bulbi di piante annuali (garofani, margherite, reseda, anemoni, ecc.), sono messi a metà, alla fine della colonia, la consistenza del materiale di propagazione viene divisa in parti uguali. Quando invece l'uno dei due ha provveduto per l'intero, prima toglie la sua parte (dotazione) e poi la rimanenza viene divisa in parti uguali.

Quando l'uno dei due apporta varietà di semi o di piante di recente introduzione che hanno carattere di monopolio, lo stock di questi ritorna interamente a chi ne ha diritto acquisito di esclusività. Nello sfruttamento della varietà di terzi, il colono è tenuto a concorrere alla metà delle spese di diritto di autore.

Quando sul fondo esistono piante da frutto (compresa la vite), i frutti prodotti vengono divisi in parti uguali tra il proprietario ed il colono.

Il colono uscente ha l'obbligo di lasciare entrare il subentrante, a partire dal mese di gennaio per consentire che vengano effettuate tutte le operazioni di buona coltura richieste dalle piante da frutto e dagli altri terreni liberi da coltura.

La regolarizzazione dei conti colonici avviene alla fine di ogni mese, comunque non oltre i primi 10 giorni del mese successivo, presso il domicilio del proprietario. E' tenuto un regolare libro colonico, in duplice copia, sul quale, in ordine cronologico, vengono registrate tutte le entrate e le uscite dell'azienda.

I biglietti che vengono rilasciati sul mercato devono essere tutti intestati al concedente. La perdita derivante dal mancato incasso di biglietti inesigibili, come pure da «tagli», viene sostenuta in parti uguali.

Per quanto concerne il rifacimento delle SBUIRE, vale la consuetudine già indicata agli artt. 17 e 18.

VARIETÀ FLOREALI

Art. 20

Varietà floreali – In aderenza alla nuova legislazione in materia - Si riconosce che le nuove varietà floreali sono di proprietà di chi ha ottenuto o acquistato il brevetto o l'esclusiva e che egli può vendere le piantine od il materiale di riproduzione delle sue varietà con il rilascio di apposita licenza di coltivazione per l'esclusiva produzione di fiori recisi e con il divieto della rimoltiplicazione delle piante.

Il prezzo di vendita delle piantine è comprensivo del compenso del costituente. Nella vendita delle piantine di rosa il compenso del costituente (royalty) è spesso distinto dal prezzo delle piantine stesse.

In taluni casi la propagazione delle varietà floricole viene affidata a stabilimenti specializzati, mediante contratti che prevedono la cessione di piante madri per la produzione delle piantine ai coltivatori, con divieto al coltivatore di rimoltiplicare le piante. Nel prezzo di vendita di dette piante madri è compreso il compenso del costituente e del risanamento.

Qualora non sia diversamente pattuito, l'esclusiva proprietà delle nuove varietà floreali concesse in coltivazione rimane all'autore ottenitore o al proprietario che può disporne in qualunque momento.

RAPPORTI DI VICINATO

Art. 21

Rapporti di vicinato nella raccolta delle olive - Le olive che cadono sul fondo del vicino appartengono al proprietario della pianta.

Questi può entrare nel fondo e pulire la zona sottostante alla pianta, facendo un'area semicircolare delimitata da un rialzo di terra: «revelin». L'ampiezza dell'area viene determinata tirando una perpendicolare dalla fronda più sporgente sino al suolo.

Se il fondo del vicino è coltivato, il proprietario della pianta può raccogliere il frutto, ma deve rifondere gli eventuali danni causati alle colture.

Se esistono piante prospicienti, appartenenti a diversi proprietari e le cui fronde si intrecciano, la zona di raccolta viene determinata di comune accordo.

Durante la bacchiatura del frutto, i proprietari si accordano circa il giorno in cui intendono effettuarla, in modo che l'operazione non avvenga nello stesso tempo. Prima di bacchiare, il proprietario delle piante deve accertarsi che quello del fondo vicino abbia provveduto a raccogliere i frutti caduti.

In caso di bacchiatura, siccome i frutti possono essere proiettati lontano sul fondo confinante, non si procede alla delimitazione di un'area di raccolta.

Quando le olive cadono su un viottolo o su una strada da piante prospicienti, appartenenti a diverso proprietario, la raccolta dei frutti si effettua dividendo con una linea longitudinale la strada o il viottolo, in relazione alla maggiore o minore sporgenza delle piante.

Poiché l'uso di raccolta a mano delle olive sta rapidamente diminuendo a seguito dell'introduzione delle reti, il proprietario del fondo confinante consente, in alternativa al «revelin», la sistemazione della rete con il minor danno, sino al termine della raccolta.

Art. 22

Rapporti di vicinato nelle zone a coltivazione orto-floro-frutticola - Nelle zone a coltivazione orto-floro-frutticola, le vasche per irrigazione sono disposte sul confine a monte della proprietà onde poter usufruire al massimo del dislivello necessario all'irrigazione. Tali vasche, non ancorate al suolo, prive di aperture laterali, non interrate, non sono assoggettabili alla disciplina dei pozzi e cisterne (art. 889 C.C.) e pertanto non vengono considerate costruzioni ai fini del rispetto delle distanze legali.

Le serre (intelaiature di qualsiasi materiale, in qualunque maniera ancorata al terreno e ricoperte di vetro o di altro materiale) vengono abitualmente sistemate ai confini della proprietà, salvo contraria normativa regolamentare.

Qualora la concessione edilizia non preveda idonea canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche, o questa non sia stata comunque costruita, è obbligo del proprietario del fondo provvedere allo scolo delle acque piovane provenienti dalle serre e accordarsi, ove non preesistano fossi («RIANE», «CUREI», ecc.) o canalizzazioni, con il proprietario del fondo inferiore.

Art. 23

Viabilità rurale - Le mulattiere e le strade vicinali sono transitabili anche da macchine agricole, ove ciò sia possibile in relazione alla larghezza ed alle condizioni delle stesse.

TITOLO QUINTO
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 1) - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) - BOVINI, EQUINI, OVINI, CAPRINI

Art. 24

Condizioni generali - Il pagamento all'atto della consegna o entro i quaranta giorni.

Le clausole «a piacimento» e «alla prova» significano che il compratore deve sciogliere la riserva di acquisto al venditore entro otto giorni dal contratto.

Le clausole di vendita «alla riga» o «come è, è» o anche «alla vista» significano che il compratore acquista l'animale nello stato in cui si trova e senza alcuna garanzia, tranne che per i casi di malattie infettive ed infestive, previste dalla legge. Tali forme di vendita valgono anche per gli animali da macello.

Le clausole di vendita «sano o franco», «da galantuomo» o «in legge», significano che l'animale viene acquistato con garanzia di quaranta giorni.

Allorché nella compravendita i contraenti non si richiamino alle clausole sopraelencate, si intende l'animale venduto con tutte le garanzie di legge.

La garanzia delle produttività del latte per le mucche ha luogo nella stalla del venditore.

Per la gravidanza vi sono due forme di garanzia

a) il compratore si trattiene una somma corrispondente a 2/5 del prezzo stabilito, sino a parto avvenuto;

b) il compratore non trattiene nulla, ma, in caso di mancato parto, il venditore è obbligato a rimborsare i danni calcolabili in ragione del 40% del prezzo di vendita.

Quando la vacca è venduta con la dichiarazione di gravidanza, con il patto del solo accertamento veterinario successivo alla consegna, qualora l'accertamento stesso risulti negativo, il contratto si ha per non avvenuto; qualora detto accertamento risulti positivo e venga accettato dal compratore, il venditore resta esonerato da qualsiasi responsabilità.

Quando sia stipulata la garanzia di parto, vi è tolleranza di 30 giorni a partire dal termine indicato in contratto per il parto stesso.

Nel caso di ritardo oltre il termine di tolleranza, il risarcimento dei danni si calcola moltiplicando il prezzo del latte sulla piazza per la quantità garantita o prodotta dalla bovina nei primi giorni e, comunque, non inferiore a 10 litri giornalieri, per il numero dei giorni di ritardo.

Art. 25

Vizi redibitori.

a) Per gli equini:

bolsaggine, amaurosi, corneggio, zoppicature croniche intermittenti, capostorno, cataratta, oftalmia periodica, ticchio, restio, ombroso, epilessia, pisciasangue, urolitiasi, cancro del fettone, vizi d'animo in genere (mordere, scalciare, ecc.), ernia inguinale intermittente, crampo rotuleo, prolasso del retto.

b) Per i bovini, ovini, caprini:

prolasso cervico-vaginale o dell'ano (entro il termine di 40 giorni) qualora, nell'animale coricato, le parti prollassate tocchino la lettiera; epilessia, cozzare od altri vizi d'animo, ninfomania, zoppicature croniche intermittenti, tutte le malattie delle mammelle escluse le primipare, sterilità comprovata, pica, il succhiarsi il latte, il non lasciarsi mungere, restio, il non dare latte quando si munge,

difficoltà di urinare, mancata espulsione delle secondine se il parto è avvenuto presso il venditore, la tubercolosi accertata clinicamente sull'animale vivo o alla necropsia, purché la malattia risulti antecedente alla vendita, e la brucellosi con successivo aborto.

Art. 26

Garanzia per gli animali da macello - Le carni degli animali venduti per la macellazione normale devono risultare idonee al libero consumo.

Qualora, alla visita sanitaria, dette carni vengano parzialmente (distruzione organi, bassa macelleria, cottura, salagione, ecc.) o totalmente sottratte al consumo normale, il danno derivante è a totale carico del venditore.

Quando alla macellazione le carni risultino infestate dal cisticerco, al compratore spetta una riduzione del 20% del prezzo dell'animale, se dopo i 21 giorni di frigorifero le carni stesse saranno ammesse al normale consumo; mentre nell'eventualità che vengano distrutte od ammesse alla bassa macelleria, verrà rimborsato l'intero valore.

In caso di contestazione per vizi riscontrati dopo la macellazione, il compratore dovrà presentare l'animale con la pelle ancora attaccata, anche se parzialmente, e dovrà conservare la testa e zampini per l'identificazione dell'animale stesso, almeno per 24 ore dal momento della notificazione dell'avviso al venditore.

b) - BESTIAME MACELLATO

Art. 27

Vendita a peso morto.

a) Bovini in genere ed equini:

per vendita a peso morto o di quarti, per vitelli, vitelloni, altri bovini ed equini, si intende il peso del capo macellato diviso in mezzene, comprensivo del «laccetto del collo» ed escluse tutte le relative frattaglie e sottoprodotti, quali pelle e sangue.

b) Ovini e caprini:

per gli ovini e caprini (agnelli, capretti, montoni, pecore, arieti, capre, becchi o qualità simili), si intende il peso del capo macellato, compreso tutto, con esclusione della pelle, degli zampini terminali sia anteriori che posteriori, del sangue e dello stomaco degli agnelli che serve per la ricotta.

Art. 28

Carne macellata fresca - La carne macellata fresca si intende sempre contrattata a prezzo con osso e si può dividere in tre principali categorie di contrattazione:

a) **quarto posteriore**: si intende la coscia, il gambone sino alla sesta costa tutto compreso;

b) **quarto anteriore**: si intende la parte anteriore dal collo alla quinta costa tutto compreso;

c) **mezzena**: si intende metà del capo macellato, tutto compreso, sia del davanti, sia del posteriore, incluso il pancettone.

Art. 29

Rapporti nei prezzi - Il prezzo del quarto anteriore viene consuetudinariamente calcolato in ragione della metà del prezzo del quarto posteriore.

Art. 30

Contestazioni sui prezzi - In caso di contestazioni, il valore della carne macellata viene calcolato in base ai prezzi spuntati sui mercati di Genova e Nice (Francia); se la contestazione, invece, riguarda carni di provenienza estera, il prezzo viene calcolato in base ai prezzi spuntati sul mercato di Milano, secondo gli usi e consuetudini dei mercati indicati.

c) - SUINI

Suini grassi

Art. 31

Vendita «a peso» e «a capo» - La compravendita di suini grassi, relativa al bestiame «in piedi», avviene «a peso morto», «a peso vivo» e «a capo».

Art. 32

Vendita «a peso morto» - Il peso dei suini viene accertato pesando le mezzene, comprendendo la testa, zampini, fegato, polmone e cuore; escludendo cioè il sangue, la vescica, la milza, la rete, le budella e il ventricolo, che spettano al compratore gratuitamente. La pesatura viene eseguita dopo la visita sanitaria. Eventuali scarti eseguiti dal veterinario ispettore non sono a carico del compratore.

Art. 33

Vendita «a peso vivo» - I contratti «a peso vivo» si stipulano verbalmente sulla piazza, su semplice dichiarazione di «merce buona» e tale merce si intende costituita da maiali sani, di buona forma.

Il peso vivo è stabilito sul posto di consegna presso la porcilaia del venditore o, in mancanza del peso adatto, presso il peso pubblico più vicino, con l'obbligo del digiuno di 24 ore.

Magroni e lattonzoli

Art. 34 (già 35)

Contrattazione «a capo» o «a peso vivo» - I magroni ed i lattonzoli per allevamento sono contrattati «a capo» o «a peso vivo».

E' consuetudine rilasciare una congrua caparra da parte del compratore al venditore alla stipulazione del contratto. La compravendita si intende per merce resa franca di spese alla porcilaia del venditore o sulla piazza di contrattazione.

Art. 35

Garanzia per i lattonzoli - Per i lattonzoli, qualora la garanzia sia pattuita, questa opera soltanto se la morte si verifichi entro otto giorni; in tal caso viene restituita la metà del prezzo.

Art. 36

Sequestri dell'Autorità Sanitaria - Verificandosi sequestri di suini da parte dell'Autorità Sanitaria, il danno conseguente è sopportato dal venditore.

Art. 37

Provvigioni per mediazione - Nei contratti di compravendita di suini grassi e magroni, spetta al mediatore una provvigione di Euro 0,52 a capo da parte di ciascun contraente.

Per i lattonzoli la mediazione è corrisposta solo dal compratore sulla base di Euro 0,52 a capo.

Art. 38

Pagamento - Il pagamento si effettua in contanti all'atto della consegna. Per i lattonzoli contrattati con «garanzia di sanità» il pagamento si intende dovuto dopo spirato il termine di detta garanzia.

Art. 39

Termine per la denuncia - Le malattie, difetti e vizi che danno luogo ad azione redibitoria, debbono essere denunciate entro 40 giorni dalla consegna dell'animale.

d) - ANIMALI DA CORTILE

Art. 40

Pollame e conigli - Il pollame macellato deve provenire da allevamenti controllati secondo legge ed essere presentato interamente pulito delle penne, del gozzo e delle budella.

I conigli macellati devono essere messi in vendita senza pelle, senza budella e senza le parti terminali delle zampe.

e) - PELLI

Pelli bovine ed equine

Art. 41

Indicazione della provenienza - Il venditore di pelli nell'offrire la merce deve precisarne la provenienza.

Art. 42

Classificazione - Le categorie delle pelli bovine ed equine sono le seguenti, secondo il peso coda:

Vitelli quadrati, senza testa e zampe:	da Kg. 3 a Kg. 8;
Vitelli quadrati, senza testa e zampe:	da Kg. 8 a Kg. 12;
Vitelloni, senza testa e zampe:	da Kg. 12 a Kg. 20;
Vitelloni, senza testa e zampe:	da Kg. 20 a Kg. 26;
Vitelloni, senza testa e zampe:	da Kg. 26 a Kg. 40;
Vacche, con testa e zampe:	fino a Kg. 30;
Vacche, con testa e zampe:	da Kg. 30 in su;
Vacche quadrate, senza testa e zampe;	
Buoi, con testa e zampe:	fino a Kg. 40;
Buoi, con testa e zampe:	da Kg. 40 in su;
Tori, con testa e zampe:	da Kg. 40 in su;
Tori quadrati, senza testa e zampe:	da Kg. 40 in su;
Puledri:	fino a Kg. 12;
Cavalli:	da Kg. 12 in su;
Muli;	
Asini.	

Art. 43

Modalità - L'operazione di ricevimento consiste nella visita e verifica delle pelli.

Per le vendite fatte a mezzo di mediatori o di agenti, questi possono essere incaricati del ricevimento dei lotti. Il ricevimento, fatto direttamente dal compratore o dall'incaricato, ha valore di «gradimento» ed «accettazione» della partita, per quanto riguarda la qualità ed il peso.

Art. 44

Limiti di peso indicati - Nei contratti di vendita di lotti di pelli salate e salamoiate si indicano oltre che la categoria o la qualità delle pelli vendute, anche i limiti di peso, i quali sono assoluti e non consentono tolleranze. Le partite devono essere comprensive di tutti i pesi contenuti nei limiti.

Art. 45

Termini e condizioni - Quando non è esplicitamente indicata altra clausola, si intende che il prezzo è per contanti, al ricevimento o contro documenti di spedizione.

La merce è abitualmente resa «franco automezzo o vagone» ed il prezzo comprende la spesa di salatura, l'imballaggio e le prestazioni del personale per il ricevimento.

Art. 46

Pelli difettose ed abbuoni - Il prezzo indicato nei contratti si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità naturali (malattie, epidemie) o le pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, sono soggette ad abbuoni corrispondenti alla entità del danno. Così pure le pelli pigiate, marcate a fuoco, stercate, tarolate, ecc. e le pelli di vitelli morticini immaturi ed erbaroli.

Quando la pelle risulta sofferta per ritardata o insufficiente salagione o presenti difetti tali che la rendano non mercantile, il compratore ha diritto di rifiutarla.

Art. 47

Condizioni di consegna e abbuoni - Le pelli devono essere consegnate senza corna, senza tendini, senza unghie, con orecchie e code aperte e vuote, pulite di sangue, di sterco e di altre materie estranee ed in normale stato di umidità, né devono comunque essere bagnate.

Quando non si verificano le condizioni di cui sopra, le pelli sono soggette ad abbuoni da stabilirsi caso per caso.

Art. 48

«Peso coda» e «peso salato» - La vendita di lotti di pelli di macello può essere fatta tanto a «peso coda», quanto a «peso salato».

Il «peso coda» corrisponde al peso della pelle non ancora salata, ma raffreddata, constatato all'entrata nel magazzino di raccolta.

Per «peso salato» si intende il peso reale delle pelli, constatato dopo averle liberate dal sale, se salate a secco. Quando, invece, le pelli sono salate in vasca, il peso si constata dopo che le pelli hanno subito una scolatura della salamoia per dodici ore nella vasca stessa e per non meno di 24 ore poste in pila fuori vasca.

Le «pile» sono formate:

- di 250-300 pelli di vitello sino a Kg. 12;
- di circa 200 pelli di vitello oltre i Kg. 12;
- di circa 150 pelli di bovini;
- di circa 150-200 pelli di equini.

Il compratore ha diritto di assistere alle operazioni di apertura delle vasche per la scolatura e di impilatura.

Per mancanza di manodopera specializzata, si usa eseguire la salagione a secco direttamente su bancali in legno di formato quadrato da m. 1,50 a m. 2,20 a seconda delle esigenze di lavorazione.

Per le pelli salate a secco (fuori vasca), il «peso ripesato» è quello constatato alla consegna, senza speciale impilatura.

In ambedue i casi il peso ripesato è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli.

Art. 49

Mediazione - La provvigione spettante al mediatore nella compravendita di pelli di macello è dell'1% da parte del venditore e dello 0,50% da parte del compratore. Quest'ultimo dovrà corrispondere un ulteriore 0,50% quando il mediatore provvede per di lui conto al ricevimento della merce.

Pelli ovine e caprine nazionali

Art. 50

Filo lungo - Qualora la compravendita venga conclusa con la clausola «filo lungo», escluso scarto o scartone, la merce, oggetto della partita trattata, deve essere, nel suo complesso, di buona qualità mercantile e corrispondente alla media normale della zona di produzione. Il compratore ha facoltà di ritirare lo scarto o scartone con una riduzione del prezzo pari al 33% per lo scarto e pari al 50% per lo scartone.

Art. 51

Ricevimento in ricetta - Qualora la compravendita di partite di pelli ovine e caprine venga conclusa con la clausola «ricevimento in ricetta», il compratore, fissato il prezzo base per le pelli di prima scelta, avrà diritto ai seguenti abbuoni d'uso per le pelli secondarie e di scarto, eventualmente riscontrate nella partita:

- agnelli e capretti 2^a scelta: 33%;
- agnelli e capretti 3^a scelta: 50%;
- montoni e capre 2^a scelta: dal 10 al 20%;
- montoni e capre 3^a scelta: dal 20 al 30%;
- montoni e capre di scarto: 50%;
- montoni e capre scartone: da convenirsi.

Il venditore, nel concludere il contratto, potrà riservarsi la facoltà di trattenere le pelli non classificate nella prima scelta.

Art. 52

Pelli fresche - Le pelli di agnello e capretto fresche si trattano a numero. Le pelli di pecora, di montone e di capra si trattano a peso.

Art. 53

Pelli secche - Le contrattazioni delle pelli ovine e caprine secche vengono fatte a peso o a numero, in rapporto al peso medio di partita.

Art. 54

Mediazione - La provvigione dovuta dal venditore al mediatore è dell'1%.

Cap. 2) - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) - ORTOFRUTTICOLI

Art. 55

Consegna - Per le vendite dei prodotti ortofrutticoli di produzione locale, effettuate sui mercati generali della provincia, la merce viene consegnata dai produttori ai commissionari di mercato, i quali provvedono alla vendita delle derrate ai dettaglianti ai prezzi correnti sul mercato.

Art. 56

Provvigione - Al commissionario per l'operazione di vendita per conto del produttore viene riconosciuta una provvigione del 10%.

Art. 57

Pagamento - Il pagamento della merce viene eseguito in giornata per le quantità di derrate vendute, salvo diverso accordo; a vendita ultimata si procede al saldo dell'importo dell'intera partita.

Art. 58

Detrazione provvigione - Dal ricavo totale della vendita, il commissionario detrae la provvigione nella percentuale stabilita in precedenza col produttore, a compenso delle sue prestazioni.

b) - OLIVE

Art. 59

Contrattazioni - Le contrattazioni delle olive vengono fatte per «gombate» o «quarte» (unità di misura locale).

La quarta ha la capacità di un doppio decalitro (circa Kg. 12,5); la gombata è formata da dieci quarte, tranne che nella zona della Val Nervia, della Valle Arroscia e Val Roja, dove è formata da venti quarte.

La contrattazione delle olive presso i singoli proprietari viene fatta direttamente dal frantoiano e dai suoi familiari, oppure da una persona di fiducia («cattau») appositamente scelta da parte di ogni frantoiano o ditta commerciale. I compiti di tale persona di fiducia sono: controllare la qualità e la quantità delle olive, concordarne il prezzo con il proprietario, effettuare la misurazione, trasportare o far trasportare i sacchi e/o ceste di olive dalla casa di ogni singolo proprietario alla più vicina strada rotabile, provvedere a far caricare i sacchi e/o ceste sul mezzo di trasporto.

All'incaricato degli acquisti (cattau) è dovuto un compenso.

Il pagamento si effettua di norma al ritiro, al sabato o alla domenica successiva, quando non sia pattuito diversamente.

Le dichiarazioni dei «cattau» fanno fede dei rapporti intercorsi tra i venditori proprietari e il compratore.

Il frantoiano è tenuto a ritirare il quantitativo di olive che il «cattau» è stato autorizzato a procurargli, conformemente alla qualità e al prezzo convenuti; è ammessa un'eccedenza del 10%.

I sacchi e/o ceste vengono forniti dal compratore.

Il compenso dovuto dai proprietari delle olive ai frantoiani per la lavorazione delle proprie olive è costituito dalla cessione della sansa vergine, in aggiunta a quanto pattuito in olio o in danaro.

La vendita della sansa vergine è effettuata esclusivamente a peso.

La vendita della sansa lavata è effettuata a quintale; salvo patto contrario, il quintale si calcola con la misurazione di 8 quarte.

Art. 60

Olive per salamoia - Le olive di qualità «taggiasca» vengono acquistate, oltre che per la produzione dell'olio, anche per la preparazione in salamoia; si scelgono, cioè, le migliori, sia per misura che per qualità, e vengono destinate alla concia.

Il trasporto delle olive destinate alla cernita per salamoia viene eseguito a mezzo ceste.

A colui che è incaricato dal compratore per l'acquisto è dovuto un compenso.

La raccolta viene eseguita giorno per giorno ed il pagamento avviene normalmente al ritiro del frutto, o al sabato od alla domenica successiva.

Art. 61

Contrattazioni delle olive per salamoia - Le olive destinate alla salamoia vengono contrattate a peso o a misura; a peso, se si tratta di olive già precedentemente calibrate; a «misura» se chi le acquista intende provvedere direttamente alla calibratura.

La contrattazione delle olive presso i singoli proprietari viene fatta (come per le olive destinate alla frangitura) direttamente dal frantoiano o da intermediari, che provvedono alla scelta delle partite di olive che, o per la natura del terreno, o per la potatura e forzatura (concimazione e irrigazione), consentono di ottenere un frutto di calibro adatto alla preparazione in salamoia.

In tal caso le olive vengono acquistate ad un prezzo maggiore di quelle destinate alla molitura.

Art. 62

Pasta di olive - Le olive di qualità «Taggiasca» dopo essere state dolcificate ed eventualmente aromatizzate con la preparazione «in salamoia» vengono anche utilizzate, dopo essere state disossate, per la produzione di pasta d'oliva.

Il prodotto viene confezionato al naturale o con eventuale aggiunta di olio vergine d'oliva.

La pasta d'oliva viene confezionata, normalmente, in piccoli vasi destinati al consumatore od in confezioni più grandi destinate a comunità, ecc..

c) - ERBE, SEMENTI E FORAGGI

Art. 63

Fieno - Contratto: la compravendita del fieno viene fatta a quintale su campione, in balla detta comunemente «fascio» o «berium», oppure sciolto.

Consegna: la consegna del fieno di produzione locale avviene in strada, nel punto più vicino al luogo del venditore.

Il fieno importato dalle province finitime è consegnato sul luogo di consumo.

Peso: il peso viene accertato sulla pesa pubblica; in mancanza, con stadere portatili.

Art. 64

Erba - La compravendita dell'erba viene fatta a «corpo», prodotto ancora da tagliare.

d) - FIORI, FOGLIE, FRONDE ORNAMENTALI RECISE,
PIANTE ORNAMENTALI, CACTEE, PIANTE GRASSE,
PIANTE FIORITE, BULBI, RIZOMI, TUBERI,
PIANTE DA VIVAIO, DA TRAPIANTO, SEMI, ECC.

Fiori, foglie e fronde ornamentali recise

Art. 65

Contrattazioni - La compravendita dei fiori, foglie e fronde ornamentali recise ha luogo nel mercato dei fiori della Città di Sanremo, disciplinata da apposite norme del relativo regolamento. Le contrattazioni hanno luogo:

- a) con visualizzazione di tutta la partita di merce esposta nelle aree di contrattazione;
- b) con visualizzazione parziale su campionatura esposta nelle aree di contrattazione;
- c) «Fuori mercato» con consegna diretta ai recapiti dei compratori. Anche in quest'ultimo caso il prezzo relativo fa comunque riferimento a quello accertato giornalmente sul mercato dei fiori di Sanremo.

Art. 66

Confezione della merce e sua presentazione - La confezione dei prodotti in vendita si attiene alle norme di classificazione previste dal Regolamento Comunitario n. 316 del 12 marzo 1968 e successive integrazioni, salvo eccezioni riflettenti specie di esclusiva produzione locale, nelle quali si conserva una quantificazione tradizionale.

I fiori vengono posti in vendita sul mercato come segue:

- Garofani extra - I - II o «media»	mazzi da 50 steli confezionati a scala
- Garofani «gambini»	mazzi da 25 steli confezionati a scala
- Teste di garofani	alla rinfusa
- Garofani ramificati o multiflori	pacchi formati da 5 mazzi da 20 steli cadauno
- Garofani miniature uniflori	pacchi da 100 pezzi formati da mazzi da 10 o da 20 steli.
- Rose:	
- a grandi fiori extra - I - II - III	mazzi da 20 steli
- a fiori medi o piccoli	mazzi da 20 steli
- rosa Gruss an Coburg pien'aria	mazzi da 40 steli

- rosa Polyantha	mazzi da 20 steli
- Anemoni	mazzi da 5 decine di steli
- Ranuncoli	mazzi da 5 decine di steli
- Papaveri	pacchi da 50 steli
- Freesie	mazzi da 5 decine di steli
- Asparagus plumosus	pacchi da 50 steli
- Narcisi	mazzi da 5 decine di steli
- Giacinti	mazzi da 5 decine di steli
- Nerine	mazzi da 1 decina di steli
- Gladioli	mazzi da 1 decina di steli
- Calendule	mazzi da 1 decina di steli
- Iris	mazzi da 1 decina di steli
- Calle	mazzi da 1 decina di steli
- Gigli (Lilium candidum)	mazzi da 1 decina di steli
- Lilium longiflorum regale auratum	mazzi da 10 fiori a giusta maturazione portati da almeno 3 steli
- Lilium tigrinum ed Enchantelent	mazzi da 5 o da 10 steli
- Lilium (altri)	mazzi da 1 decina di steli
- Strelitzie	mazzi da 1 decina di steli con almeno 6 foglie
- Tulipani	mazzi da 1 o 2 decine di steli
- Crisantemi uniflori	mazzi da 1 decina di steli
- Crisantemi ramificati	mazzi da 1 decina di steli
- Tuberose	mazzi da 1 decina di steli
- Crisantemi	mazzi formati da 5 a 10 steli
- Margherite prima scelta	mazzi da 50 steli uniflori
- Margherite seconda scelta	mazzi da 50 steli uniflori e non
- Ageratum	mazzi da 50 steli
- Fiordalisi	mazzi da 50 o 100 steli uniflori
- Ginestra	mazzi da 250 o 500 grammi
- Mimosa	mazzi da 500 grammi
- Ruscus	mazzi da 250 o 500 grammi
- Asparagus sprengeri	mazzi da 500 grammi
- Grevillea	mazzi da 500 grammi
- Cypsophils paniculata	mazzi da 500 grammi
- Violette	mazzetti da 10 o 20 fiori
- Eucalyptus globulus (frutti)	pacchi da 1 chilogrammo
- Capsicum (Peperette)	mazzi da 1 chilogrammo
- Gerbere	scatole da 50 steli
- Orchidee	contenitore con un numero variabile di steli
- Fiori d'arancio amaro	pacchetti da 1/2 chilogrammo confezionati con rametti tagliati.

Altre specie non elencate nelle disposizioni sopra previste sono presentate generalmente in mazzi da 10 steli.

Sugli involucri che avvolgono i mazzi il produttore indica il proprio nome, il recapito e la categoria di scelta dei fiori (extra, prima e seconda), nonché altri eventuali contrassegni stabiliti dalla Commissione di mercato a seconda di particolari contingenze (gelo, ruggine, grandine, mancanza di foglie, ecc.).

Sui buoni di mercato consuetudinariamente rilasciati dai compratori per l'acquisto dei garofani, quando non è specificata la scelta, ma è indicato il nome della varietà, la merce si intende di prima scelta.

La seconda scelta è anche indicata con le voci «media» o «mezza Tigia». La denominazione «gambini» è riservata ai garofani la lunghezza del cui stelo sia ridotta rispetto alla misura originale.

Nelle rose, oltre alle pezzature previste dal regolamento comunitario, viene posta in vendita un'ulteriore scelta denominata «terza» o «pipe».

Art. 67

Estremi di contrattazione - I prezzi nelle contrattazioni sono fissati in genere a stelo o a chilogrammo. Nella mazzeria presentata a decine il prezzo è indicato a stelo o rapportato a decina. Per le orchidee (cattleya, ciprideium, ecc.) il prezzo è generalmente fissato a fiore, ad eccezione di:

- cymbidium per i quali il prezzo è fissato a fiore fino a 10 fiori per ramo;
- rami di cymbidium che portano un numero di fiori superiore a 10 il cui prezzo viene fissato a seconda della varietà.

Il prezzo unitario del fiore di pesco e del prunus è riferito a mazzetto formato da almeno tre rami. Per le violette il prezzo è riferito a mazzetto con almeno 20 fiori.

Art. 68

Compravendita - Il pagamento della merce contrattata avviene dietro presentazione della fattura dal venditore o su presentazione del buono di consegna di cui al successivo comma, da parte del venditore qualora questi non sia tenuto all'obbligo dell'emissione della fattura da parte sua.

Il compratore di solito rilascia al venditore un buono di consegna (biglietto) compilato come segue:

- a) nome e preciso recapito del compratore;
- b) numero progressivo;
- c) quantità, specie o generi e categoria della merce contrattata;
- d) prezzo unitario relativo;
- e) nome, cognome e recapito del venditore;
- f) data del giorno in cui la contrattazione ha avuto luogo.

Tale buono di consegna viene successivamente convalidato dal compratore o da chi per esso delegato.

Art. 69

Consegna merce - L'onere del facchinaggio per il trasporto della merce dal punto di vendita alla sede di consegna, entro l'area di mercato, è a carico del venditore.

All'atto della consegna della merce l'acquirente o chi per esso ne esegue il controllo.

La merce per essere spedita viene confezionata in cesti di canna, in scatole di cartone, od altri contenitori a seconda della destinazione e del periodo, così come avviene per l'imballaggio.

La spesa dell'imballaggio e del trasporto è a carico del destinatario salvo diversa pattuizione.

Nel caso in cui la merce resa viaggi su mezzi del mittente o del destinatario i contenitori vengono prelevati dallo spedizioniere o consegnati ai punti di partenza.

Art. 70

Controversie - Le controversie sorte fra venditore e compratore sono consuetudinariamente sottoposte all'esame della Direzione e della Commissione di Mercato, al fine di raggiungere una pacifica composizione.

Nel caso di cui sopra il ricorso deve essere presentato presso la Direzione del mercato entro 24 ore dall'avvenuta contrattazione e deve essere corredato dalla documentazione di legge, mettendo a disposizione l'intera partita di merce.

Piante ornamentali, cactee, piante grasse, piante fiorite

Art. 71

Contrattazioni - Le piante ornamentali, cactee, piante grasse e piante fiorite vengono normalmente contrattate e vendute sul fondo di produzione. La clientela abituale, a conoscenza delle taglie e della qualità, conferma consuetudinariamente l'ordine telefonicamente o per iscritto. Le piante vengono vendute in vaso di cotto e/o plastica, oppure a radice nuda (piccole piante da ricoltivare - talee radicate).

Le piante poste in vendita in vaso devono essere perfettamente «franche».

Le piante poste in vendita, sia in vaso che a radice nuda, devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) assenza di malattie parassitarie e fungine;
- 2) mancanza di deformazioni che possano influire negativamente sul successivo sviluppo;
- 3) vigoria e buone condizioni di freschezza; assenza di eziolatura.

Nelle contrattazioni e nei listini prezzi è specificato se l'altezza della pianta si intende vaso compreso o al di sopra del vaso, sempre considerando la pianta nella sua posizione naturale; salvo quelle decumbenti.

Art. 72

Trasporto - Il trasporto avviene per autocarro, treno o aereo, generalmente attrezzati con celle isotermitiche.

Le spese di trasporto sono a carico del destinatario, salvo diversa pattuizione.

Art. 73

Imballaggi - Le piante vengono imballate, sia fasciate con carta neutra o polietilene e/o confezionate in ceste di vimini o cartone, sia confezionate in contenitori di materiale plastico stampato recante gli alloggiamenti per i vasi.

Le piante così imballate vengono caricate su autocarro, alla rinfusa o mediante utilizzazione di appositi ripiani. Piccole partite vengono anche spedite per ferrovia o corriere.

Reclami - Le contestazioni vengono fatte a mezzo lettera raccomandata entro le 24 ore dal ricevimento della merce.

Bulbi, rizomi, tuberi

Art. 74

Contrattazioni - I bulbi, rizomi e i tuberi vengono generalmente contrattati ad unità salvo l'Alstroemeria (ed alcune varietà pregiate di Freesia) per i quali il prezzo viene pattuito in ragione di ogni mq. coltivato.

Art. 75

Reclami - Eventuali reclami per difetti di qualità e/o quantità avvengono in contraddittorio fra acquirente e venditore o loro rappresentanti:

- 1) all'atto della consegna;
- 2) durante la piantagione;
- 3) all'atto della constatazione dell'anomalia, allorché si tratti di difetti di bulbi, rizomi e tuberi, manifestatisi solo dopo la piantagione o durante la fioritura o di loro cattiva maturazione o difetto di preparazione.

In questi casi, riconosciuto il difetto lamentato, la ditta fornitrice accorda all'acquirente un congruo sconto sul prezzo pattuito, o fornisce gratuitamente lo stesso numero di bulbi difettosi nella stessa campagna od in quelle successive.

La ditta fornitrice, solitamente riconosce un indennizzo, a titolo di risarcimento per il danno arrecato, anche nei casi in cui per errore vengano forniti bulbi, rizomi o tuberi di varietà diversa da quella ordinata.

Piante da vivaio, da trapianto, semi, ecc.

Art. 76

Contrattazioni - Le piante da vivaio e da trapianto sono contrattate ad unità e la consegna solitamente avviene presso il vivaio. I semi sono contrattati a peso, salvo i semi di Strelitzia Reginae che sono contrattati ad unità.

Art. 77

Reclami - Eventuali reclami per difetti di qualità e/o quantità avvengono in contraddittorio tra acquirente e venditore o loro rappresentanti:

- 1) all'atto della consegna;
- 2) durante la piantagione;
- 3) all'atto della constatazione dell'anomalia, allorché si tratti di difetti di piante o semi manifestatisi solo dopo la piantagione o durante la fioritura.

In questi casi la ditta fornitrice, riconosciuto il difetto lamentato accorda all'acquirente un congruo sconto sul prezzo pattuito, tale da coprire almeno il valore delle piante o dei semi difettosi o fornisce gratuitamente lo stesso numero di piante o la stessa quantità di semi, nella stessa stagione o in quelle successive, previo accordo con il cliente.

La ditta fornitrice solitamente riconosce un indennizzo, a titolo di risarcimento per il danno arrecato, anche nei casi in cui per errore vengano fornite piante o semi di genere o varietà diverse da quelle ordinate.

e) - PIANTE OFFICINALI

Art. 78

Lavandino - Nelle vendite a blocco (sul campo) i rischi del raccolto sono a carico del compratore.

Se la vendita è fatta a peso, tutti i rischi sono a carico del produttore.

Il lavandino deve essere venduto senza «secco» ed asciutto; nel caso fosse bagnato per cause naturali, si addiviene ad un compromesso fra compratore e venditore.

I fiori recisi vengono acquistati a partite ed al netto; il calo è a danno del compratore.

Art. 79

Distillazione - In caso di distillazione per conto terzi, i rischi per incendio, perdita, calo, sono a carico del proprietario del lavandino fino al momento in cui non viene immesso nell'alambicco.

Le operazioni relative alla rimozione ed alla bruciatura degli scarti sono a carico del distillatore.

La raccolta dell'essenza estratta viene effettuata dal proprietario del lavandino, a cui carico sono gli eventuali rischi.

La spesa per la distillazione viene rapportata ad alambicco pieno, normalmente 4-5 q.li, da pattuirsi prima della distillazione.

Art. 80

Riproduzione - Ogni coltivatore può moltiplicare a volontà le piante prese dal suo terreno.

Art. 81

Trasporto - Il trasporto del raccolto dal produttore al distillatore (se acquirente) avviene in teli, per la tara dei quali si fa una media. Il costo del trasporto è a carico del venditore.

Il trasporto dal campo al distillatoio, per la distillazione effettuata per proprio conto, è a carico del proprietario del lavandino e può essere effettuato anche alla rinfusa.

Art. 82

Fiori d'arancio amaro (Neroly Bigarada) destinato alla distillazione

La raccolta viene effettuata generalmente nella prima quindicina del mese di maggio ed ha inizio nelle prime ore della mattinata.

Il fiore viene raccolto a mano, ben sbocciato. Sotto le piante vengono stesi teloni per la raccolta del fiore.

Alla sera, quando il raccolto è asciutto, si procede alla separazione, sempre a mano, del fiore dalle foglie e dalle altre impurità (sassi, terra, rametti, ecc.).

Il fiore viene quindi insaccato e portato al luogo di raccolta e vendita, ove viene pesato.

La ditta compratrice si reca nel luogo di raccolta stabilito e provvede alla pesatura ed al ritiro del fiore ed al trasporto alla distilleria.

La produzione viene anche venduta a blocco sulle piante. Il rischio e l'onere per la raccolta, nonché il trasporto, sono a carico dell'acquirente.

Art. 83

Modo di contrattazione - I vini si contrattano su campione in base alla loro gradazione alcolica, all'acidità volatile ed alle loro caratteristiche organolettiche.

Le contrattazioni avvengono, secondo l'uso, verbalmente.

Art. 84

Campione - Dopo l'assaggio, il compratore preleva personalmente un campione dal vino acquistato.

Il campione di cui sopra, quando non sia stato prelevato con le garanzie di legge, non può essere utilizzato in giudizio come prova.

Art. 85

Consegna - Il vino è venduto nella cantina del venditore; la consegna viene, invece, fatta sulla strada rotabile più vicina alla cantina del venditore; l'onere della consegna, ma non la relativa responsabilità, è a carico di quest'ultimo.

Art. 86

Termine per il ritiro - I termini per il ritiro debbono essere stabiliti al momento della contrattazione.

Art. 87

Termine del pagamento - Il pagamento, salvo patti contrari, s'intende che deve essere fatto a contanti al momento del ritiro e dalla pesatura della merce.

g) - UVE DA VINO

Art. 88

Contrattazione - Le uve da vino sono contrattate a peso (quintali).

Si vendono a prezzo stabilito in base al grado zuccherino all'atto della pesatura, che avviene presso il fondo del venditore al momento del ritiro della merce.

Il compratore di solito visita l'uva sul fondo, o la fa visitare da persona di sua fiducia, per stabilire la qualità della merce.

Per le uve provenienti da altre province, la visita viene effettuata sul luogo di vendita (o sul camion).

Art. 89

Requisiti della merce - La merce deve essere «mercantile», cioè in buono stato di maturazione, sana, pulita, non avariata dalla grandine, né da seccume o marciume.

L'uva fermentata non è considerata mercantile.

La merce contenuta nelle bigonce (cornude o garosci) od altro contenitore idoneo allo scopo, deve essere, per tipo, cultivars e qualità, uguale a quella in mostra alla superficie.

Art. 90

Consegna - Le uve contrattate nella vigna debbono essere dal venditore consegnate e messe a disposizione del compratore sulla strada rotabile più vicina. Per l'uva importata la consegna è effettuata sul luogo di vendita o sul camion del venditore.

L'onere della pesatura è a carico del compratore.

Le parti garantiscono reciprocamente, assumendosi i relativi oneri, di assolvere agli obblighi previsti dalla normativa in caso si tratti di vini D.O.C.

Art. 91

Verifica della merce - La verifica della merce è fatta alla consegna.

Art. 92

Pagamento - Il pagamento avviene presso il domicilio dell'acquirente per contanti al ricevimento della merce, scomputando eventuali caparre od anticipi, salvo patto contrario.

Art. 93

Perdite ed avarie - Le perdite e le avarie, che si verificano durante il trasporto delle uve prima della pesatura sono a carico del venditore, mentre quelle successive alla pesatura sono a carico del compratore.

Art. 94

Mediazione - Nell'eventualità che nella contrattazione dell'uva intervenga un mediatore, la provvigione e le modalità di pagamento della stessa dovranno essere stabilite di comune accordo tra le parti.

Cap. 3) - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) - LEGNAME COMUNE

Art. 95

Contratto - Per il tavolame, salvo diversa pattuizione, il prezzo unitario si intende a metro cubo.

Art. 96

Clausole speciali

- a) *Clausola «circa»* - La clausola «circa», riferita alla compravendita di legname in genere, anche per la consegna ripartita, dà facoltà al venditore di consegnare il 10% in più o in meno del quantitativo contrattato.
- b) *Clausola «merce collaudata»* - Quando la vendita di legnami è fatta alla condizione di «merce collaudata» s'intende che si tratta di merce vista e gradita dal compratore per quanto riguarda la qualità e la lavorazione.
- c) *Clausola «pronta spedizione»* - Il legname venduto a «pronta spedizione» per spedizioni via terra s'intende da spedirsi nei termini di venti giorni dalla data del contratto.

Art. 97

Specie di vendita

Vendita «a vagone» - Quando la vendita di legname è pattuita «a vagone», senza altra specificazione, s'intende che il venditore è tenuto a consegnare un minimo di 10 tonnellate di legname per vagone e di 20 tonnellate se, si tratta di doppioni o carri P.O.Z.

Art. 98

Modi di misurazione

- a) *Legname segato: tavole* - Le tavole di essenze resinose usualmente in commercio sono dei seguenti spessori: mm. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 60.

La larghezza minima delle tavole di essenze resinose è di cm. 16, con una media larghezza usuale da cm. 20 a cm. 24 circa.

La lunghezza minima è di m. 4.

Le tavole aventi una larghezza da cm. 8 a cm. 15, con una media da cm. 10 a cm. 12 ed una lunghezza minima di m. 3, sono dette «sottomisura».

Le tavole aventi una larghezza da cm. 8, a cm. 15 ed una lunghezza da m. 2 a m. 2,75 sono dette «cortame».

Le tavole aventi una larghezza minima di cm. 16 ed una lunghezza da m. 2 a m. 2,75 sono dette «bottolame».

La larghezza delle tavole coniche è misurata a m. 1,60 dalla base.

Lo smusso risultante da insufficiente rifilatura è bonificato ed esiste per tutta la lunghezza della tavola o per la massima parte di tale lunghezza.

- b) *Tondoni* - Per i tondoni le misure usualmente in commercio sono: lunghezza da m. 4 a m. 10 ed oltre; diametro minimo in punta cm. 20. La lunghezza si misura di dieci in dieci centimetri.

Il diametro si misura a metà lunghezza sotto la corteccia (se questa non è stata preventivamente asportata). Tale misurazione viene fatta in centimetri, arrotondando per eccesso al centimetro le frazioni superiori ai mm. 5.

Se il tronco è ovale si fa la media fra i due diametri presi insieme a metà lunghezza.

- c) *Travi squadrate «uso Trieste»* - Le travi squadrate ad ascia (cosiddette «uso Trieste») sono squadrate, all'origine, in base a misure locali, e la misura è ragguagliata in centimetri e viene stabilita all'atto dell'acquisto.

Salvo pattuizioni speciali, la cubatura si fa nelle seguenti sezioni: 9 x 9, 9 x 11, 11 x 11, 11 x 13, 13 x 13, 13 x 16, 14 x 19, 17 x 11, 19 x 24, 22 x 27, 25 x 30.

Per le travi di abete squadrate «uso Trieste», la sezione si misura dalla base del trave, con tolleranza di mm. 5 per lato.

d) *Legname segato di produzione locale* - La cubatura delle tavole in larghezza si fa prendendo la misura a metà lunghezza, compensate le eventuali irregolarità ed è a metà smusso.

La misurazione delle tavole refilate è fatta dalla parte del filo e sono ammessi dall'altra parte leggeri smussi.

Le dimensioni delle tavole sono normalmente le seguenti: lunghezza minima m. 2, larghezza minima cm. 16 misurata a metà smusso e lunghezza, spessore minimo mm. 20 con progressioni di 5 in 5 mm.

e) *Misurazione «a pollice» e «a piede lineare»* - I segati (tavole, tavolette, travi e listelli) prodotti all'origine in larghezze e spessori corrispondenti a «pollici» e lunghezze a «piedi lineari» si vendono ragguagliando le dimensioni al sistema metrico decimale e precisamente: 1 pollice = mm. 26; 1 piede = cm. 31.

Art. 99

Requisiti della merce

Qualità - Le tavole di essenze resinose sono classificate come segue:

1ª qualità: le tavole di 1ª qualità sono sane con pochi nodi sani e legati, esenti da nodi trasversali od a baffo, da spaccature e da «rosato».

2ª qualità: le tavole di 2ª qualità sono sane, con tolleranza di nodi non viziosi, le chiavi in numero non eccessivo, leggere svenature e strisce di «rosato» chiaro.

3ª qualità: appartengono a questa qualità tavole screpolate, con tracce anche vistose di «rosato» chiaro, con nodi viziosi e numerose chiavi.

4ª qualità: tavolame dotato di numerosi e grossi nodi, sia tondi che trasversali, passanti, cadenti, nonché forti tracce di «rosato» scuro, screpolature e spaccature.

Tombante: assortimento comprendente 1ª, 2ª e 3ª qualità (esclusa la 4ª) nelle proporzioni del 30% di 1ª e 2ª e del restante 70% di 3ª.

Legname segato di produzione locale - Nel legname segato di produzione locale le tavole normalmente in commercio sono non rifilate e devono essere di qualità «sana e mercantile».

Non sono mercantili le tavole non passate alla sega dai due lati e per tutta la lunghezza, le tavole con gelo, tarlo, camola, nodi marci e viziosi e difetti di fermentazione. Però se trattasi di legname pregiato (noce, castagno, ciliegio, ecc.) è sufficiente sia passato alla sega da una sola faccia e che dall'altra parte sia stato squadrato con l'ascia.

Le spaccature naturali diritte sono tollerate.

Art. 100

Consegna

Luogo e termini - In caso di spedizioni per mezzo di carri ferroviari, la consegna è fatta sul carro partenza a cura del venditore e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

Quando la merce è venduta: «Franco deposito» e «Franco stabilimento», il compratore deve provvedere, a sue spese e con i propri mezzi, al ritiro della merce; il venditore ne dovrà eseguire il carico a proprie spese.

Quando la merce è venduta «Franco deposito, stabilimento o cantiere» del compratore, il venditore deve ivi consegnare la merce su propri mezzi di trasporto fin dove arriva la strada carreggiabile, mentre il compratore deve provvedere allo scarico.

Art. 101

Verifica della merce

Termine per eventuale contestazione sulla misura - La misurazione del legno (quando non sia richiesto un perito misuratore pagato dalla parte richiedente) è fatta usualmente dal venditore ed il compratore la controlla al ricevimento, notificando le eventuali differenze entro otto giorni dalla consegna, tenendo la merce a disposizione per ulteriore verifica per un congruo periodo di tempo.

Art. 102

Tolleranza

a) *Tolleranza di quantità e lunghezza* - Per il legname in genere è in uso nelle consegne una tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo fissato o ordinato ed una tolleranza del 10% in meno per la lunghezza.

b) *Travatura segata* - Per la travatura segata a misure fisse è ammessa la tolleranza sulle sezioni di un centimetro in più o in meno, misurando la sezione reale.

Nel legname segato di produzione locale le deficienze di spessore, larghezza e lunghezza dovute a calo naturale di stagionatura sono tollerate quando non superano i mm. 5 in spessore. E' ammessa una tolleranza di lavorazione di mm. 10 in larghezza e di cm. 10 in lunghezza.

c) *Tavole* - E' ammessa una tolleranza di mm. 2 in meno sullo spessore da mm. 20 a mm. 60 senza diritto a bonifico.

d) *Tondoni* - Nella misurazione dei tondoni è ammessa una tolleranza del 5% in meno.

e) *Smusso* - Il tavolame rifilato, sia conico che parallelo, è esente da smusso.

Sono tollerati leggeri smussi, sempre che non si presentino su tutta la lunghezza della tavola. Gli smussi eccessivi o esistenti su tutta la lunghezza della tavola sono dedotti nella misurazione.

Le tavole non rifilate, di lunghezza minima di m. 4, vengono misurate a metà smusso ed a m. 1,60 dalla base.

Nelle travi, nei travetti, nelle smezzole e nei listelli è uso di tollerare uno smusso fino al massimo di 1/5 del lato maggiore.

Quando è richiesto lo spigolo vivo su tutti i quattro fili e per tutta la lunghezza del pezzo, il venditore deve essere avvertito all'atto dell'ordinazione.

Art. 103

Mediazione - La provvigione nelle compravendite di legname è dell'1,50% per forniture a vagoni o autotreni completi e del 2% per forniture di piccoli quantitativi dal deposito. Essa è dovuta dal venditore.

b) - LEGNA DA ARDERE

Art. 104

Qualità - La legna da ardere si tratta nelle seguenti qualità: legna forte (rovere, olmo, faggio, frassino, carpino, olivo, acero, quercia, acacia, ceppi di erica e di corbezzolo); legna dolce (castagno, larice, pioppo, conifere mediterranee).

Art. 105

Peso - La compravendita avviene a quintale, la pesatura si effettua sui bilici comunali e la spesa è a carico del venditore.

Art. 106

Pezzatura commerciale - Normalmente la lunghezza degli assortimenti è da m. 1 a m. 1,20 e di peso tale da poter essere trasportati a spalla.

Art. 107

Consegna - In mancanza di espressi accordi determinanti il luogo di consegna, questa avviene in strada, nel punto più vicino al luogo del venditore.

Art. 108

Pagamento - Il pagamento avviene a contanti, a consegna od a spedizione effettuata e presentazione di reversale ferroviaria.

c) - CARBONE VEGETALE

Art. 109

Contratto - Il proprietario di boschi consegna al carbonaio il bosco da tagliare e, se non viene stipulato il prezzo del taglio, il carbonaio dà in pagamento una metà del carbone ricavato; se invece viene contrattato il prezzo, il carbonaio dà una caparra all'atto della consegna del bosco e salda la differenza in vari acconti, man mano che ritira il carbone ricavato.

Il proprietario del bosco, in genere, lo cede ai carbonai per la produzione del carbone, contro pagamento di una somma da convenirsi a quintale del prodotto. Le spese per i viveri dei carbonai sono anticipate dal proprietario del bosco.

Cap. 4) PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

PESCA

Art. 110

Consegna - Il pescato viene consegnato dai produttori ai commissionari o mediatori, i quali provvedono alla vendita ai dettaglianti ai prezzi correnti sul mercato.

Art. 111

Imballaggio - L'imballaggio viene fornito dal commissionario o dal mediatore.

Art. 112

Peso - In linea di massima tutte le vendite vengono effettuate detraendo dal peso lordo la tara, in misura forfettaria. La vendita di pesce di qualità pregiata o di grosse dimensioni viene effettuata al netto.

Art. 113

Provvigione - La provvigione per le operazioni di vendita per conto del produttore è normalmente il 10%. Tale percentuale può essere ridotta dal commissionario o dal mediatore in casi particolari.

Art. 114

Pagamento - Il pagamento del pescato viene eseguito, di regola, come segue: ad Imperia a fine mese, a Sanremo settimanalmente o quindicinalmente. Per le imbarcazioni di piccole dimensioni il pagamento avviene normalmente il giorno successivo alla vendita del pescato.

Alla fine di ogni giornata, a vendita ultimata, si procede al calcolo dell'importo dell'intera partita.

Cap. 5) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 6) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) - FARINA, SEMOLA, SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE E PASTE ALIMENTARI

Art. 115

Contrattazioni

Contrattazioni - Le contrattazioni avvengono sia direttamente, sia a mezzo intermediario, su denominazione e tipo.

Doppio di commissione - Le contrattazioni avvengono normalmente sulla parola. Se la contrattazione avviene a mezzo di agente, questi può compilare un doppio di commissione, che deve contenere tutti gli estremi dell'affare, il quale resta subordinato all'approvazione del venditore.

Prezzo - Il prezzo è commisurato a Kg. Esso si riferisce al valore della merce franca nel luogo stipulato per la consegna, esclusa ogni e qualsiasi tassa. Nel caso venga richiesta quietanza, il relativo bollo è a carico del compratore.

Peso - Il peso dei colli deve essere uniforme e riconosciuto in partenza.

Art. 116

Pagamento

Modalità di pagamento - Il pagamento può avvenire «al ritiro» o «a termine»; in ogni caso su fattura.

Luogo di pagamento - Il pagamento «al ritiro» è fatto abitualmente nelle mani del venditore al suo domicilio. L'emissione di tratte sul compratore od il pagamento contro assegno, sia pure a seguito di espresse condizioni contrattuali, non modifica, agli effetti di legge, la condizione del pagamento al domicilio del venditore.

Termine di pagamento - In caso di ritardato pagamento, anche se riguardante altre forniture, oppure in caso di manifesta insolvenza del compratore, il venditore può sospendere o postergare le spedizioni e le consegne o chiedere il pagamento alla consegna. In ogni caso possono essere addebitati gli interessi di mora al tasso corrente.

Mediazione nelle farine - La provvigione è dovuta soltanto dal venditore.

Art. 117

Quantità

Unità di misura - La quantità della merce venduta è espressa in quintali, relativamente ai prodotti e sottoprodotti venduti a sacchi ed alla rinfusa. La pasta è venduta in confezioni da Kg. o frazioni di Kg.

Tolleranza a favore del venditore - Soltanto nelle vendite fatte con la clausola «circa» è ammessa una tolleranza a favore del venditore fino al 2% in più o in meno della quantità contrattata. In tutti gli altri casi la quantità contrattata deve essere esattamente consegnata.

Tolleranza per cali di peso - Per i prodotti e sottoprodotti del grano, in quanto corpi igroscopici, è tollerato un calo di peso, in conseguenza della diminuzione di umidità.

Art. 118

Qualità

Vendita su denominazione - La merce venduta su denominazione deve corrispondere al tipo o alla marca di normale produzione del venditore.

Campioni - Quando la vendita si effettua su campione, quest'ultimo viene solitamente diviso in due parti; se la vendita è fatta a mezzo rappresentante, una parte è consegnata al compratore, l'altra è trattenuta dal rappresentante; se la vendita è fatta direttamente, la metà trattenuta dal venditore viene suggellata dal compratore.

Vendita su campione reale - La merce consegnata deve essere conforme al campione in base al quale la vendita è stata perfezionata.

Vendita su campione tipo - La merce trattata su campione tipo può corrispondere ad esso in modo approssimativo. Si adotta generalmente questo sistema di campionamento per merci di tipo facilmente variabile, a cagione della natura stessa della loro produzione. Tuttavia la merce consegnata deve corrispondere in linea di massima al campione tipo, con una tolleranza a favore del venditore, che non superi l'1 % del valore della merce stessa.

Stabilimento o località di produzione - Se le parti contraenti hanno espressamente convenuto sul doppio di commissione lo stabilimento o la località di produzione, il venditore è tenuto a consegnare la merce dello stabilimento e del luogo di produzione pattuiti.

Art. 119

Consegna

Consegna - La consegna della merce è convenuta all'atto della contrattazione. Essa può essere «immediata», «pronta» oppure «differita» entro un termine fissato, oppure «ripartita» nel corso di più periodi successivi.

In mancanza di diversa designazione, la consegna si intende sempre «pronta».

Consegna immediata e pronta in imballaggi del venditore - La consegna «immediata» deve essere fatta nel luogo stabilito dal contratto entro cinque giorni al massimo e quella «pronta» entro otto giorni (esclusi i festivi e i non lavorativi), a partire dal giorno successivo alla conclusione del contratto medesimo.

Consegna differita - Consegna ripartita - Le date delle consegne «differite» o «ripartite» possono essere stabilite con accordo verbale. Le consegne della merce devono, in questi casi, essere effettuate nei giorni stabiliti.

Consegne ripartite in imballaggi del venditore - Quando ci si accorda per «consegna entro un dato mese», senza fissare termini precisi, la consegna avviene a piacere del venditore nel corso del mese indicato, con un preavviso di almeno 48 ore. Il venditore ha il diritto di pretendere dal compratore le disposizioni per la spedizione, anche entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello della consegna. Mancando le disposizioni, malgrado la richiesta, il venditore può mettere in mora il compratore per l'esecuzione del contratto.

La clausola «consegna a richiesta del compratore» significa che questi si riserva il diritto di ritirare la merce a suo piacimento. In tal caso, salvo contraria pattuizione, i termini di consegna decorrono dal giorno in cui vennero impartite le necessarie disposizioni e sono i medesimi previsti per la consegna «pronta».

Ritardi nei termini di consegna - I termini di consegna debbono essere rispettati. Il ritardo nella consegna della merce da parte del venditore non dà, però, diritto al compratore di ritenere senz'altro risolto il contratto o di rifiutare la merce, salvo che quest'ultimo abbia tempestivamente provveduto alla «messa in mora» del venditore, concedendo un ulteriore termine di 48 ore per l'esecuzione del contratto. Scaduto anche quest'ultimo termine, spetta alla parte adempiente il diritto al risarcimento degli eventuali danni, salvo che la ritardata consegna non sia giustificata da forza maggiore o da provata mancanza di mezzi di trasporto.

Quando il compratore ritardi nel dare disposizioni per la spedizione della merce acquistata, compete l'obbligo al venditore della «messa in mora» del compratore nei modi anzidetti, prima di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto nelle disposizioni relative alla mancata esecuzione di esso.

Consegna franco vagone - La merce venduta franco vagone partenza si intende resa sul vagone alla stazione convenuta. Il venditore dovrà curarne il perfetto carico, nonché tutte le operazioni inerenti alla partenza.

Spese di carico sul vagone - La spesa fatta per caricare la merce da carro a vagone, nella stazione di partenza, è pagata dal compratore se la merce fu venduta «franco stazione» e dal venditore se la merce fu venduta «franco vagone».

Art. 120

Ricevimento

Ricevimento in peso e qualità - Il ricevimento della merce in peso e qualità avviene nel luogo stabilito per la consegna.

Rischi di viaggio - La merce viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche quando sia stata spedita in «porto affrancato», salvo nel caso di consegna eseguita a mezzo carri del venditore al domicilio del compratore.

Cautele per reclami - Qualora il compratore ritenga di dover imputare a fatto o colpa del venditore gli eventuali cali od avarie della merce, riscontrati all'arrivo, è tenuto a farlo constatare ufficialmente dal vettore (ferrovie, ecc.) con apposito verbale da quest'ultimo firmato nei modi voluti dai vigenti regolamenti o nelle forme stabilite dalla legge.

Obbligo di ritiro della merce - Il compratore è tenuto in ogni caso a prendere consegna della merce, nell'interesse della stessa ed a scanso di spese di giacenza.

Differenza di qualità e peso - Nei casi di differenza di qualità tra la merce contrattata e quella ricevuta, il compratore ne dà comunicazione al venditore, od al suo rappresentante, o all'incaricato della consegna, non appena ricevuta la merce o, al massimo, entro le successive 48 ore, trattenendone una parte, comunque non inferiore al 20% e non manomessa, a disposizione del venditore per l'eventuale verifica.

L'ammancato peso è segnalato immediatamente dal compratore al ricevimento della merce o all'incaricato della consegna, se questa avviene a domicilio, o telegraficamente nei casi di consegna a mezzo ferrovia. Non sono riconosciuti i reclami ritardati.

Art. 121

Imballaggi

Tele o sacchi - Le contrattazioni delle farine, semole e sottoprodotti in sacchi, avvengono generalmente in «tele o carta per merce», peso lordo.

Le tele per le semole sono generalmente tipo cotone buone e adatte all'uso a cui sono destinate. Le tele per i sottoprodotti sono, in linea generale, del tipo «moggia» sane e adatte all'uso a cui sono destinate.

Imballaggi per le farine - Il confezionamento per la farina avviene in sacchi di carta.

Peso uniforme in sacchi - Il peso uniforme delle farine e semole in sacchi è di kg. 5, 10, 25, 50 netti.

Per i sottoprodotti il peso uniforme si intende di 10,25, 50 kg netti. Per partite di farine, semole e sottoprodotti, il peso dei sacchi deve essere uniforme.

Imballaggi della pasta - La pasta è comunemente venduta in astucci di cartoncino, in sacchetti di carta o di trasparente.

Pasta in pacchi - Il peso della pasta presentata in sacchetti di «trasparente» (da 250 grammi, mezzo chilo, un chilo e multipli) è al netto dell'imballo. Generalmente i singoli pacchi sono contenuti in imballaggi della capienza di 3, 5, 12 chili complessivi, imballaggi esclusi.

Art. 122

Mancata esecuzione del contratto - Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inadempimento del contratto o di parte di esso, darà luogo, per la parte non eseguita, alla risoluzione del contratto e il danno verrà calcolato sul mancato utile e sulle spese derivanti dall'inadempimento del contratto, in relazione al prezzo corrente di listino del venditore.

E' considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito o si trovasse in moratoria o convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o preventivo o comunque fosse notoriamente in stato di cessazione dei pagamenti.

L'altro contraente ha, in tali casi, la facoltà di procedere immediatamente al riacquisto, od alla rivendita, oppure alla determinazione del prezzo di realizzazione in base a quello corrente, delle partite di merce oggetto del contratto, ivi comprese quelle relative a merce già spedita ma non ancora fatturata al prodursi di tali situazioni; egli avrà diritto inoltre al risarcimento del danno od alla insinuazione del relativo credito nella liquidazione o nel fallimento, per le eventuali perdite che ne fossero derivate, mentre dovrà rendere conto degli utili, col diritto di compensarli con le perdite.

b) - PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Art. 123

«Pane scuro» o «di montagna» - Oltre alle diverse qualità di pane previste dalla legge, viene messo in commercio il «pane scuro» o «di montagna». Esso è preparato da farina bianca, ottenuta con l'antico sistema di macinazione tra macine di pietra (palmenti), che polverizzano in parte anche il germe. Per la presenza delle ossidasi del germe durante la lunga lievitazione (lievito acido), il pane inscurisce a seguito di un processo di ossidazione.

c) - ZUCCHERO

Art. 124

Modi e forme di contrattazione - L'ordinazione viene effettuata dal commerciante grossista o dettagliante, agli agenti o depositari dei produttori. La richiesta del compratore è verbale o scritta.

Art. 125

Clausole speciali, usuali di contrattazione e loro significato e portata - Non esistono clausole speciali nella contrattazione dello zucchero; si usa però vendere franco stazione destino; su richiesta del compratore si accorda la consegna franco zuccherificio su autocarro del compratore, al quale viene riconosciuto un rimborso di una quota trasporto determinata dalla Cassa Conguaglio Zucchero.

Art. 126

Unità base di contrattazione - L'unità base di contrattazione è il quintale.

Imballaggi - La merce sfusa è confezionata in sacchi di carta da 50 kg netti. Lo zucchero, in astucci di cartoni o sacchetti di carta da 1 kg e 2 kg, è contenuto rispettivamente in cartoni da 10 e 20 kg..

Art. 127

Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza - Nelle vendite su piazza, effettuate da grossisti, la consegna si intende, salvo patto contrario, pronta e franco domicilio del committente.

Nelle vendite fuori piazza s'intende pronta franco stazione partenza o magazzino (entro 2/8 giorni dalla commissione).

Negli acquisti dagli zuccherifici, in cui la merce è spedita per ferrovia, la consegna è fatta franco stazione destino; invece negli acquisti dagli zuccherifici in cui la merce è spedita con mezzo gommatto la consegna è fatta franco partenza ed il trasporto è a carico dell'acquirente. Il venditore riconosce una quota trasporto pari all'incidenza del costo del trasporto ferroviario.

Art. 128

Verifica del peso e della qualità – Le verifiche si eseguono all'atto della consegna nelle vendite su piazza; per quelle fuori viene assunto, salvo prova contraria, il peso riportato sulla bolla di accompagnamento. Il sigillo di chiusura e l'integrità della cucitura del sacco fanno presumere la qualità e il peso annunciato.

Art. 129

Cali e tolleranze – Non sono ammessi cali, né limiti di tolleranza.

Art. 130

Pagamento – Negli acquisti dai produttori, il pagamento è anticipato sia per valuta che per imposta; nella vendita fra grossisti e dettaglianti su piazza, avviene alla consegna ed in quelle fuori piazza è anticipato o alla consegna.

d) - OLIO DI OLIVA

Art. 131

Le contrattazioni degli oli di oliva avvengono secondo la classificazione comunitaria in vigore come da allegata tabella (vedere Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 – G.U. Comunità Europee L 201 del 26 luglio 2001) :

1. OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) *Olio extra vergine di oliva*

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) *Olio di oliva vergine*

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) *Olio di oliva lampante*

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. OLIO DI SANSO DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. OLIO DI SANSO DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. OLIO DI SANSO DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

Consegna della merce

a) La consegna della merce si effettua in contraddittorio fra venditore e compratore, ovvero fra i rappresentanti di essi, e consiste nel riconoscimento della qualità e prelievo dei campioni, se il

compratore lo richieda, e nella pesatura della merce. Qualora il campione rappresentativo della vendita sia unico e venga rilasciato al compratore, esso fa fede come se fosse suggellato.

b) Per affari relativi a merce esistente nella provincia, la consegna viene effettuata nel magazzino del venditore, purché non si tratti di frantoiani, per i quali la pesatura e la verifica della qualità dell'olio da loro venduta si effettua nel magazzino del compratore, se anche questi è ubicato in provincia. Quando si tratti di merce proveniente da fuori provincia, o dall'estero per via di terra o di mare, tutte le operazioni di cui sopra - nessuna esclusa - vengono effettuate nel magazzino del compratore.

c) Per merce «resa bocca pila», s'intende che la merce deve essere consegnata dove si trova, secondo dichiarazioni del venditore da farsi al momento del contratto, o, in mancanza di esplicita dichiarazione contraria, presso i magazzini del venditore stesso.

Nelle vendite di merce «resa bocca pila», le spese per l'estrazione dell'olio e per il riempimento dei fusti sono a carico del compratore.

d) Per la merce «resa sul carro» (autobotte, autotreno, vagone o cisterna ferroviaria), il compratore è tenuto ad approntare il mezzo di trasporto sul luogo dove la merce è depositata o sul luogo di consegna stabilito.

e) Per merce venduta «resa bocca di pila» la qualità si intende quella esistente prima del pompaggio della stessa e le spese relative all'operazione sono a carico del ricevitore della merce. Nel caso in cui la merce è venduta «franco su autobotte» o «cisterna ferroviaria» il controllo dell'idoneità dei contenitori sui mezzi di trasporto è a cura del venditore come altresì le spese sostenute per il pompaggio.

Art. 132

Termini di consegna - Per gli affari relativi a merce esistente in provincia o da consegnare in provincia con la dicitura «consegna pronta», «ritiro pronto» o «spedizione pronta», si intende che la merce deve essere consegnata, ritirata o spedita entro i quindici giorni successivi a quello della conclusione del contratto ed entro i ventun giorni per gli affari relativi a merce esistente fuori provincia o da spedire fuori provincia.

Per «consegna entro un dato termine» s'intende che è lasciata al venditore la facoltà di stabilire il giorno di consegna, sempre, s'intende, nel rispetto del termine pattuito.

Invece per «ritiro entro un determinato termine», è il compratore che sceglie il giorno del ritiro, sempre nel rispetto del termine pattuito.

Nell'un caso e nell'altro, per contrattazioni in provincia, deve essere dato un preavviso di almeno 48 ore, mentre per le contrattazioni fuori provincia il preavviso deve essere di almeno cinque giorni lavorativi.

Con la dicitura «consegna immediata», «ritiro immediato», «spedizione immediata», qualora si tratti di affari relativi a merce esistente in provincia e da consegnare in provincia, s'intende che la merce deve essere consegnata, ritirata o spedita entro i tre giorni successivi a quello della conclusione del contratto.

Per gli affari relativi a merce esistente fuori provincia o da spedire fuori provincia, il termine di cui sopra è elevato a cinque giorni lavorativi.

Questi limiti non si applicano alle contrattazioni di oli contenuti in confezioni di piccola capacità (inferiori ai 25 Kg.).

Se il trasporto della merce deve effettuarsi per via mare, qualunque sia il porto d'imbarco, la dicitura «imbarco pronto» equivale ad imbarco nei 21 giorni.

Con la dicitura «imbarco immediato» s'intende che l'imbarco della merce deve farsi col primo vettore utile.

Nel caso che il primo vapore utile ritardasse oltre i 21 giorni dalla data della conclusione del contratto, il compratore ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto stesso.

La dicitura «spedizione nella quindicina» o «nel mese» significa che la spedizione deve effettuarsi inderogabilmente nella quindicina o nel mese indicato.

Nei casi di merce consegnata a mezzo autobotte, il venditore o il compratore, rispettivamente per la vendita franco partenza o franco destino, è tenuto ad effettuare le operazioni di carico o di scarico delle autobotti entro 8 ore lavorative dall'arrivo del mezzo.

Nel caso di merce consegnata a mezzo cisterna ferroviaria privata, il venditore o il compratore, rispettivamente nei casi di vendita franco partenza o franco destino, sono tenuti a spedire le cisterne piene o a ritornare le cisterne vuote entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello dell'arrivo del mezzo.

Quando la cisterna ferroviaria anche privata è fornita dal compratore, questi deve farla partire entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.

Nei contratti nei quali viene posta la condizione «cisterna da fornirsi dal venditore», il noleggio eventuale è sempre a carico del venditore medesimo.

Quando si vende con la clausola «cisterne Ferrovie dello Stato», si osservano tempi e modalità previsti dai regolamenti ferroviari in materia.

Art. 133

Termini di pagamento

a) Per pagamento «a contanti» od «a pronta cassa» s'intende che il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo la consegna della merce, a presentazione della fattura.

b) Per il pagamento a «bocca di pila» o «a consegna della merce» o «cassa fulminante» o «sulla botte», s'intende che il pagamento deve essere effettuato all'atto della consegna della merce.

Art. 134

Usi nella mediazione - Sulle piazze della provincia, il mediatore in oli d'oliva e sottoprodotti, esteri e nazionali, viene esercitato anche per mandato verbale o mediante scambi di telegrammi o semplici lettere, senza alcun mandato legale o registrato ed i contratti di compravendita si perfezionano, fra le parti contraenti, con la sola firma del mediatore - regolarmente iscritto all'Albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - che attesta in tal modo l'incontro dei consensi.

Art. 135

Competenze d'uso ai mediatori - Per gli affari trattati in provincia ed in Liguria vengono corrisposte al mediatore le seguenti provvigioni:

- dal venditore Euro 1,00 al quintale per gli oli raffinati ed oli vergini;
- dal compratore Euro 1,00 al quintale per gli oli di produzione nostrana, esclusi i raffinati, Euro 0,25 a quintale per gli oli di produzione nazionale, Euro 0,25 a quintale per la merce estera.

Le provvigioni sopraindicate si intendono corrisposte indipendentemente dal quantitativo.

Art. 136

Onorari a periti in controversie stragiudiziali di qualsiasi genere - Gli onorari del perito sono pagati dalla parte soccombente.

Art. 137

Tolleranza sulla quantità spedita rispetto alla contrattata - Il venditore può imbarcare o spedire il 5% in più o in meno rispetto alla quantità pattuita.

In tal caso le polizze di carico ed i documenti di spedizione dovranno riferirsi alla quantità effettiva imbarcata o spedita.

USI SPECIALI PER IL COMMERCIO
DEGLI OLI LAMPANTI DI OLIVA

Art. 138

Contratto tipo - Le contrattazioni di olio d'oliva lampante si fanno in base al seguente contratto-tipo:

«Col presente contratto fatto in duplice originale, si determina e conviene quanto segue:

Venditore: il Sig.
vende per il tramite del
Mediatore: Sig.
al
Compratore: Sig.
Quantità: la quantità di¹
Qualità: olio d'oliva lampante di pressione, di produzione esente da oli
estranei conforme alle norme CEE
Acidità: base gradi massimo reversibilità reciproca 1% per
grado o frazione di grado in più o in meno della base²
Acqua e
impurità: da calcolare in etere di petrolio; tollerate se il loro peso complessivo non sarà
superiore allo 0,50%; se la tolleranza sarà superata, l'eccedenza sarà addebitata al
venditore integralmente sino all'1%, in ragione dell'1,50% oltre l'1%³

¹ Se la quantità contratta è indicata con due numeri, ad es. q.li 170/175, s'intende che essa non potrà essere inferiore al minore né superiore al maggiore; se la quantità contrattata non è specificata, ma indicata con i termini «una cisterna» o «una autobotte», s'intende rispettivamente che la quantità sarà di q.li 280/300. Se la quantità supera il massimo di cui sopra o è inferiore al minimo, è in facoltà del compratore di rifiutare l'eccedenza o di esigere, sia per l'eccedenza sia per la deficienza, l'abbuono della differenza di prezzo risultante dalle mercuriali della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Imperia nel giorno di arrivo della merce. Il venditore può consegnare il 5% in più o in meno della quantità venduta, con o senza clausola «circa».

² I limiti consuetudinari delle acidità contrattate sono i seguenti: base 3 massimo 5; base 5 massimo 8; base 10 massimo 12, e deve intendersi che qualora sia stata indicata la sola base, l'acidità massima sarà rispettivamente 5, 8, 12. Oltre i predetti limiti, i lampanti vengono comunemente trattati su campioni. La «riversibilità», anche se non viene indicata in contratto, s'intende, per le suddette acidità consuetudinarie, dell'1%, reciproca per grado o frazione di grado. Se è stata pattuita anziché un'acidità base, un'acidità massima, nessuna «riversibilità» è dovuta al venditore per le eventuali differenze in meno. Il compratore, sia in questo caso, sia in quello in cui sia stata pattuita l'acidità base ed una massima, ha la facoltà di rifiutare la merce, quando questa ecceda il massimo, oppure di trattenerla, addebitando al venditore una «riversibilità» in ragione dell'1,50% fino a 2 gradi in più della massima, ed oltre del 2%.

³ Il compratore ha la facoltà di rifiutare la merce, qualora l'impurità superasse il 3% o di accettarla, addebitando al venditore l'eccedenza in ragione del doppio.

Prezzo: merce resa in oltre I.V.A.⁴
Verifica merce: i pesi lordi, le tare, l'acidità, l'acqua e le impurità verranno constatate all'arrivo della merce salvo diversa pattuizione.⁵
Consegna:⁶
Pagamento: sulla base del 90% (100% per merce proveniente dall'Estero) alla consegna dei documenti al mezzo banca: saldo dopo verifica pesi e analisi all'arrivo, entro i 15 giorni successivi, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti.⁷

ANALISI

Art. 139

Per le contrattazioni nazionali ed estere, ove accettato, le analisi arbitrali che si rendessero necessarie dovranno essere effettuate dal Laboratorio d'Igiene e Profilassi di Imperia, o dal Laboratorio Oli e Grassi di Milano, o dal Laboratorio Associazione Granaria di Milano, con esito vincolante. Le spese relative verranno sostenute dalla parte soccombente.

In caso di analisi diverse da quelle arbitrali, le spese relative verranno ripartite in parti eguali tra le parti contraenti.

USI SPECIALI PER IL COMMERCIO DEGLI OLI ESTRATTI CON SOLVENTI DESTINATI ALLA RAFFINAZIONE

Art. 140

Contrattazioni per oli di sansa vergine di oliva estratti con benzina o esano - Nelle contrattazioni relative ad oli estratti con benzina o esano devono essere bene specificati:

- 1) La materia prima dalla quale derivano deve presentare acidità naturale e deve essere indicata la campagna di produzione (annata).
- 2) Il solvente usato per l'estrazione.

⁴ Se non viene fatto riferimento all'I.V.A. il prezzo si intende sempre più I.V.A. Nel caso di prezzo «ivato» o «I.V.A. compresa» la clausola dovrà essere espressamente indicata nel contratto.

⁵ Nel caso in cui la merce venga venduta CIF, costo e nolo o FOB varranno le regole internazionali relative a questi tipi di contratti, fatta salva la diversa pattuizione tra le parti contraenti.

Il venditore dovrà compilare la fattura provvisoria basandosi sull'acidità effettiva dell'olio consegnato in modo che il 5% o il 10% rimanga libero come garanzia della liquidazione definitiva. Nelle contrattazioni con l'Estero, l'acidità e l'impurità di origine devono essere comprovate da un certificato di analisi, rilasciato da un laboratorio riconosciuto ed accettato dalle parti.

⁶ Qualora non sia diversamente indicato, la consegna si intenderà «pronta».

⁷ Per tutto quanto non è stato espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento agli usi e alle consuetudini raccolti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Imperia.

Per olio denominato estratto alla benzina o all'esano, si deve intendere un olio estratto totalmente dalle sanse vergini di oliva a mezzo dei solventi sopra indicati.

3) L'olio viene contrattato nel modo seguente:

- acidità base 5 massimo 10
- acidità base 10 massimo 15

e via dicendo di 5° in 5° sino ad un massimo di 45°.

La reversibilità è del 2% per grado o frazione di grado in proporzione ed è reciproca.

Se l'acidità supera quella massima contrattata, la merce può essere rifiutata o accettata dal compratore con specifica contrattazione della reversibilità.

Le contrattazioni possono avvenire anche indicando una acidità massima (sempre entro il limite dei 45°) oltre la quale il compratore ha il diritto di rifiutare la merce o di contrattarne la reversibilità eventuale. Al di sotto del massimo nulla è dovuto al venditore.

4) Le impurità e umidità tollerate sono dell'1%; oltre l'1% e fino al 3% le impurità eccedenti saranno defalcate in ragione dell'1%. Oltre il limite del 3% il compratore ha facoltà di rifiutare la merce o di contrattarne la reversibilità.

5) L'impurità secca deve essere determinata in etere di petrolio a freddo, secondo le norme N.G.D..

6) Per gli oli contrattati come neutralizzati con soda, i saponi ancora presenti vengono a far parte dell'impurità e come questa trattati.

7) Il colore deve essere verde o giallo, non deve presentare toni rossi e non deve comunque presentare processi di ossidazione.

Art. 141

Contrattazione per gli oli di sansa di olive estratti con benzina o esano neutralizzati o parzialmente neutralizzati – Al di là del prezzo di base valgono le stesse regole riportate all'art. 140, tenendo comunque presente che i saponi ancora presenti vengono a far parte delle impurità e come queste trattati.

Art. 142

Contrattazioni per oli di sansa vergine di oliva estratti con solventi, esclusi benzina ed esano - Nelle contrattazioni relative ad oli estratti con solvente (esclusi benzina ed esano) devono essere bene specificati:

1) La materia prima dalla quale derivano deve presentare acidità naturale e deve essere indicata la campagna di produzione (annata).

2) Il solvente usato per l'estrazione (solfuro di carbonio, trielina ed altri solventi).

3) L'olio viene contrattato nel modo seguente:

- acidità base 5 massimo 10
- acidità base 10 massimo 15

e via dicendo di 5° in 5° sino ad un massimo di 30°.

La reversibilità è del 2% per grado o frazione di grado in proporzione ed è reciproca.

Se l'acidità supera quella massima contrattata, la merce può essere rifiutata o accettata dal compratore con specifica contrattazione della reversibilità.

Le contrattazioni possono avvenire anche indicando una acidità massima (sempre entro il limite dei 30°) oltre la quale il compratore ha il diritto di rifiutare la merce o di contrattarne la reversibilità eventuale. Al di sotto del massimo nulla è dovuto al venditore.

4) Le impurità e umidità tollerate sono del 3%; oltre il 3% e fino al 5% le umidità ed impurità eccedenti saranno defalcate in ragione dell'1%; quando l'impurità e l'umidità superano il 5% è in facoltà del compratore di rifiutare la merce o accordarsi sulla deduzione di una percentuale superiore. La merce può essere rifiutata dal compratore quando gli ossiacidi superino la percentuale del 5%.

5) L'impurità secca deve essere determinata in etere di petrolio a freddo, secondo le norme N.G.D..

6) Il colore deve essere verde o giallo, non deve presentare toni rossi e non deve comunque presentare processi di ossidazione.

Art. 143

Contrattazione per oli estratti con solventi da terra, carta da filtro, stracci, ecc. – Nel caso di contrattazioni di oli così estratti, purché qualitativamente conformi alle caratteristiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91, valgono le regole di contrattazione per gli oli estratti con solventi di cui agli articoli precedenti.

USI PER IL COMMERCIO DEGLI OLI D'OLIVA

Art. 144

Contrattazioni - Nelle contrattazioni di oli d'oliva «mangiabili», l'impurità non potrà, comunque, superare lo 0,20%.

MATERIE GRASSE E SOTTOPRODOTTI DELLA RAFFINAZIONE

Art. 145

Contrattazioni

1) Si intendono commercialmente per «paste bianche» quelle derivanti dalla neutralizzazione di oli lampanti, anche se il colore sarà più o meno verdolino; per «paste verdi» quelle che derivano dalla neutralizzazione con soda degli oli estratti con solvente.

Le paste, sia bianche che verdi, devono essere leali e mercantili.

Sono tuttavia tollerate le impurità secche contenute nei lampanti.

2) Il prezzo contrattato s'intende sempre per Kg di materia grassa netta.

- 3) Le liquidazioni provvisorie in attesa di analisi devono essere fatte calcolando il 50% di materie grasse sul peso della pasta.
- 4) L'analisi delle materie grasse deve essere fatta usando come solvente l'etere di petrolio.
- 5) Il campionamento della pasta deve essere praticato con sonda marsigliese, prelevando da ogni recipiente una quantità proporzionale al quantitativo in esso contenuto.
- 6) Per le oleine l'acidità libera non deve essere superiore all'85%, mentre l'impurità secca e l'umidità sono sempre tollerate nel limite del 3% e valgono le norme comuni agli oli estratti.
I saponi eventualmente presenti, determinati col metodo di analisi in acetone, sono dedotti completamente come se si trattasse di impurità.
- 7) Gli acidi grassi distillati di oliva vengono normalmente contrattati su campioni tipo, e non potranno avere un'impurità superiore all'1% all'analisi con etere di petrolio.
L'acidità non dovrà essere inferiore al 96%.
- 8) Il venditore ha diritto di praticare il campionamento dei distillati prima della immissione della merce nel recipiente di consegna, che di solito viene fornito dal compratore.
- 9) Le paste, le oleine e i distillati s'intendono di oliva; qualora siano di altra natura, ciò deve essere precisato. Valgono, comunque, anche in questi casi, gli usi e le norme vigenti per i sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva.

OLIO DI SEMI

Art. 146

Non esistendo usi locali particolari, vigono le norme contenute nel contratto tipo dell'Associazione del Commercio dei Cereali e dei Semi di Milano.

e) - SUCCHI DI FRUTTA E BEVANDE ANALCOLICHE

Art. 147

Succhi naturali concentrati di frutta - Sono venduti in imballaggio gratuito in latta da 200 cc., 1 litro, 5 litri, in vetro da litri 1,2, o bottigliette o lattine da 125, 200, 700 cc.

Art. 148

Bevande analcoliche - Sono vendute in bottiglie di vetro, rispettivamente da 200 cc, e da 1000 cc, in lattine da 200 cc, in bottiglie di plastica «PVC» da 1,5/2 litri.

Il vetro a perdere è imballato in cartoni.

Cap. 7) - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 8) - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 9) PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 10) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 11) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 12) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE

a) PRODOTTI TIPOGRAFICI

Art. 149

Condizioni delle offerte - Le offerte scritte, i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell'industria grafica, sono gratuiti ed a carico dell'azienda offerente.

I preventivi e le offerte accompagnate da progetto di esecuzione di lavoro quando questo progetto è espressamente richiesto dal committente, ed altresì da disegni, da pagine di saggio, da bozzetti, da composizioni di prova od altro, sono a carico del committente.

Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare in precedenza il definitivo numero di pagine viene fatto in lire per sedicesimo.

I prezzi segnati sui preventivi, salvo diverso accordo, non impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati per più di quindici giorni e si intendono fatti:

- a) per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- b) per originali per la stampa dattiloscritti su una sola facciata del foglio ben distinti e ordinati;
- c) per originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi tracciati o indicati nelle loro proporzioni di testo e di spazio dando diritto al committente al ritiro di una sola copia delle prime bozze in colonna e delle seconde bozze impaginate.

Non si intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a) le bozze in colonna e le bozze impaginate oltre la prima copia, che è compresa nel preventivo;
- b) il maggior costo per lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguite in ore straordinarie;
- c) le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, gli scritti che siano poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione, in condizioni adatte alla regolare lavorazione.

Art. 150

Imballaggio - Le spese di imballaggio sono a carico della tipografia, purché lo stesso rientri nelle norme usuali di imballaggio, ed è a carico del committente qualora sia richiesto di tipo, forma, ecc. particolari.

Art. 151

Quantitativo di stampa - I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza del 10% (dieci per cento) in più o in meno.

Il committente sarà tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata.

Art. 152

Spese e rischi di trasporto - La vendita viene effettuata franco domicilio dell'azienda tipografica e, se deve essere spedita fuori sede, le spese di trasporto sono a carico del committente e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

Art. 153

Pagamento - I pagamenti devono essere fatti all'azienda grafica, sia direttamente che a mezzo di suoi agenti, se a ciò autorizzati.

Art. 154

Reclami - I reclami da parte del committente sono validi se fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce, quando si tratti di vizi riconoscibili.

Art. 155

Modificazione della commissione - Iniziato il lavoro di composizione, di riproduzione litografica, di produzione fotomeccanica, di incisione, sono a carico del committente le spese relative ad eventuali modifiche.

Per ogni lavoro litografico o tipografico a colori essendo esso da riproduzione di bozzetto, disegno o dipinto precedentemente approvato, le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modificazione, intendendosi le prove o bozze presentate solo per l'approvazione della tonalità del colore.

Le spese per le modificazioni al testo delle composizioni tipografiche, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, la variazione della disposizione del testo, della giustezza e

della impaginazione, le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate, sono a carico del committente.

L'azienda grafica cartotecnica e trasformatrice della carta ha diritto ad una quantità di fogli di scarto variabili da uno a cinque fogli per ogni cento e per tiratura a seconda della quantità del lavoro.

Art. 156

Termini di consegna - Se non è stato determinato in modo preciso il termine di consegna, questo si intende approssimativo e suscettibile di prorogarsi pari ad un periodo corrispondente alle eventuali sospensioni di lavoro provocate sia da forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice) sia di ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, bozze o prove di stampa non imputabili all'azienda grafica, cartotecnica e trasformatrice della carta.

Art. 157

Copie - Le spese per le copie che - per disposizione di legge o di regolamento - debbono essere consegnate a Enti o Autorità, sono a carico del committente, a meno che le copie stampate in esuberanza dall'azienda grafica per garantirsi dagli scarti di lavorazione non siano utilizzabili per la consegna delle copie d'obbligo a carico di quest'ultimo.

Art. 158

Diritto di riproduzione - Il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno o fotografia, sia in nero che a colori, di ogni confezione resta riservato all'Azienda grafica che lo ha creato.

Art. 159

Proprietà artistica - Qualora non siano espressamente fatturati al committente, l'Azienda grafica conserva la proprietà artistica di ogni sua creazione (bozzetti, modello o stile di composizione grafica, fotografia, fotocolore, modello di confezioni, ecc.).

La consegna del prodotto al committente non implica la cessione del diritto di proprietà artistica.

Art. 160

Incisioni e clichés - I clichés per la stampa tipografica ed i fotolito per la stampa offset sono a carico del committente, del quale rimangono di proprietà se eseguiti da disegni o fotografie fornite dal committente e purché siano a questi fatturati espressamente.

Le spese per gli eventuali ritocchi alle stesse fotografie e disegni, sono a carico del committente.

Sono sempre di proprietà dell'Azienda grafica le piastre litografiche, gli zinghi ed altro materiale inerente il lavoro commesso.

L'Azienda non è tenuta a conservare materiale inerente lavori eseguiti e già consegnati.

Art. 161

Stampa periodica - Salvo espresse pattuizioni in deroga, i giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con il reciproco impegno di regolare pubblicazione per tutta la durata dell'anno solare in corso, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta due mesi prima della scadenza del contratto.

Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche, la pubblicità (e come tale si considera quella costituita da stereotipie o da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni) sono stereotipate o incise a carico del committente.

Nei giornali e nella stampa periodica le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del normale e tutte quelle varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte.

Art. 162

Sospensione di un lavoro - Quando, per causa del cliente, il lavoro debba essere sospeso per un periodo superiore ai 30 giorni, lo stampatore ha la facoltà di annullare la composizione fatturando e pretendendo il pagamento di quanto ha eseguito e della rimanenza della carta destinata al lavoro commesso, la quale resta a disposizione del cliente.

Cap. 13) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 14) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 15) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 16) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

a) - ESSENZE

Art. 163

Le essenze normalmente vengono vendute in contenitori di plastica o alluminio di varie misure per quantitativi superiori ai 25 litri, o in fusti vetrificati da 50, 100, 200 kg.

Il venditore invia all'acquirente un campione sigillato conforme alla partita, che fa testo in caso di contestazioni.

Gli oli essenziali, per il loro alto valore, viaggiano di norma coperti da assicurazione, ovvero la Ditta compratrice provvede al loro trasporto.

L'olio essenziale di lavanda, di lavandino e l'olio essenziale di fiori di arancio amaro (Neroly Bigarade) vengono acquistati previa analisi delle caratteristiche generali, nonché di quelle particolari; non debbono contenere impurità e, in caso contrario, ne sarà tenuto debito conto per stabilirne il prezzo.

b) - DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE

Prodotti petroliferi

Art. 164

Ordinazioni - Le ordinazioni relative alla vendita dei prodotti petroliferi possono essere fatte verbalmente anche a mezzo telefono, o con conferma scritta o doppio di commissione.

Art. 165

Denominazione e contrattazioni - Sono considerati prodotti petroliferi i derivati delle lavorazioni del petrolio grezzo, liquidi o gassosi, additivati o meno, ad uso carburante, combustibile, lubrificante, solvente od altro, nonché bitumi, paraffine, vaseline, oli bianchi e medicinali.

Nelle contrattazioni di prodotti petroliferi, la specie del prodotto dedotto in contratto è indicata mediante la denominazione merceologica propria dei prodotti con riferimento alle specifiche caratteristiche chimico-fisiche e/o alle denominazioni di marca con l'indicazione dell'uso cui il prodotto è destinato.

Le contrattazioni avvengono per prodotti nazionali o nazionalizzati; in caso diverso dovrà essere precisata la diversa e specifica posizione fiscale.

Art. 166

Vendite a peso ed a volume - L'unità base di contrattazione per le vendite a peso netto è:

- a) il vagone-cisterna ferroviario di oltre 15 tonn.;
- b) l'autotreno-botte a carico completo senza pompa di 25/40 tonn., con tolleranza nell'ordinazione del 5% in più od in meno;
- c) l'automotrice senza pompa di circa 9/15 tonn.;
- d) il rimorchio di circa 12/18 tonn.;
- e) l'autobotte con pompa di circa 3/12 tonn.;
- f) il chilogrammo;
- g) il fusto di ferro della capacità di litri 200;
- h) il fustino di ferro della capacità di litri 100 e di litri 50;
- i) i bidoni, i «canistri» e le «taniche» della capacità di litri 20.

L'unità base di contrattazione per le vendite a peso lordo è:

- a) il fusto di ferro della capacità di litri 200 per i bitumi;
- b) il Kg, il sacco o il cartone per le paraffine.

L'unità base di contrattazione per le vendite a volume è il chilolitro e il litro.

L'unità base di contrattazione per le vendite a corpo è il «lettone», il secchiello, il bidone, la lattina, la bottiglia, la bombola e il «canistro», nonché il fustino da 50 litri entrambi a rendere per il petrolio da riscaldamento.

Art. 167

Vendite a peso, a volume, a corpo - Le vendite vengono fatte a peso netto, a peso lordo, a volume e a corpo.

Sono fatte a peso netto le vendite a mezzo autotreni-botte, autobotti e cisterne ferroviarie, nonché in fusti, fustini, bidoni e canistri a rendere; per i lubrificanti anche se in fusti e fustini gratuiti.

Sono fatte a peso lordo le vendite di bitumi in fusti, di paraffine in sacchi e cartoni.

Sono fatte a corpo le vendite degli oli lubrificanti e grassi in «lattoni», secchielli e lattine a perdere, nonché dei gas liquidi in bombole a rendere.

Sono fatte a volume le vendite a mezzo di autobotti chilolitriche o dotate di contatori volumetrici controllati dall'ufficio metrico, le vendite del petrolio e del gasolio destinati al riscaldamento e delle benzine in imballi a rendere.

Art. 168

Campioni ed analisi - Gli eventuali campionamenti devono essere fatti in contraddittorio fra le parti o loro rappresentanti, secondo le «N.O.M.» (Norme oli minerali) e/o «A.S.T.M.» (American Society for Testing Materials).

Art. 169

Fornitura - Il contenitore può essere fornito dal venditore o dal compratore. In quest'ultimo caso deve essere reso pronto e idoneo per il riempimento, franco di ogni spesa al posto di consegna stabilito dal venditore.

Art. 170

Contenitore a rendere - Il contenitore a rendere, con cui viene consegnata o spedita la merce, s'intende dato a prestito e rimane sempre di proprietà del venditore; s'intende cioè affidato

alla temporanea custodia del compratore, che ne è responsabile e non può pertanto adibirlo ad altri usi.

E' in facoltà del fornitore pretendere all'atto della consegna del contenitore un deposito cauzionale congruo, comunque non superiore all'80% del valore del contenitore stesso, calcolato secondo i prezzi di mercato al momento del contratto. Tale cauzione sarà restituita immediatamente all'atto della riconsegna, tranne per i vuoti deteriorati od inservibili. In tale ultimo caso il fornitore ha diritto a pretendere l'eventuale differenza tra il deposito cauzionale a sue mani ed il valore del contenitore al momento in cui la riconsegna avviene, salvi i maggiori danni a sensi di legge o di contratto.

Art. 171

Contenitori contrassegnati - Per i fusti in temporanea importazione e per i fusti nazionali in temporanea esportazione, e quindi muniti di piombi o di altri contrassegni di controllo della Dogana, necessari ad autenticare i contenitori all'atto della riesportazione e/o reimportazione, il compratore è responsabile verso il venditore di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla asportazione, effrazione, manomissione dei contrassegni di controllo e della tempestiva restituzione dei contenitori stessi e degli eventuali documenti accompagnatori.

Art. 172

Tara d'origine - La tara è quella d'origine, ossia quella fatta prima del riempimento.

Art. 173

Consegna della merce - Di norma la consegna della merce viene effettuata franco domicilio del compratore, oppure franco deposito del venditore, oppure franco stazione o banchina partenza, oppure franco stazione o banchina destino. Le vendite vengono trattate per consegna pronta o dilazionata.

La consegna dei combustibili liquidi da riscaldamento con autobotte viene effettuata franco serbatoio del compratore con l'uso di tubi fino ad 8 metri senza maggiorazione di costi, ove ciò comporti l'impiego del solo autista. Qualora lo scarico comporti l'impiego di mano d'opera maggiore di quella normalmente usata, potrà essere concordato tra le parti un eventuale supplemento di spesa.

Art. 174

Verifica della merce - La verifica della merce - sia qualitativa che quantitativa - deve essere effettuata all'atto del ricevimento se la consegna è fatta alla sede del compratore, o del ritiro al deposito del venditore o in stazione o in porto se la merce è stata spedita.

Agli effetti della prova del quantitativo spedito o consegnato, nei limiti del contratto, fanno testo i pesi e le misure a volume riscontrati e/o dichiarati dal venditore in partenza. Ove per l'intervento dell'Amministrazione finanziaria sia stato constatato il peso all'atto della spedizione o ritiro della merce, tale peso resta obbligatorio per le parti.

Eventuali reclami sulla quantità della merce dovranno essere dal compratore immediatamente contestati. Se necessario, verrà prelevato campione in contraddittorio con chi effettua la consegna,

da analizzarsi a cura della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano o da altro Laboratorio chimico specializzato, a carico del compratore.

Art. 175

Calo di peso - I cali di peso per evaporazione, travaso, ecc., si intendono a carico del compratore.

Art. 176

Mezzi di trasporto - I mezzi per il trasporto possono essere forniti dal venditore come dal compratore.

Art. 177

Vagoni cisterna - Qualora la merce venga ritirata in vagoni-cisterna forniti dal venditore, il compratore dovrà curarne il completo scarico entro i termini previsti dai regolamenti delle FF.SS., trascorsi i quali resteranno a suo carico le tasse di sosta che venissero applicate dalle FF.SS., ovvero dovrà corrispondere al venditore un nolo sosta giornaliero corrispondente alle vigenti relative tariffe delle FF.SS.

I vagoni cisterna forniti dal venditore debbono essere presentati per la spedizione di ritorno completamente svuotati dal compratore, il quale, in ogni caso, sarà responsabile di tutte le conseguenze. Il compratore ha inoltre l'obbligo di restituire gli attrezzi per lo scarico (chiavi, tubi, raccordi, ecc.) eventualmente annessi alla cisterna. In caso di inadempienza, ne sarà responsabile per tutte le conseguenze relative.

Il compratore è tenuto al rimborso degli eventuali danni e/o deterioramenti apportati al vagone cisterna durante le operazioni di scarico e di sosta.

Danni eventuali sofferti dai vagoni cisterna durante il viaggio, devono essere tempestivamente denunciati dal destinatario, il quale curerà la richiesta della perizia da parte delle FF.SS., per conto del proprietario del vagone cisterna.

Le spese di manovra dei vagoni cisterna forniti dal compratore sul raccordo del venditore sono a carico del compratore stesso.

Art. 178

Automezzi - Qualora la merce venga consegnata in automezzi forniti dal venditore, il compratore è obbligato a curarne il ricevimento ed a provvedere allo scarico completo. La consegna dovrà avvenire possibilmente nelle ore lavorative del destinatario e lo scarico dovrà essere effettuato immediatamente.

Le cisterne e le autocisterne fornite dal compratore devono essere presentate pulite e idonee a ricevere la merce.

Art. 179

Rischi del trasporto - La merce, anche se la spedizione è eseguita franco destino, viaggia a rischio e pericolo del committente, il quale nel suo stesso interesse, deve elevare eventuali riserve di rivalsa sul vettore, per il caso di danni di ogni genere da trasporto.

Art. 180

Pagamento - Il pagamento verrà convenuto tra i contraenti.

Art. 181

Variazioni del prezzo - I prezzi sono basati sul listino formulato dal C.P.P. sulla base di quanto stabilito dal C.I.P. in vigore il giorno dell'ordinazione della merce.

Ogni variazione di gravami fiscali o di listino C.I.P. che intervenga sulla materia prima o sul prodotto posteriormente alla stipulazione del contratto di vendita e prima della consegna, comporta una correlativa variazione del prezzo, salvo accordi diversi esplicitamente convenuti.

c) - GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE
PER USI DOMESTICI
GAS TECNICI COMPRESSI E DISCIOLTI IN BOMBOLE

Art. 182

Cauzione e restituzione bombole - Le bombole consegnate al compratore del gas rimangono di proprietà del venditore, ma il compratore ne assume i rischi dal momento della consegna, fino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote.

Per le bombole di ossigeno ed acetilene deve essere versata una cauzione iniziale di Euro 15,49 più Euro 0,15 giornaliera per l'affitto, se si superano i 20 giorni.

Art. 183

Responsabilità ed obblighi del compratore - Trascorso il termine di tolleranza di giorni sessanta il compratore è responsabile delle conseguenze dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, ferme le indennità di ritardata resa.

Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole, le bombole avute in consegna né può effettuare neppure temporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Art. 184

Consegna - L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica.

Se la consegna avviene in un magazzino del venditore medesimo in località diversa dalla fabbrica, fanno carico al compratore le risultanti maggiori spese.

Art. 185

Misurazione - La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche con una tolleranza massima complessiva del 10%.

Art. 186

Mezzi di trasporto - Qualora il trasporto delle bombole avvenga a cura del compratore, questi è tenuto a provvedere affinché i mezzi usati siano conformi alle disposizioni di legge.

Art. 187

Reclami - Il compratore ha facoltà di chiedere il controllo di quantità e qualità, all'atto della consegna diretta o della spedizione.

Gli eventuali rilievi in merito alle risultanze del carico dovranno essere comunicate al rivenditore per iscritto entro 15 gg. dalla data di ciascuna bolla di consegna. Trascorso detto termine senza eccezioni le risultanze si intenderanno tacitamente e definitivamente accettate dal compratore.

Art. 188

Acetilene disciolto - Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 (settanta) di acetone per Kg di acetilene, la differenza è addebitata.

Art. 189

Bombole di proprietà del compratore o di terzi - Le bombole di proprietà del compratore o di terzi, che siano affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono, a cura e sotto la responsabilità del compratore, rispettare le disposizioni di legge ed in particolare non devono contenere od avere contenuto materie che possano rappresentare un pericolo in contatto con il gas per il quale risultano abilitate.

Cap. 17) - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 18) - PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO SESTO

CREDITO - ASSICURAZIONI - BORSE VALORI

Cap. 1) - CREDITO

Art. 190

Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 Cod. Civ.).

Gli istituti ed aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle «Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 191

Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 Cod. Civ.).

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Cod. Civ.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di istituto od azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'istituto od azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 192

Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 Cod. Civ.).

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 193

Valuta di addebito in conto corrente degli assegni emessi – Gli assegni pagati dalle Aziende di credito vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione.

Art. 194

Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2° Cod. Civ.).

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o rimborsi di titoli estratti. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 195

Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) (art. 1838 comma 3° Cod. Civ.).

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

Art. 196

Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore - Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

Art. 197

Termine per l'esercizio del diritto di opzione - Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa.

Art. 198

Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato - (art. 1845 Cod. Civ.).

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, fermo restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 199

Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere - Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti od Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti, oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate in vigore.

Art. 200

Chiusura del conto corrente e interesse composto - Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

- a) per i conti depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;
- b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;
- c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre, dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

Art. 201

Rinnovazione di precedente operazione cambiaria - Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 202

Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario - Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 203

Accredito in conto «salvo buon fine» - L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. Civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 204

Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (art. 1856 Cod. Civ.) - Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 205

Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 Cod. Civ.) - Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti od Aziende di credito, anche ai fini dell'articolo 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 206

Interessi di mora sui mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.) Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono su tutte le somme rimaste insolte, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

Capitolo 1 bis) LEASING

a) Leasing mobiliare

Art. 207

Definizione – Premessa a chiarimento – Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare (leasing) si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 208

Scelta del fornitore – L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo di bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore, compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Per tali ipotesi l'utilizzatore tiene, altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali acconti da quest'ultimo pagati al fornitore.

Art. 209

Forma del contratto – Il contratto di locazione finanziaria dei beni mobili si fa per iscritto.

Art. 210

Ordinazione del bene – Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene dal momento in cui il concedente ne diviene proprietario.

Art. 211

Consegna – La consegna del bene è effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore e risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

Art. 212

Legittimazione attiva dell'utilizzatore – Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Art. 213

Corrispettivo – L'utilizzatore versa al concedente, a cadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata, della locazione finanziaria e di altri elementi (interessi, ecc.).

Nel corso del rapporto, il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi (anche fortuiti) concernenti lo stesso.

Art. 214

Utilizzazione del bene – L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti senza preventiva autorizzazione da parte del concedente;
- provvede a propria cura e spesa a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

Art. 215

Assicurazione – Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Art. 216

Perdita parziale o totale del bene – In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo. L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Art. 217

Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto – Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di:

- 1) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- 2) chiedere il rinnovo del contratto di locazione finanziaria a condizioni da concordare;
- 3) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

b) Leasing immobiliare

Art. 218

Definizione – Premessa a chiarimento – Per operazioni di locazione finanziaria immobiliare (leasing immobiliare) si intende la locazione di beni immobili, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente) su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 219

Forma del contratto – Il contratto di locazione finanziaria di beni immobili richiede la forma scritta.

Art. 220

Acquisto di fabbricato esistente – Se l'immobile (fabbricato) oggetto di leasing già esiste, il concedente lo acquista sulla base delle trattative intercorse tra l'utilizzatore ed il venditore.

Art. 221

Fabbricato da costruire : area – progetto e licenze di costruzione – L'utilizzatore, individuata l'area, fa elaborare il progetto di costruzione e procura le necessarie autorizzazioni per edificare, dopo di che il concedente acquista l'area al prezzo concordato dall'utilizzatore con il venditore.

Art. 222

Fabbricato da costruire – appalto – Il concedente sulla base degli elaborati tecnici forniti dall'utilizzatore stipula il contratto di appalto con le ditte indicate dall'utilizzatore stesso, nomina il direttore dei lavori e segue i lavori di costruzione fino alla consegna dell'immobile finito.

Art. 223

Fabbricato da costruire – consegna – L'immobile ultimato viene consegnato dall'appaltatore al concedente che, d'accordo con l'utilizzatore, formula eventuali riserve in ordine all'esecuzione del lavoro.

A sua volta, il concedente consegna l'immobile al conduttore ed in tale occasione è redatto un “ verbale di consistenza “ dell'immobile; da tale momento ogni rischio connesso con l'immobile è a carico dell'utilizzatore.

Art. 224

Corrispettivo – In caso di immobile da costruire, nella fase di costruzione l'utilizzatore versa al concedente un corrispettivo il cui ammontare è costituito da interessi commisurati alle spese di volta in volta sostenute dal concedente per la costruzione (p.e. stato avanzamento lavori).

In caso di immobile già esistente od in seguito alla consegna dell'immobile costruito, l'utilizzatore versa al concedente, a scadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi (interessi, ecc.).

Nel corso del rapporto, il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi (anche fortuiti) concernenti lo stesso.

Art. 225

Assicurazione – Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di incendio e di perimento totale o parziale dello stesso, derivanti da qualsiasi evento assicurabile e di responsabilità civile (polizza globale fabbricato).

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Per la durata del contratto l'utilizzatore deve assicurarsi contro i rischi di incendio ai macchinari e alle merci contenute nell'immobile e contro i rischi di responsabilità civile.

Art. 226

Uso dell'immobile – L'utilizzatore usa l'immobile, curandone anche la manutenzione straordinaria.

L'utilizzatore deve ottemperare (sostenendone gli oneri) a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento ed inoltre deve ottenere e rinnovare le prescritte licenze e autorizzazioni.

E' in facoltà del concedente di accedere all'immobile per verificarne lo stato.

L'utilizzatore non può cedere a terzi l'uso totale o parziale dell'immobile, salvo previa autorizzazione scritta del concedente.

Art. 227

Facoltà di scelta del termine del contratto – La scelta deve essere comunicata in forma scritta al concedente almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

Art. 228

Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore – Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificatamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Art. 229

Lease – back – Si ha un'operazione di sale – lease – back, comunemente detta “ lease – back “, quando il concedente acquista il bene oggetto del leasing direttamente dall'utilizzatore.

Cap. 2) - USI DELLE ASSICURAZIONI

Art. 230

Intervento del Commissario di avaria - Il Commissario di avaria, a richiesta degli assicurati o di chi per essi, interviene in caso di avaria agli enti assicurati con il solo compito di accertare il danno, eventualmente in contraddittorio con il vettore.

Il Commissario, ove lo ritenga necessario, potrà farsi assistere da perito o periti tecnici.

In ogni caso il Commissario rilascerà certificato di avaria con la clausola: «sotto riserva di tutti i diritti degli assicuratori e salve ed impregiudicate le condizioni delle polizze di assicurazione», oppure con altra clausola equivalente.

Art. 231

Spese per il certificato di avaria - Le spese per l'emissione del certificato di avaria, anche se non viene rilevato danno, sono pagate dal richiedente, salvo rivalsa nei confronti dell'Istituto assicuratore.

Art. 232

Provvigioni su polizze in coassicurazione diretta - L'Agenzia della Compagnia delegataria ha diritto a trattenere, salvo espresso patto contrario tra i coassicuratori, una provvigione di acquisto ed una di incasso nei confronti delle Agenzie coassicuratrici, non condelegatarie.

Le percentuali provvigionali per quanto sopra, calcolate sul premio imponibile, vengono fissate dagli organismi provinciali della categoria degli Agenti di assicurazione.

Cap. 3) - USI DELLE BORSE VALORI

Per quanto riguarda gli usi delle Borse Valori, valgono gli usi vigenti in Milano.

TITOLO SETTIMO

ALTRI USI

Cap. 1) - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

- a) - LAVATURA E PULITURA A SECCO; TINTURA DI ABITI, INDUMENTI IN GENERE, STOFFE, FILATI E SIMILI; PULITURA DI CAPI IN CROSTA

Art. 233

Consegna della merce e disposizione per la lavorazione - Il committente, all'atto della consegna dei capi, può richiederne la verifica alla ditta e deve specificare esattamente la prestazione che richiede.

La ditta ricevente rilascia al committente la bolletta di commissione, documento indispensabile per il ritiro dell'oggetto dopo l'esecuzione del lavoro.

La ditta può sempre recedere dal contratto o sospendere l'esecuzione, quando abbia gravi motivi di dubbio circa il buon esito della lavorazione.

Art. 234

Verifica degli oggetti - Il ritiro dell'oggetto non può effettuarsi senza saldo totale del prezzo definitivo di lavorazione e senza la riconsegna alla ditta della bolletta di commissione già rilasciata al cliente, la quale costituisce documento liberatorio per la ditta, salvo comunicazione scritta, già pervenuta dal cliente, di furto o smarrimento della bolletta medesima.

Chi effettua il ritiro è tenuto a verificare l'oggetto, non ammettendosi reclami dopo il ritiro.

Art. 235

Responsabilità della ditta lavoratrice - Per la pulitura di capi di crosta e similari si prevede scolorimento e, in molti casi, deformazione di concia, che non possono essere imputati alla ditta, la quale però deve renderne consapevole il cliente. La ditta non risponde delle rotture che si verificano durante l'operazione di lavaggio di crosta e di spaccati di vitello, cui sono soggette in dipendenza del trattamento di scarnitura che hanno subito.

Art. 236

Riuscita della tintura - Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere al massimo del possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantirne la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura di colore più scuro e/o diverso da quello della prima tintura, con l'aumento del 50% sul prezzo definitivo.

Art. 237

Termini della riconsegna - La commissione deve esaurirsi entro due mesi dalla sua data, salvo tolleranza di un mese in più, sia per la ditta, che per il cliente.

La ditta non risponde, dopo tre mesi, di deterioramento dell'oggetto per tarpe od altra causa ed ha facoltà di applicare un sovrapprezzo a titolo di deposito.

Peraltro, decorso un anno complessivo, la ditta non risponde della riconsegna.

Art. 238

Smarrimento degli oggetti - Se gli oggetti per la lavorazione non sono reperiti alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dal reclamo scritto, presentato dal committente.

Art. 239

Oggetti dimenticati - La ditta non risponde di oggetti e denaro eventualmente dimenticati negli indumenti affidati per la tintura o la pulitura.

b) - LAVATURA DI BIANCHERIA

Art. 240

Ritiro e consegna - Gli indumenti da lavare sono ritirati al domicilio del committente dall'incaricato della lavanderia. Il committente unisce al sacchetto la nota dei capi consegnati. Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc., il committente può richiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ed esigere una copia distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro degli indumenti a domicilio del committente, salvo patti diversi, ha luogo settimanalmente. La consegna della biancheria lavata è eseguita al domicilio del committente, settimanalmente o come diversamente pattuito.

Art. 241

Reclami - I reclami da parte del committente devono essere fatti all'atto della riconsegna.

Art. 242

Responsabilità e risarcimento danni - Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non derivanti dall'usura e per le perdite, in ragione del 100% del valore dei capi smarriti e deteriorati.

Il valore da calcolare è quello dell'oggetto al momento della consegna.

Art. 243

Smarrimento degli oggetti - Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo due turni di ritiro e riconsegna.

c) - TINTEGGIATURA DI STANZE E VERNICIATURA DI INFISSI

Art. 244

Preventivi - Le offerte scritte ed i preventivi sono a carico del richiedente nella misura delle ore di lavoro impiegate, fatta eccezione per la ditta il cui preventivo è stato accettato.

Art. 245

Prelevamento dei campioni - Nei contratti in cui sono stati precisati il tipo dei materiali da impiegarsi, l'eventuale prelevamento di campioni per constatarne la qualità deve essere effettuato, in contraddittorio fra le parti, e tratto da vari recipienti sul luogo di lavorazione prima o durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 246

Stuccatura vetri - Nella verniciatura delle finestre, qualora vi sia da sostituire totalmente o parzialmente lo stucco ai vetri, l'eventuale rottura degli stessi è a totale carico del committente. Nella posa dello stucco su vetri nuovi la responsabilità di eventuali rotture è a carico del verniciatore.

Art. 247

Tinteggiatura avvolgibili - Il prezzo pattuito per la tinteggiatura degli avvolgibili comprende le guide fisse ed esclude gli apparecchi a sporgere.

d) - SERVIZI DI PULIZIA A DOMICILIO

Art. 248

Il committente che affida la pulizia dei locali od immobili ad imprese a ciò abilitate deve fornire l'acqua e l'energia elettrica necessarie ad effettuare la prestazione. Il committente è inoltre tenuto ad indicare un locale dove poter depositare il materiale e le attrezzature qualora ve ne sia la disponibilità.

e) - LAVORAZIONE VETRI

Art. 249

La rimozione, il trasporto dei vetri, cristalli e specchi dalla sede del committente al laboratorio della ditta, nonché il taglio, la molatura, la riarginatura degli specchi, cristalli, vetri sono a totale carico del committente, così come la eventuale consegna a domicilio dello stesso.

f) - AUTO PUBBLICHE

Art. 250

Salvo diversa disposizione regolamentare adottata dai singoli Comuni, i trasferimenti delle concessioni di licenze per auto pubbliche avvengono con la sola approvazione dell'Amministrazione Comunale, dopo la constatazione dell'idoneità fisica e morale e della capacità professionale della persona subentrante.

g) - PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA

Art. 251

Vizi della merce - Nel caso di vizi della merce, il venditore non è tenuto a rispondere degli eventuali danni. Il venditore, peraltro, sostituisce quei prodotti che presentino difetti di fabbricazione, anche se già impressionati.

Art. 252

Materiale in lavorazione - I laboratori delle case fabbricanti, dei commercianti e fotografi in genere, ricevono il materiale dal cliente per la lavorazione (sviluppo, stampa, inversione, ecc.) con l'esonero da ogni responsabilità.

Nel caso si dovessero verificare danni o smarrimenti nonostante le precauzioni adottate, verrà sostituito il solo materiale con altro vergine nella stessa quantità.

Nel caso in cui il fotografo esegua un servizio gli eventuali danni derivanti da errori tecnici dell'operatore, verranno risarciti previo accordo tra le parti.

Sia per le lavorazioni su materiale del committente sia per lavorazioni eseguite dal fotografo è prevista la corresponsione di un anticipo nella misura del 30% dell'importo presunto, dietro rilascio di apposita ricevuta.

Cap. 2) - USI MARITTIMI

a) - SBARCO E IMBARCO DI MERCI

Art. 253

Vapore atteso pronto a caricare - La clausola «vapore atteso pronto a caricare» entro un determinato tempo, significa che la nave deve trovarsi nel luogo di caricazione, salvo casi di forza maggiore, e pronta a cominciare la caricazione medesima prima che sia spirato il termine fissato, con una tolleranza di 4 giorni.

Art. 254

Clausole riflettenti la discarica - La clausola «Berth terms» oppure «Liner terms» (carica e discarica a diligenza del Capitano) significa che il caricatore o il ricevitore deve consegnare e ricevere quanto la nave può caricare o scaricare con i propri normali mezzi. La clausola «Free Stevedore» significa che le operazioni di carico e scarico sono di esclusiva scelta e spesa del Capitano. La clausola «Free broker» significa che l'agenzia raccomandataria della nave è di esclusiva scelta e spesa del Capitano. La clausola «Free despatch» significa che la nave non è in

obbligo di pagare alcun compenso per eventuale risparmio di tempo, tanto nella caricazione che nella scarica.

Art. 255

Consegna della merce - Per ottenere la consegna di merce giunta via mare, il destinatario (o chi per esso) deve restituire al vettore (o al raccomandatario o al Capitano) un originale della polizza di carico, debitamente quietanzato ed in regola con le eventuali girate, ottenendo in cambio, dopo il pagamento del nolo e delle spese inerenti, la polizza del Capitano bollata dalla Dogana, oppure il nulla osta alla consegna.

Il fatto della consegna dei documenti suddetti non può pregiudicare i reciproci diritti del destinatario e del vettore in ordine alla regolare consegna della merce.

Nel caso che nella polizza di carico non sia indicato il «notify» spetta al destinatario od a chi per esso di rendersi parte diligente per accertare l'arrivo della nave e/o della merce.

Qualora sulla polizza di carico risulti la clausola «notify» (dare avviso, avvisare) è sufficiente che il vettore dia l'avviso al nominativo indicato mediante cartolina semplice.

Art. 256

Spese relative ai movimenti della nave per lo sbarco e la consegna delle merci - Qualora si presentasse la necessità di spostare la nave, le spese (ivi comprese le eventuali controstallie) saranno a carico di quella nel cui interesse il movimento stesso viene effettuato.

Il movimento dovrà essere autorizzato dalla Capitaneria di Porto.^(*)

Art. 257

Ritardo ritiro merce - Le merci non immediatamente ritirate restano affidate all'agente della nave, che le custodisce per conto e rischio del destinatario, provvedendo alla spesa di manutenzione, sosta, copertoni e guardianaggio; il destinatario o chi per esso, all'atto del ritiro, dovrà pagare oltre alle spese anche un compenso per la custodia.

Art. 258

^(*) Regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel Porto di Imperia. Ordinanza della Capitaneria di Porto di Imperia n. 2/85, del 1 marzo 1985:

Art. 8) MOVIMENTI

C) Movimento per occupare il posto di navi inoperose nelle ore straordinarie dei giorni feriali e nei giorni festivi.

Le navi in attesa di accosto o già all'accosto ad un'altra banchina dei due porti che intendono compiere operazioni commerciali in ore straordinarie feriali, nel primo turno del sabato, oppure nei giorni festivi possono chiedere di sostituirsi nell'accosto a una nave che rinuncia a lavorare in detti periodi.

In tali circostanze dovrà essere presentata, dall'Agente Marittimo o Comandante della nave, istanza scritta entro le ore 12.00 del giorno precedente.

L'istanza va corredata di un documento di assegnazione della mano d'opera portuale a firma del Console della Compagnia Portuale.

La nave che ha ottenuto l'accosto in tali circostanze è tenuta a:

- 1) lasciare l'ormeggio entro 2 ore dal termine delle operazioni di imbarco e/o sbarco e in ogni caso entro due ore dall'inizio del turno o orario normale di lavoro della nave che deve riprendere il diritto di precedenza all'accosto;
- 2) farsi carico delle spese proprie e quelle che la nave inoperosa deve affrontare per lasciare e riprendere l'ormeggio;
- 3) farsi carico anche degli eventuali danni derivanti alla nave con diritto di accosto qualora questa non venga posta in condizioni operative all'inizio del turno di lavoro previsto.

Frazionamento di partita oggetto di una stessa polizza di carico - Il possessore di un originale della polizza di carico può frazionare il quantitativo della stessa in vari «ordini di consegna» (delivery orders).

Gli ordini di consegna, per essere validi verso la nave, devono portare la controfirma del vettore, o del Capitano, o del raccomandatario, attestante l'avvenuta consegna della polizza di carico originale, debitamente quietanzata.

Art. 259

Resa comune - Per i cereali, legumi e semi, come per ogni altro carico alla rinfusa, purché sia di unica qualità e tipo, si effettua fra i ricevitori la resa comune, con una resa per ogni singola partita proporzionata alla resa generale, con conguaglio di merce, oppure con il pagamento della differenza, in base al prezzo che aveva la merce il giorno dell'arrivo della nave.

Nel caso di merci in sacchi, il quantitativo di scopatura recuperata durante lo sbarco viene assegnato:

- a) quando la merce viene pesata all'atto di scaricazione, in proporzione alla differenza tra il peso di polizza e quello di consegna;
- b) quando la merce non viene pesata, in proporzione al peso di polizza.

Art. 260

Option - Quando una merce è caricata con destinazione per un determinato porto, con «option» del ricevitore per uno o più porti successivi, la «option» deve essere esercitata 24 ore prima dell'arrivo della nave nel primo porto di destinazione.

Art. 261

Sbarco e imbarco di merci - Clausole «F.I.O.» e «SOTTOPARANCO» - Nello sbarco ed imbarco delle merci occorre distinguere la clausola «F.I.O.» dalla clausola «SOTTOPARANCO».

a) Clausola «F.I.O.»: per merce «F.I.O.» (free in, free out) oppure «bord a bord», s'intende merce messa e stivata a bordo di una nave o disistivata e scaricata da bordo, libera di spese per la nave.

E' consuetudine che il Capitano abbia l'obbligo di facilitare la caricazione e la discarica della nave, fornendo gratuitamente i soli verricelli di bordo, con esclusione, cioè, degli uomini necessari al loro funzionamento. Fatta esclusione delle navi di linea, per l'apertura e la chiusura dei boccaporti, nella clausola «F.I.O.», è uso nei porti di Imperia che le eventuali spese di apertura e chiusura dei boccaporti siano a carico dei ricevitori e dei caricatori della merce, con esclusione dell'apertura iniziale e della chiusura finale, che restano a carico della nave.

b) Clausola «SOTTOPARANCO» (o palan-palan o berth terms): la clausola «sottoparanco» indica che la merce deve essere consegnata, oppure ricevuta alla banda della nave (appesa al gancio). Pertanto, sia lo stivaggio che il disistivaggio vengono fatti a cura e spese del Capitano.

Per le operazioni di sbarco o imbarco «sottoparanco», la spesa dei mezzi meccanici viene divisa in parti uguali fra la nave e il caricatore o ricevitore.

Il verricellante deve essere fornito dal Capitano della nave o pagato da questi, se il servizio viene reso da un lavoratore del porto.

Art. 262

Spese «extra» - Il vapore di linea regolare o di cabotaggio con carico di merci generali ha la facoltà di sbarcare in qualunque ora del giorno o della notte e in giorni festivi secondo le norme dettate dall'Ufficio del lavoro portuale. La spesa «extra» del tiraggio e sbarco per nolo «Fio» è a carico della merce; per nolo «sottoparanco» le spese extra di tiraggio sono a carico della nave e quelle di facchinaggio a carico della merce.

Per i velieri e per gli altri vapori le spese di «extra» tanto di tiraggio, che di sbarco della merce fino a banchina saranno a carico di chi ha interesse ad ordinare l'«extra».

Art. 263

Commissario d'avaria - Il Commissario d'avaria interviene a richiesta degli interessati, in caso di avaria della nave o del carico, con il solo ufficio di accertare, in contraddittorio con gli assicurati, il danno, rilasciando analogo certificato d'avaria con la clausola «sotto riserva di tutti i diritti degli assicurati e salve ed impregiudicate le condizioni delle polizze di assicurazione».

Art. 264

Tiraggio vuoti - Nel caso di spedizioni di fusti vuoti di ritorno, gratis di nolo, giunti pieni con lo stesso piroscampo o con piroscampi della stessa Compagnia, con nolo stabilito «pieno e vuoto», i vuoti devono essere resi in stiva.

Parimenti devono essere resi in stiva i vuoti che si spediscono con impegno «vuoto e pieno», cioè vuoti per essere poi rispediti pieni, anche se viene depositata una caparra da restituirsi al ritorno dei pieni.

Art. 265

Pesatura - La spesa di pesatura per partite di cereali contratte «Cif Imperia» è a carico del destinatario.

Art. 266

Competenza agli operai - Il fatturato dei lavoratori portuali è effettuato sulle quantità effettivamente sbarcate a discarica ultimata, se trattasi di merce pesata contemporaneamente allo sbarco.

Qualora non fosse possibile un controllo immediato del peso, il fatturato sarà calcolato sul peso di polizza.

b) - STALLIE E CONTROSTALLIE

Art. 267

Stallie - Si intende per «stallie», in mancanza di patti speciali, quel termine di tempo lavorativo entro il quale il caricatore è tenuto a caricare la merce o entro cui il ricevitore deve

ricevere la merce. Per tempo lavorativo si intende quello accertato e registrato dall'Autorità marittima competente.

In mancanza di patti speciali, le stallie decorrono:

- per i motovelieri, dal giorno lavorativo successivo al loro arrivo, purché la nave sia affiancata alla banchina ed in libera pratica;
- per i piroscafi, motonavi e motocisterne con carichi uniformi od alla rinfusa, decorsi i termini di cui all'articolo seguente e da quando il Capitano sia realmente pronto a ricevere o consegnare la merce, e la nave sia affiancata alla banchina ed in libera pratica, con tutto predisposto per il reale inizio delle operazioni.

Per i giorni di «stallie reversibili», si intendono stallie da valere per due o più porti cumulativamente, con l'effetto che il tempo consumato in più o in meno in un porto va a scapito o vantaggio del porto oppure dei porti successivi.

Art. 268

Lettera di prontezza - In mancanza di patti speciali, la lettera di prontezza deve essere presentata nelle ore d'ufficio, che attualmente sono le seguenti:

- dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18, dal lunedì al venerdì.

La lettera di prontezza presentata nelle ore antimeridiane produce i suoi effetti dall'ora di inizio del lavoro portuale nel pomeriggio dello stesso giorno; se presentata nelle ore pomeridiane, produce i suoi effetti dall'ora di inizio del lavoro portuale nel mattino del giorno lavorativo seguente.

Art. 269

Controstallie - Si intende per «controstallie» quel termine di tempo anche festivo durante il quale la nave viene trattenuta oltre il termine di «stallie» per ricevere oppure per consegnare il carico, con diritto a speciale indennità a favore della nave.

Le controstallie si computano a giorni correnti o per parte di giorno (ore e minuti).

Per i giorni correnti si intendono quelli che si susseguono senza interruzioni di sorta.

Il pagamento delle controstallie, salvo patti speciali, viene effettuato giorno per giorno fino ad ultimazione dello sbarco od imbarco.

Art. 270

Rate di discarica - Agli effetti delle stallie, vengono calcolate le rate di discarica stabilite dall'Ufficio di Lavoro Portuale, salvo diversi accordi intercorsi fra le parti.

Art. 271

Riscatto di stallie (despatch money) - Salvo patti speciali, il vettore corrisponde un compenso (despatch money) per risparmio di tempo, pari al 50% della rata delle controstallie.

c) - NOLI

Art. 272

«**Free in**» (**Spese**) - Nei trasporti con clausola «free in», le spese per caricare e stivare la merce a bordo devono essere sostenute dal Caricatore.

Art. 273

«**Free out**» (**Spese**) - Nei trasporti con clausola «free out» le spese per disstivare la merce da bordo devono essere sostenute dal destinatario.

Art. 274

«**Fio**» = **Free in and out - Bord a' Bord - Messa e levata - Fio/Stowed (Spese)** - Nei trasporti con clausola «Fio» le spese per caricare e stivare la merce a bordo e per disstivarla e scaricarla da bordo devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal destinatario.

Art. 275

«**Free in**» - «**Free out**» - «**FIO**» - Per chiarire questi significati si aggiunge spesso la parola «stowed» o «stivato».

Art. 276

Regolamento noli marittimi - Il regolamento dei noli marittimi stabiliti in moneta estera è fatto in base al cambio ufficiale dell'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi) del giorno di arrivo del vapore o veliero: qualora nel giorno di arrivo della nave non vi fosse listino ufficiale, il tasso del cambio è quello dell'ultimo Bollettino ufficiale pubblicato in precedenza.

Quando trattasi di nave noleggiata, il pagamento del nolo viene fatto, di regola, conformemente al contratto di noleggio.

Per i vapori di linea o di cabotaggio, con carico di merci generali, il nolo viene pagato, per le merci in partenza, all'atto del ritiro delle polizze di carico, assieme alle eventuali spese di imbarco, guardiaggio e custodia; per le merci in arrivo, all'atto del ritiro della merce dietro consegna delle polizze di carico, assieme alle spese di sbarco, guardianaggio e custodia.

Art. 277

Cancello - La clausola «cancello» inserita nei contratti di noleggio stabilisce il termine entro il quale la nave deve trovarsi al porto convenuto. Trascorso tale termine, fermo restando l'obbligo della nave di trovarsi al detto porto, rimane in facoltà del noleggiatore di eseguire o no il contratto, dandone notizia alla nave.

Art. 278

Nel noleggio di una nave è implicito che quest'ultima deve trovarsi in buono stato, atta a ricevere merci e avere la «classe» da uno dei seguenti Registri: Registro Italiano, Lloyds Register, Bureau Veritas, British Corporation, Germanische Lloyd, Veritas, America Record, oppure un certificato dell'Autorità marittima competente.

Art. 279

Nolo pattuito nei trasporti di linea - Nei trasporti di linea il nolo pattuito si intende acquisito «ad ogni evento».

d) - COMPRAVENDITA DI MERCI TRASPORTATE VIA MARE

Art. 280

«C.I.F.» - Cost. Insurance. Freight (coût, assurance, fret) - (costo, assicurazione, nolo) - Il prezzo pattuito nei contratti di compravendita di merci con la clausola «C.I.F.», anche se stipulati in tempo di guerra, si intende comprensivo del costo della merce, del nolo e dell'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione, e non dell'assicurazione contro i rischi di guerra, se la stessa non è stata espressamente pattuita a carico del venditore.

Art. 281

«C. & F.» - Cost and Freight (coût et fret) - (costo e nolo) - Il prezzo pattuito nei contratti di compravendita di merci con la clausola «C. & F.», si intende comprensivo del costo della merce e del nolo, in quanto l'eventuale assicurazione del rischio marittimo compete al compratore.

Art. 282

«F.O.B.» - Free on Board (franco a bordo) - La clausola «F.O.B.» inserita nei contratti di compravendita di merce pone a carico del venditore i rischi e le spese inerenti alla merce, sino al momento in cui la stessa ha passato la murata della nave al porto di imbarco.

Art. 283

«F.A.S.» - Free along side (franco lungo bordo) - La clausola «F.A.S.» inserita nei contratti di compravendita fa obbligo al venditore di consegnare la merce, a suo rischio e spesa, entro il raggio di azione dei «bighi» di carico e lungo il bordo della nave, nel porto di caricazione. La spesa d'imbarco fa carico al compratore.

Art. 284

Unità di misura - La quantità della merce trasportata è espressa in tonnellate metriche, in tonnellate inglesi o in metri cubi o lineari.

Art. 285

Tolleranza a favore del venditore - Soltanto nelle vendite fatte con la clausola «circa» è ammessa una tolleranza a favore del venditore fino al 5% in più o in meno della quantità contrattata. In tutti gli altri casi la quantità contrattata s'intende invariabile.

Art. 286

Vendita su denominazione – La merce venduta su denominazione deve corrispondere al tipo o alla marca di normale produzione del venditore.

e) – CONTRIBUTI SUPPLEMENTIVI APPRODO NAVE

Art. 287

Contributi supplementivi – L'agente marittimo raccomandatario corrisponde alla associazione di categoria cui appartiene i contributi supplementivi approdo nave (administration charges) previsti dalle tabelle della stessa associazione. L'armatore deve rimborsare all'agente tali diritti.

f) - USI NELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Art. 288

Mediazione su compravendita di unità da diporto e loro accessori - L'indicazione o segnalazione di un affare da parte di un mediatore marittimo, costituisce per quest'ultimo il diritto a percepire la provvigione.

La cessione di una Società Armatrice di unità da diporto è assimilata alla compravendita delle unità.

La provvigione è del 10% sul prezzo pattuito, qualunque ne sia l'ammontare, ed è dovuta nella misura del 5% dal compratore (o cessionario di Società) e del 5% dal venditore (o cedente di Società).

La provvigione deve essere pagata alla firma del compromesso.

Queste norme si applicano anche quando i contraenti non siano residenti in provincia d'Imperia ed anche quando l'oggetto della compravendita (o della cessione) non sia immatricolato (o non abbia sede) nella suddetta provincia, se il mediatore è iscritto alla Camera di Commercio di Imperia.

Art. 289

Locazione e noleggio di unità da diporto - La provvigione spettante al mediatore marittimo è del 15% dell'importo totale del fitto o nolo, quale esso figura dal contratto di noleggio

o di locazione, ed è pagato totalmente dal proprietario o armatore dell'unità alla firma del contratto stesso.

Il contratto di noleggio, perché possa essere ritenuto vincolante per entrambi i contraenti, deve essere accompagnato, alla sua firma, dal versamento da parte del noleggiatore della metà dell'importo pattuito.

Cap. 3) - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Art. 290

Ordine di trasporto - Ove non sia diversamente specificato l'ordine di trasporto si intende conferito per il giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene all'autotrasportatore (inizio dell'orario lavorativo), intendendosi il sabato giornata festiva.

Art. 291

Forma del contratto - Il contratto di trasporto viene, di regola, concluso verbalmente.

Art. 292

Trasporto (responsabilità del vettore) - Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio. Il vettore non risponde altresì delle avarie derivanti da difettoso stivaggio, qualora il carico sia stato effettuato a cura del mittente o dello spedizioniere.

Art. 293

Pesatura della merce - La bolletta del pubblico pesatore fa fede a tutti gli effetti, salvo il diritto del vettore di controllare il peso delle merci da trasportare.

Art. 294

Corrispettivo del trasporto - Il corrispettivo del trasporto viene stabilito di volta in volta, per quintale, con arrotondamento in eccesso di 10 in 10 Kg in rapporto alla distanza, alla qualità, alla quantità e al volume delle cose da trasportare.

Art. 295

Corrispettivo del trasporto per merci voluminose - Per merci voluminose, ingombranti, fragili e pericolose, il prezzo del trasporto è proporzionato al valore della merce, alla portata legale ed alla idoneità del tipo di automezzo impiegato.

Art. 296

Distinzione dei trasporti - I trasporti si distinguono in:

- a) trasporti a carico completo;
- b) trasporti a «groupage» (carico completo e consegne diverse);
- c) trasporti a collettame.

Art. 297

Termine di carico e scarico - La durata delle operazioni di carico e/o scarico per i trasporti a carico completo è al massimo di 4 ore lavorative dal momento in cui l'automezzo o autotreno è pronto per l'operazione di carico e/o scarico, in orario ordinario di lavoro dell'azienda mittente o destinataria.

Art. 298

Indennità di sosta - Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, inizia l'obbligo di pagamento dell'indennità di sosta al vettore per ciascun automezzo per ogni giornata di 24 ore, successiva alla franchigia di 4 ore.

L'indennità è commisurata al costo della giornata di un autista in trasferta più il 50% per spese relative al mezzo. Tale indennità è frazionabile solamente a mezza giornata.

Art. 299

Operazione di carico e scarico - Per i trasporti a carico completo ed a «groupage», le operazioni di carico sono eseguite dal mittente, quelle di scarico dal destinatario.

Per i trasporti a collettame, le operazioni di carico e scarico sono a carico del vettore, da porta a porta.

Art. 300

Spese verifiche doganali - Lo spedizioniere è tenuto ad imballare di nuovo le merci dopo l'apertura dei colli resa necessaria da verifiche doganali.

Le spese relative sono a carico di chi paga le operazioni doganali.

Cap. 4) - USI NEI TRASPORTI AEREI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 5) - USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non è stata rilevata l'esistenza di usi.

Cap. 6) - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 301

Caccia con capanno ad appostamento non fisso - La caccia con il capanno, con frasche o mezzi spostabili, si effettua anche in terreno olivato con frutto pendente, salvo che non vi sia opposizione da parte del proprietario. Nel caso che il proprietario contesti la possibilità dell'esercizio di caccia sul proprio fondo egli stesso non potrà esercitarvelo; l'opposizione va espressa con apposito cartello.

Art. 302

Uccelli da richiamo - La caccia con capanno ad appostamento, sia fisso che non fisso, come pure quella senza appostamento, per attirare la selvaggina per il tiro al volo viene comunemente esercitata con uccelli da richiamo in gabbia.

Art. 303

La selvaggina scovata da cani da seguito - La selvaggina scovata con cani da seguito appartiene al cacciatore in possesso dei cani in quella battuta di caccia, sempre che i cani non abbiano abbandonato la selvaggina che hanno scovato.

Nel caso di cane da ferma è valido lo stesso principio; non è ammesso, peraltro, che un cacciatore, che abbia individuato la selvaggina messa in volo da altri, possa catturarla.

Cap. 7) - ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 304

Esercizio della pesca - Nell'ambiente marinaresco di Imperia la pesca viene esercitata con vari mezzi e metodi che, differendo l'uno dall'altro, comportano una diversa suddivisione del prodotto.

Art. 305

Pesca con i motopesca (a strascico) - I rapporti di lavoro tra gli armatori e gli equipaggi vengono regolati con due diversi sistemi:

1) «alla parte»: in tal caso il ricavo del pescato - al netto delle spese di carburante, del 10% del ricavo lordo per consumo (sfrido) reti, delle assicurazioni e dei contributi vari - viene diviso in parti uguali tra armatore ed equipaggio.

L'equipaggio, a sua volta, divide in ragione di due parti ai capi servizio (capopesca e motorista) e di una parte ad ogni altro componente l'equipaggio;

2) tutto l'equipaggio viene pagato mensilmente dall'armatore con l'aggiunta di una «panatica» mensile convenzionale di Euro 23,24 per ogni componente l'equipaggio. E' consuetudine lasciare all'equipaggio una certa quantità di pesce (mucina) per il consumo familiare. Vengono riconosciute le ferie, le festività, gli assegni familiari ed ogni altra competenza prevista dalla legge.

Art. 306

Pesca al «palamito» - Detratte le spese di esca e di carburante, il ricavo della pesca viene assegnato in misura di una parte e mezza al proprietario della barca ed il resto in parti uguali ai componenti dell'equipaggio.

Art. 307

«Cianciolo» (pesca a fonte luminosa e con rete) - Viene esercitata da un motopesca e da due o tre barche portanti le fonti luminose. Per la ripartizione del ricavo, si seguono gli stessi usi della pesca a strascico «alla parte».

Tuttavia a Sanremo il ricavo spettante all'equipaggio viene normalmente diviso in parti uguali tra i diversi componenti del medesimo.

Art. 308

«Tramagli» - In questo genere di pesca il prodotto viene suddiviso come per quella al «palamito».

Art. 309

Pesca con la lenza su barche a motore (tonni, ali lunghe, ecc.) - Il ricavo si divide, dedotte le spese del carburante, come segue: una parte alla barca ed il restante in parti uguali ai componenti dell'equipaggio.

Cap. 8) - USI ALBERGHIERI

Art. 310

Ammissione all'albergo - Il contratto è concluso nel momento in cui l'albergatore aderisce alla richiesta fattagli, ed accetta di riservare la camera ordinata dal cliente o da chi per lui.

E' data facoltà all'albergatore di pretendere prenotazione per iscritto da parte del cliente.

Art. 311

Doveri del Cliente - Il cliente è tenuto all'osservanza, in particolare, di quanto segue:

- a) - se accetta la camera, i pasti, la pensione ed altre prestazioni particolari dell'albergo, senza essersi preventivamente informato del prezzo, accetta tacitamente il listino prezzi;
 - deve corrispondere un supplemento di spesa per il ricovero di automobili e per altri servizi particolari da lui richiesti; l'albergatore non è pertanto responsabile in caso di furto o danni subiti dalle automobili od altri veicoli che, con o senza il suo consenso, siano lasciati **gratuitamente** in sosta su suolo di sua proprietà od a lui in concessione, anche quando gliene siano state affidate le chiavi per l'eventuale rimozione dovuta ad esigenze di traffico, o di spazio, o per altri motivi;
 - deve pagare un supplemento per le installazioni particolari, come condizionatori d'aria, o per altri scopi, sempre che tutto ciò sia stato autorizzato dall'albergatore;
- b) - deve assoggettarsi al divieto di cucinare nell'albergo;
- c) - se porta con sé alimenti o bevande di normale consumazione nel ristorante, l'albergatore ha il diritto di conteggiare un supplemento;
- d) - non può stendere indumenti fuori della stanza da bagno della propria camera;
- e) - l'albergatore, all'atto della prenotazione, è in diritto di dare la precedenza ai clienti che si impegnino di consumare i loro pasti nell'albergo;
- f) - l'albergatore ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato delle sue prestazioni al cliente sprovvisto di adeguata garanzia in relazione alla richiesta di soggiorno;
- g) - non può essere accompagnato da animali, salvo preventivo accordo con la direzione né può introdurli nei saloni e particolarmente nelle sale da pranzo; per contro, gli animali possono essere ammessi nelle camere, se la direzione vi acconsente e mediante pagamento di una indennità supplementare. Egli è responsabile di ogni danno cagionato da questi animali;
 - la direzione si riserva il diritto di esigere la cessazione o l'attenuazione di ogni rumore anormale che possa disturbare la clientela, compreso l'uso di apparecchi radio, televisori o strumenti musicali
 - Il cliente su cui sia stato rivolto un simile invito, dovrà aderirvi.
 - Qualsiasi infrazione al buon costume dà diritto all'albergatore di recedere dal contratto in corso

Art. 312

Prenotazione camere - Il cliente che prenota camere, si impegna di occuparle alla data e all'ora convenute, sempre che nel frattempo non sia stata stabilita di comune accordo una nuova data ed ora. All'atto della prenotazione l'albergatore ha diritto di esigere una caparra o altra forma di garanzia e di farsi precisare la data esatta dell'arrivo e l'indirizzo completo del cliente. Il mancato arrivo del cliente senza che dia notizie entro le 24 del giorno stabilito dà diritto all'albergatore di ritenere disdetta la camera e di trattenere la caparra o di avvalersi della garanzia. Qualora non sia stata versata la caparra o non sia stata prestata altra garanzia, la camera si intende disdetta se il cliente non arriva entro le 18 del giorno stabilito.

Se il cliente non prende possesso della camera riservatagli o se egli la lascia prima del giorno convenuto, l'albergatore ha diritto di esigere una indennità fino alla concorrenza massima di 3 giorni del prezzo della camera nel caso di mancato arrivo, o di partenza anticipata dalla data di scadenza della prenotazione.

Art. 313

Condizioni e durata del contratto d'albergo

a) Salvo contrario accordo, il contratto si considera concluso per una giornata; la sua durata si prolunga nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 11.

Nel caso in cui le camere non siano liberate entro tale ora, il contratto continua di giorno in giorno, sotto riserva di consenso della direzione.

b) Il prezzo viene conteggiato, in generale, per una giornata o per una notte. Il giorno dell'arrivo è conteggiato per intero.

Il giorno della partenza non è conteggiato, purché sia stato annunciato in tempo e la camera venga liberata come è indicato al precedente paragrafo a).

c) Ai clienti che esigono di prendere possesso della loro camera a partire dal mattino del loro arrivo, può essere richiesto di pagare il prezzo della camera per la notte precedente, dato che essa è stata tenuta a loro disposizione per l'ora voluta sempre che non si sia potuto affittarla.

Art. 314

Pensione

a) La «pensione» (o camera con pasti compresi) è una convenzione tra il cliente e l'amministrazione dell'albergo per l'alloggio ed i pasti, dietro corresponsione di un prezzo convenuto.

In tal caso il prezzo convenuto per la pensione viene calcolato a decorrere dal primo pasto dopo l'arrivo, consumato dal cliente dell'albergo, mentre i pasti che non sono stati serviti al cliente il giorno dell'arrivo gli saranno forniti senza pagamento di prezzo il giorno della sua partenza. Non sono accordate riduzioni a clienti in pensione per i pasti non consumati in albergo, salvo preavviso di 24 ore.

b) Salvo speciale convenzione contraria, s'intendono per «pasti» la piccola colazione del mattino (caffè, tè, latte, ecc.), la colazione di mezzogiorno (piatti del giorno) ed il pranzo o cena della sera, non comprese le bevande, il caffè, il tè, il latte, le acque minerali, ecc.. A sua richiesta, il cliente ha diritto ad un cestino per colazione al sacco, sostitutivo di un pasto principale. Tutti questi pasti debbono essere presi agli orari e nei locali a questo scopo stabiliti. I pasti presi fuori di questi orari o di detti locali possono implicare un supplemento di prezzo.

c) La convenzione di «pensione» viene accordata per un soggiorno di almeno tre giorni.

Art. 315

Gruppi organizzati

a) Le agenzie di viaggio o gli organizzatori di gruppi che prenotano prestazioni alberghiere sono tenuti, all'atto della prenotazione, a versare il 50% della spesa totale.

b) In caso di prenotazione senza il versamento di cui sopra, le agenzie di viaggio o gli organizzatori di gruppi, non hanno diritto alla riserva delle camere nel numero richiesto.

c) Eventuali cancellazioni possono essere accettate dall'albergatore fino a 40 giorni prima della data stabilita per l'arrivo.

d) Per i pagamenti contro «buoni d'albergo» (voucher) da parte delle agenzie di viaggio o degli organizzatori di gruppi, trascorsi 30 giorni dalla data di partenza del gruppo stesso senza che

sia avvenuto il pagamento, l'albergo può richiedere una maggiorazione nella misura degli interessi legali.

Art. 316

Risoluzione del contratto di pensione

- a) In caso di contratto di pensione o di soggiorno prolungato, l'esercente può esigere un indennizzo pari a 3 giorni di prezzo della sola camera quando il cliente parta anticipatamente rispetto alla data convenuta.
- b) L'esercente può inoltre recedere dal contratto di locazione:
 - 1) in caso di grave reato o infrazione al buon costume;
 - 2) in caso di malattia contagiosa del cliente o delle persone che lo accompagnano, o dei suoi domestici.

Art. 317

Casi di decesso nell'albergo - In caso di morte di un cliente l'albergatore ha diritto di chiedere agli aventi causa del defunto il rimborso spese straordinarie, nonché il pagamento dei relativi danni. E pure facoltà dell'albergatore di chiedere che il trasporto della salma sia effettuato nottetempo e che la salma sia immediatamente trasportata in camera mortuaria.

Art. 318

Oggetti rinvenuti nell'albergo - Gli oggetti rinvenuti nell'albergo e nelle sue adiacenze o dipendenze (giardini, rimesse, piscina, spiaggia, ecc.), messe a disposizione, libere od a pagamento, degli ospiti dell'albergo, debbono essere consegnati alla direzione, che li dovrà custodire per 12 mesi.

Art. 319

Mancato pagamento delle note d'albergo - Il pagamento avviene su presentazione della nota alla scadenza del terzo o, facoltativamente per l'albergatore, del settimo giorno di permanenza del cliente.

Nel caso di mancato pagamento della nota alla scadenza stabilita, l'albergatore ha il diritto di sospendere le sue prestazioni, di esigere la partenza immediata del cliente e di richiedere il sequestro conservativo delle cose presenti in albergo.

Cap. 9) - USI NELL'EDILIZIA

COMMERCIO DEI MATERIALI: DA COSTRUZIONE, EDILE E FORNITURE IN OPERA

a) - LATERIZI

Art. 320

Contrattazione - Il contratto di compravendita dei laterizi in genere si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, la ritengano superflua.

Art. 321

Qualità e tolleranza di qualità - I materiali, oggetto del contratto, si intendono controllati di buona qualità, conforme alle caratteristiche del mercato, privi di difetti ed imperfezioni.

Nelle forniture di mattoni pieni forti, la percentuale massima ammessa di mezzani è del 10%.

Nelle forniture di tegole tipo «marsigliese» tipo «portoghese» e tipo «olandese», è ammesso che non più del 5 % dei pezzi abbia il nasello con foratura non perfetta ovvero senza foratura.

Art. 322

Tolleranza sulle misure - Nelle misure dei mattoni pieni, semipieni, paramano, forati, tavelle e tavelloni, le tolleranze ammesse in più o in meno sono riferite alla somma delle dimensioni di dieci pezzi allineati a contatto nel senso dello spessore, poi della larghezza, poi della lunghezza e non devono superare i seguenti limiti:

	Sullo spessore cm.	Sulla larghezza cm.	Sulla lunghezza cm.
Mattoni forti, mezzani, semipieni	2	3	4
Mattoni paramano	1	2	3
Mattoni forati da cm. 10 x 15 x 30, 6 x 15 x 30, 4,5 x 15 x 30 e 8 x 15 x 30	1	3	5
Mattoni forati da cm. 6 x 12 x 24, 6,5 x 12 x 25	1	2	4
Mattoni forati da cm. 8 x 12 x 24	2	2	4
Mattoni forati da cm. 15 x 20 x 40	3	2	2
Tavelle, a seconda delle dimensioni	0.15 – 0.20	0.40 – 1.00	0.50 – 1.60
Tavelloni, a seconda delle dimensioni	0.30 – 0.40	0.40 – 1.00	0.80 – 1.20

Per le tegole comuni o coppi, curve ad embrice, a filiera, la lunghezza e la larghezza delle due estremità sono controllate su cinque pezzi; sul valore della lunghezza media delle 5 lunghezze è ammessa una tolleranza in più o in meno di 0,8 cm; sul valore della larghezza media delle 5 larghezze è ammessa una tolleranza in più o in meno di 0,6 cm. per tegole con larghezza di 16 cm e di 0,5 cm per tegole con larghezza di 14 cm.

Per le tegole tipo «marsigliese» le dimensioni di massimo ingombro, la larghezza utile ed il passo, sono controllati su sei tegole:

- sul valore della lunghezza media delle 6 lunghezze è ammessa una tolleranza in più di 0,3 cm ed in meno di 0,7 cm;
- sul valore della larghezza media delle 6 larghezze è ammessa una tolleranza in più di 0,2 cm ed in meno di 0,6 cm.

Art. 323

Consegna - I mattoni pieni, semipieni e forati, i laterizi per solai, le tavelle, i tavelloni, le tegole e simili, se sono consegnati franco cantiere, vengono caricati ed accatastati sul mezzo di trasporto del venditore.

Se è convenuta la consegna su mezzo di trasporto, «franco fornace» o «franco magazzino del venditore» le spese di carico del mezzo stesso gravano sul venditore; quelle di raccordo ferroviario, sul compratore.

Art. 324

Prezzo - Per i mattoni pieni, semipieni, paramano, forati, tegole, colmi, pianelle, il prezzo è riferito a pezzo singolo.

Per le tavelle, i tavelloni, i laterizi per solai il prezzo è riferito al metro quadrato. Il prezzo delle canne fumarie è riferito al pezzo o a metro lineare; per i comignoli e gli esalatori è riferito al numero.

Art. 325

Controllo e reclami – Il controllo quantitativo della merce è eseguito alla consegna.

I reclami per vizi del materiale debbono essere fatti, per iscritto, entro otto giorni dal ricevimento.

Art. 326

Pagamento - Il pagamento si esegue a consegna avvenuta su presentazione della fattura ed a 30 giorni, salvo patti espressi delle parti.

b) - LEGANTI IDRAULICI - ADDITIVI E ADESIVI - CALCI AEREE E GESSI

Art. 327

Consegna di leganti idraulici, additivi ed adesivi - La consegna di tali prodotti si esegue nelle officine di produzione o nei magazzini del venditore.

Il carico della merce sui mezzi del compratore e sui carri ferroviari è eseguito a spese del venditore; ma, per la spedizione a mezzo ferrovia, sono a carico del compratore le spese di raccordo ferroviario o quelle di trasporto dalle officine di produzione alla stazione di partenza.

I prodotti di cui al presente articolo sono forniti in sacchi o contenitori idonei senza alcuna tolleranza di peso o misura.

I leganti idraulici vengono anche consegnati sfusi su mezzi meccanizzati (autobotti). In tal caso i produttori applicano ai recipienti che contengono i leganti appositi sigilli-cartellini, con le indicazioni dell'officina produttrice, del tipo di legante, delle resistenze e del peso netto contenuto.

Art. 328

Consegna delle calce aeree e gessi – La consegna delle calce aeree e dei gessi è eseguita nelle officine di produzione o nei magazzini del venditore.

La calce idrata è solitamente fornita in sacchi.

Le calce idrate vengono anche consegnate sfuse sui mezzi meccanizzati (autobotti). In tal caso i produttori applicano ai recipienti, che contengono le calce idrate, appositi sigilli-cartellini, con le indicazioni della fabbrica produttrice, del tipo di calce e del peso netto contenuto.

I gessi sono forniti solitamente in sacchi.

Art. 329

Prezzo - Il prezzo dei leganti idraulici, degli additivi ed adesivi, della calce idrata e dei gessi è riferito al peso netto.

c) - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Art. 330

Modalità di distribuzione - L'unità di base per l'ordinazione è il metro cubo costipato a mano o con mezzi meccanici e comunque reso in cantiere. Su un singolo carico di calcestruzzo è ammessa una tolleranza massima del 3%. L'organo di controllo verificherà la corrispondenza tra carico e bolla di consegna.

Le tolleranze nella loro globalità dovranno tendere ad annullarsi.

Ogni carico di calcestruzzo deve essere accompagnato da una bolla in duplice copia interamente compilata all'atto di effettuare il carico, nella quale dovranno essere indicati i dati tecnici del calcestruzzo fornito, nonché:

- a) fornitore e centrale di produzione;
- b) committente e cantiere di consegna;
- c) data della fornitura;
- d) ora del carico dell'automezzo in centrale;
- e) automezzo che trasporta il carico;
- f) volume del carico di calcestruzzo espresso in metri cubi;
- g) denominazione e dosaggio dell'additivo eventualmente aggiunto, nel caso di calcestruzzo a dosaggio.

Nel caso di calcestruzzi con caratteristiche speciali devono essere indicati tutti i dati specificati nella commessa d'ordine.

A cura dell'autista dell'autobetoniera che trasporta il carico, devono essere riportate sulla bolla di consegna gli orari di inizio e fine dell'operazione di scarico e del quantitativo di acqua eventualmente aggiunto su richiesta del committente o di suo incaricato responsabile.

Copia della bolla di consegna sarà firmata per accettazione dal committente o da un suo incaricato e quindi conservata nei modi e nei termini di legge.

Art. 331

Normative ufficiali - In ogni caso il produttore di calcestruzzo deve attenersi alle normative ufficiali sulle opere di conglomerato semplice ed armato ed alle norme tecniche per l'impiego delle opere in cemento armato precompresso.

d) - INERTI
(sabbia e ghiaia)

Art. 332

Contrattazione - Le sabbie e le ghiaie sono contrattate a peso e, per le piccole forniture, a volume.

Sia la sabbia che la ghiaia si intendono contrattate lavate e pulite.

Art. 333

Misurazione e tolleranze – Nel caso di vendite a volume il materiale inerte si intende misurato non compresso. La misurazione si esegue all'atto della consegna, sui mezzi di trasporto e la tolleranza ammessa per calo dovuto all'assestamento del materiale durante il trasporto è del 10% massimo per la sabbia e del 5% massimo per la ghiaia.

Art. 334

Consegna - La consegna del materiale inerte è eseguita:

- a) per le cave situate nell'immediata periferia o nelle province limitrofe: franco silos cava;
- b) per le provenienze via mare: franco silos, banchina o mezzo di trasporto;
- c) per le cave raccordate: franco vagone partenza;
- d) franco cantiere.

Art. 335

Controllo - I materiali inerti sono controllati, per la qualità e la misura, all'atto della consegna.

Art. 336

Pagamento - Il pagamento si esegue a trenta giorni dalla fattura, salvo patti espressi dalle parti.

e) MATERIALE DI CEMENTO CON FIBRE

Art. 337

Contrattazione - I materiali di cemento con fibre, prodotti nelle diverse forme, sono contrattati, per quanto concerne prove e dati tecnici, con riferimento alle norme UNI.

Art. 338

Consegna - I materiali in cemento con fibre sono consegnati franco stabilimento di produzione o franco magazzino di vendita, su carro, autocarro o vagone, salvo pattuizioni diverse.

I materiali devono essere stivati a regola d'arte e imballati quando è necessario. L'imballo è addebitato al costo.

f) - MATERIALE IN GRÈS

Art. 339

Contrattazione - I manufatti di grès sono contrattati, per quanto concerne prove e dati tecnici, con riferimento alle norme UNI.

Se il contratto non precisa la scelta del materiale, questo è fornito di prima scelta.

Art. 340

Tolleranze sulla qualità - Per il materiale di prima scelta è ammessa, sulle dimensioni lineari nominali dei manufatti di grès ceramico, una tolleranza del 2% per i tubi del diametro fino a cm 18 e del 3% per i tubi del diametro superiore.

Per i tubi dritti non è ammesso uno spostamento dalla rettilineità superiore all'1%. Per il materiale di seconda scelta, le tolleranze sulle dimensioni lineari nominali e sulla rettilineità sono rispettivamente del 4 e del 2%.

Sono classificati di seconda scelta i materiali che, pur non superando le tolleranze dei materiali di prima scelta, presentano difetti di vetrina e piccole screpolature.

Art. 341

Consegna - Il materiale di grès è consegnato franco stabilimento del produttore o franco magazzino del venditore, su carro, autocarro o vagone, salvo pattuizioni diverse.

Il materiale deve essere stivato e imballato a regola d'arte.

L'imballo è addebitato al costo.

g) - MATERIALI IN P.V.C. (polivinilcloruro)

Art. 342

Contrattazione - I manufatti in p.v.c. prodotti nelle diverse forme sono contrattati, per quanto concerne prove e dati tecnici, con riferimento alle norme UNI.

Art. 343

Consegna - Il materiale, in p.v.c. è consegnato franco stabilimento del produttore o franco magazzino del venditore, su carro, autocarro o vagone, salvo pattuizioni diverse.

Il materiale deve essere stivato e imballato a regola d'arte.

L'imballo è addebitato al costo.

h) - MATERIALI REFRATTARI

Art. 344

Contrattazioni - I materiali refrattari sono contrattati, per quanto concerne prove e dati tecnici, con riferimento alle norme UNI.

Se il contratto non precisa la scelta del materiale, questo è fornito di prima scelta.

Art. 345

Tolleranze di qualità - I materiali refrattari non devono presentare fessure o deformazioni.

Sulle misure dei materiali è ammessa una tolleranza del 2% in più o in meno. Per le misure al di sotto dei mm 100, la tolleranza è di mm 2 in più o in meno.

Le curvature sono tollerate fino ad una saetta non superiore all'1,50 per cento della dimensione massima.

Art. 346

Consegna - I materiali refrattari sono consegnati franco magazzino del venditore su carro o su automezzo del compratore o su vagone a carico completo, sciolti, stivati a regola d'arte con paglia o altro materiale idoneo.

Nel caso di spedizioni di materiali per i quali si rendono necessari imballaggi particolari, come gabbie, ecc., gli stessi sono fatturati al costo.

Art. 347

Stampi - Gli stampi allestiti per la fabbricazione di pezzi speciali, su disegno o modello del cliente, anche se mediante contributo del medesimo, sono di proprietà del fabbricante, ma questi può usarne solo per l'eventuale espletamento di ulteriori ordini del richiedente stesso.

i) PIETRE NATURALI

Art. 348

Contrattazione – Il contratto di compravendita di pietre naturali in genere si perfeziona con la conferma scritta, a meno che le parti, attesi gli intercorsi rapporti e l'oggetto del contratto stesso, lo ritengano superfluo.

Il contratto contiene, oltre l'identificazione dei materiali lavorati, le loro finiture, le dimensioni, il metodo di misurazione, anche le modalità di compravendita (prezzo, termini e modalità di pagamento, termini e modalità di consegna).

La campionatura delle pietre naturali dichiarata come dimostrativa è indicativa ed ha valore orientativo. Nel caso in cui la commessa venga effettuata sulla base di questo tipo di campione, il fornitore si impegna a ricercare il materiale il più possibile conforme alla richiesta del committente e questi confermerà l'ordine dopo aver preso visione del campione relativo al materiale reperito.

I graniti ed i marmi, in blocchi greggi e lavorati, si contrattano a metro cubo; le lastre a metro quadrato; gli zoccoli e simili a metro lineare; i frammenti a quintale.

Art. 349

Misurazione e fatturazione – Salvo casi particolari, i contratti di fornitura di lavorati sono in genere «a misura»; la fatturazione avverrà pertanto in base alle consuetudini di misurazione:

- a mc secondo il minimo parallelepipedo circoscritto, per masselli, spessori e manufatti speciali;
- a mq secondo il minimo rettangolo circoscritto, per lavorati a superficie estesa, con nulla o scarsa incidenza di lavorazioni lineari, come pavimenti;
- a ml a massimo sviluppo, per lavorati di sezione regolare, con elevato contenuto di lavorazioni lineari e sviluppo in lunghezza, come cordoli, contorni, cornici, ecc.;
- a ml per la lavorazione delle coste, gocciolatoi, mostrine, piani ribassati, battute, taglio lama, ecc.;
- a numero per fori, per patte, risvolti, ecc.;
- manufatti di superficie poligonale, con lati fuorisquadra, come i gradini a ventaglio, richiedono in genere la misurazione al minimo rettangolo circoscritto oltre ai compensi lineari per la lavorazione eventuale di coste e teste viste;
- manufatti con lati in curva o secondo modelli (dime) particolari, richiedono sovrapprezzi da valutare nei singoli casi; la misurazione può essere effettuata a mq o a ml, oppure a corpo;
- a corpo: vengono fatturati oggetti e lavorati complessi come, ad esempio, caminetti lavorati, bidet, piani doccia, vasche, ecc.; quando vi è necessità di dime o sagome o misurazioni particolari, queste sono eseguite a spese del cliente.

Considerato l'elevato tasso di valore aggiunto di trasformazione, i preventivi decadono dopo trenta giorni dalla data di emissione, salva diversa pattuizione relativa ai casi in cui le parti ritengano opportuno modificare la durata dello stesso.

Quando il committente non è in grado di trasmettere al fornitore l'esatto ordinativo dei lavorati richiesti, il fornitore è tenuto a provvedere a sua cura all'esecuzione dei rilievi di cantiere, alla stesura dei disegni esecutivi e dei relativi casellari. Ciò non esime il committente dalla totale responsabilità di controllo degli elaborati sottopostigli per l'approvazione.

Nel caso che il contratto non vada a buon fine, il fornitore che abbia già provveduto alla redazione dei disegni esecutivi e dei relativi casellari, ha diritto comunque al rimborso delle spese sostenute per gli stessi. Il casellario approvato dal committente rappresenta il documento fondamentale del contratto; dalla data di approvazione dipende la decorrenza dei tempi di consegna; dalle misure indicate nei disegni e casellari dipende l'entità della fornitura.

Art. 350

Casellari e disegni esecutivi – A contratto stipulato, quando il committente non è in grado di trasmettere al fornitore l'esatto ordinativo dei lavori richiesti, il fornitore è tenuto a provvedere a sua cura all'esecuzione dei rilievi di cantiere e, se previsto dal contratto, alla stesura dei disegni esecutivi e dei relativi casellari.

Ciò non esime il committente dalla totale responsabilità di controllo degli elaborati sottopostigli per l'approvazione.

Il casellario approvato dal committente entra a far parte dei documenti del contratto; dalla data di approvazione dipende la decorrenza dei tempi di consegna.

Art. 351

Consegna e pagamento - La consegna del materiale si intende fatta dalla ditta fornitrice alla fabbrica o al cantiere del compratore, fino dove arriva la strada carreggiabile.

Lo scarico è eseguito a cura e spese del compratore, tranne il caso in cui il veicolo sia dotato di mezzi di sollevamento propri.

Salvo patto contrario, le forniture di lavorati in pietra naturale non sono soggette a trattenuta di garanzia in attesa di collaudo in opera.

Art. 352

Contestazioni – Nel caso di oggetti e pezzi lavorati il committente verifica materiali, lavorazioni e misure normalmente prima della posa in opera, muovendo eventuali contestazioni anche per iscritto. Il fornitore non è tenuto a rispondere di difetti quando il manufatto abbia subito manomissioni o sia stato posto in opera.

Nel caso di lavorati con superficie semplicemente segata, per i quali è prevista la successiva lucidatura in opera, il fornitore è tenuto alla sostituzione delle lastre scartate a piè d'opera, senza ulteriori oneri e purché sia evidente che si tratta di difetti gravi e oggettivi.

Manufatti rotti, fessurati, mancanti di spigoli o comunque sbrecciati, o che presentino evidenti magrosità, devono essere sostituiti a cura del fornitore. Per i lavorati eseguiti con particolari marmi colorati o brecciati, se specificato in sede contrattuale, non vengono considerati difetti apprezzabili la stuccatura e la grappatura, purché siano dovute alla struttura naturale del materiale e siano eseguite a regola d'arte.

Art. 353

Adattamenti in opera e assistenza alla posa – Manufatti in pietra naturale possono richiedere adattamenti e ritocchi in fase di posa in opera; qualora si verificasse l'impossibilità di effettuare rilievi millimetrici su opere murarie anche con l'uso di strumentazione idonea, tali interventi sono a carico del committente.

Il fornitore è invece responsabile degli errori di esecuzione e di misura dei pezzi compresi quelli forniti non in conformità al casellario esecutivo approvato dal committente; pertanto è tenuto alla loro sostituzione integrale prima della posa in opera, quando non sia possibile apportare le modifiche richieste.

Qualora sia stata concordata in fase di contratto l'assistenza alla posa in opera, il fornitore deve provvedere a tale adempimento con proprio personale, dotato delle attrezzature necessarie, in numero sufficiente e per il tempo strettamente indispensabile.

Art. 354

Misurazioni in opera – Nei lavori eseguiti con contratto a corpo non sono accettate, nella norma, misurazioni in opera, anche nel caso che il fornitore abbia contrattualmente in carico la posa e/o l'assistenza alla stessa.

Salvo patti specifici in contrario, il fornitore, nel caso non provveda egli stesso alla posa in opera, non è responsabile della custodia dei materiali, dei danni provocati al materiale prima, durante e dopo la posa in opera.

1) - PIETRE ARTIFICIALI

Art. 355

Misurazione - La misurazione delle decorazioni di pietre artificiali si fa in base al minimo parallelepipedo rettangolare circoscritto ad ogni pezzo.

La misurazione dei ripiani si esegue in base al minimo rettangolo circoscritto ad ogni pezzo; quella dei trafori a metro lineare; quella degli intonaci sulla misura effettiva. Le colonnine si valutano a numero.

Per gli altri lavori minuti come contorni di finestre e fasce marcapiano, la misura è eseguita a metro lineare.

m) - PAVIMENTAZIONI - COPERTURE IMPERMEABILIZZAZIONI IN ASFALTI E BITUMI

Art. 356

Oggetto del contratto - I pavimenti di asfalto naturale si intendono di spessore minimo di mm 20 con un impasto di: 50% mastice, 5% di bitume naturale e 45% di ghiaietto siliceo, lavato e ricoperto di sabbia silicea (graniglia) incorporata a caldo.

I pavimenti di asfalto artificiale (o lava metallica) si intendono dello spessore minimo di mm. 15 e con un impasto formato da Kg 165 di lava metallica in pani, Kg 35 di catrame distillato e Kg 200 di sabbia viva.

Le impermeabilizzazioni con asfalto naturale si intendono eseguite con impasto composto di mastice 60%, bitume 10-12%, sabbietta silicea 28-30%, dello spessore di mm 8-10, tanto in senso orizzontale quanto su pareti.

I manti impermeabilizzanti sono di norma eseguiti con i seguenti sistemi:

- a) fogli di cartone bitumato e similari interposti a spalmatura di bitume;
- b) strato o strati di manto prefabbricato bituplastico (guaine), di spessore e peso concordato preventivamente, con armatura costituita di feltri in vetro o similari, posti in opera con applicazione a fiamma;

c) membrana prefabbricata con copertura in lamina di alluminio o rame posta in opera con fiamma.

I sistemi di cui sopra vanno intesi eseguiti nei vari strati, concordati in contratto con sovrapposizioni di cm 10 minimo tra ogni strato e con risvolti alle pareti, ecc. di almeno cm 20.

Art. 357

Garanzia - Quando l'impresa esecutrice dispone senza riserve l'inizio dei lavori di copertura accetta il piano di posa e la sufficiente pendenza e garantisce la perfezione del lavoro.

Le opere in asfalto naturale e artificiale sono garantite per cinque anni; quelle in cartoni bitumosi, cartonfeltri, guaine, ecc., per dieci anni.

Art. 358

Misurazione - La misurazione delle coperture, dei pavimenti e dei rivestimenti di asfalto, ecc., si esegue a metro quadrato, comprendendo lo sviluppo dei colli di raccordo alle pareti perimetrali.

n) - MATERIALI PER LAVORI STRADALI

Art. 359

Contrattazione - I materiali per lavori stradali sono contrattati, secondo la loro natura, a metro cubo, a metro quadrato, a metro lineare o a peso.

Le pavimentazioni, in qualunque materiale, sono contrattate a metro quadrato oppure a metro cubo.

Art. 360

Qualità - I cubetti di porfido e i manufatti di cemento per pavimentazioni devono presentare una buona lavorazione delle facce laterali, mentre i piani di posa e quelli superficiali devono essere paralleli fra loro e/o corrispondere a strati naturali delle cave.

Gli stessi devono, per ogni partita e fornitura, avere uniformità di colorazione. Per tutti i materiali viene garantita dal fornitore la rispondenza delle caratteristiche tecniche alle specifiche normative di riferimento, in funzione della destinazione d'uso dichiarata dal committente.

Art. 361

Misurazione - La misurazione del materiale inerte e/o sfuso per lavori stradali, sia in peso che in volume, è eseguita sui mezzi di trasporto, in partenza e la tolleranza volumetrica ammessa per l'assestamento dei materiali sui mezzi di trasporto varia dal 5 al 10% a seconda della pezzatura.

Sulle dimensioni dei cubetti di porfido è ammessa una tolleranza massima di cm 1 fra i lati di uno stesso cubetto (cioè sulla regolarità dei lati della faccia superficiale).

Sul peso dei cubetti di porfido è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno del peso medio dei cubetti per metro quadrato.

Art. 362

Consegna - La consegna dei materiali per lavori stradali si esegue franco mezzo di trasporto partenza cava o deposito, salvo diverse pattuizioni tra le parti.

o) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE, MOSAICI VETROSI E CERAMICI, KLINKER E MATTONCINI DI COTTO

Art. 363

Contrattazioni - Le contrattazioni delle piastrelle da pavimento e da rivestimento sono fatte a metro quadrato, quando il materiale è fornito in opera, oppure in provvista.

Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in agglomerato di cemento sono contrattati a numero o a metro quadrato.

I mosaici in ceramica e vetrosi sono contrattati a metro quadrato, sia in provvista che in opera; se sciolti, sono contrattati a peso.

I Klinker e il cotto sono contrattati a numero od a metro quadrato.

Art. 364

Scelte e tolleranze - Le marmette, i marmettoni, i pietrini e i masselli in agglomerato di cemento, i mosaici sono contrattati in una unica scelta.

Le piastrelle di grès, da pavimento e da rivestimento, si distinguono in tre scelte: nella «prima» si richiedono superfici piane, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore; nella «seconda» sono tollerati lievi difetti che non pregiudichino l'aspetto in opera; nella «terza» sono ammessi difetti più sensibili di formato, della superficie, dei bordi, della tinta, ma che non ne impediscano la utilizzazione nei lavori in cui non devono predominare i pregi estetici.

La monocottura e similari vengono classificate in modo analogo a quello precedentemente descritto, ma con le seguenti aggiunte: prima commerciale e seconda commerciale. Queste classificazioni hanno una maggiore tolleranza rispetto alle precedenti.

Il Klinker e il cotto da pavimento o rivestimento sono contrattati in due scelte: nella «prima» si richiedono pezzi non incurvati, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore; nella «seconda» sono tollerati difetti di formato, di superficie e dei bordi, che tuttavia non pregiudichino l'aspetto complessivo del materiale in opera.

La tolleranza ammessa per il Klinker o per il cotto prodotti per trafilatura è del 4% in più o in meno sulle misure geometriche di ogni pezzo. Se il materiale è prodotto per pressatura, la tolleranza ammessa è del 2%.

Art. 365

Consegna - La consegna, nei rapporti fra fabbricante e grossista, è eseguita franco fabbrica su automezzo. Nei rapporti fra grossista ed imprese di costruzione è eseguita franco magazzino o cantiere del committente su automezzo.

Le piastrelle in agglomerato di cemento sono consegnate senza imballo; quelle di grès, in pacchi; quelle di ceramica e di terracotta in scatole o gabbiette; i Klinker e i mattoncini di cotto sciolti, in scatole o in «pallets»; i mosaici in scatola di cartone. Il tutto stivato a regola d'arte.

Le piastrelle di piccoli formati, le tesserine, i vetrosi sono incollati su carta ed imballati in casse o pacchi.

Nelle vendite effettuate dal fabbricante, l'imballo viene fatturato al costo; in quelle effettuate dal grossista, il costo dell'imballo è compreso nel prezzo.

Art. 366

Posa in opera - Nel contratto di posa in opera, sono solitamente a carico del committente, salvo patti espressi dalle parti:

- a) se trattasi di «pavimenti»: l'approntamento di un adatto sottofondo, la fornitura della sabbia e della malta cementizia, il trasporto di tutti i materiali e dell'acqua al piano di posa, l'energia elettrica per le macchine levigatrici, la segatura a protezione dei pavimenti;
- b) se trattasi di «rivestimenti», la preparazione delle superfici da rivestire, con adatto intonaco rustico, ben livellato, il sollevamento e il trasporto dei materiali e dell'impasto cementizio o del collante al posto del lavoro.

Art. 367

Misurazione di «pose in opera» - La misurazione dei pavimenti o rivestimenti contrattati in opera, si esegue sulla effettiva superficie, tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento, con deduzione di tutti i vuoti di area non inferiore a metri quadrati 0,50.

Il committente ha l'obbligo di verificare il materiale normalmente prima della posa in opera e non può sollevare contestazioni dopo che lo stesso è stato posato.

p) - PAVIMENTI IN MOSAICO DI MARMO

Art. 368

Consegna del materiale – La consegna del materiale per la costruzione dei pavimenti in mosaico è eseguita nel magazzino del venditore.

Per il lavori di posa in opera di pavimenti in mosaico da eseguire fuori sede, il trasporto dei materiali, il vitto e l'alloggio degli operai, compresa la trasferta, sono a carico del committente, salvo patti espressi dalle parti.

Il committente ha l'obbligo di verificare il materiale normalmente prima della posa in opera e non può sollevare contestazioni dopo che lo stesso è stato posato.

Art. 369

Misurazione - La misurazione dei pavimenti in mosaico è eseguita in opera, a metro quadrato da parete a parete, tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento.

Art. 370

In quanto applicabili, valgono per i pavimenti in mosaico di marmo gli usi di cui alla lett. o).

q) - MATERIALI E PAVIMENTI IN LEGNO

Art. 371

Contrattazioni - Il materiale per pavimentazioni in legno è contrattato a superficie, sia in opera che in provvista.

Per le dimensioni e qualità si fa riferimento alle norme del progetto UNI.

Art. 372

Tolleranze - I «listoni» si intendono di legname mercantile, stagionato naturalmente e lavorati ad incastro e linguetta.

Nella qualità del legname non sono tollerati nodi cadenti, spaccature e marcio.

Nelle misure dei listoni sono ammesse le seguenti tolleranze:

sullo spessore: 1 mm in più o in meno;

sulla larghezza: 2 mm in più o in meno;

sulla lunghezza: 5 mm in più o in meno.

Le tavolette e i listoncini di vario formato attualmente in commercio vengono ricavati da legname di qualità mercantile essiccato.

Sulle loro dimensioni non sono ammesse tolleranze.

Nelle tavolette di «prima qualità» è tollerata, sulla faccia inferiore, la presenza di nodini sani e compatti, da sgranature di lavorazione.

Nella «prima commerciale» sono tollerati piccoli difetti come occhi di pernice e, sulla faccia inferiore, la presenza di nodini sani e compatti e sgranature di lavorazione e tracce di alborno.

Nella «seconda qualità» sono tollerati, sulla faccia inferiore, alborno, nodi sani e compatti e difetti di lavorazione.

Nelle tavolette e listoncini di faggio evaporato e di mogano di seconda qualità sono tollerati, sulla parte in vista, nodini sani e compatti, qualche macchia o venatura e segni di evaporazione irregolare.

Art. 373

Consegna del materiale - La consegna del materiale per pavimentazioni in legno è eseguita nel magazzino del venditore.

Se è convenuta la posa in opera, la consegna del materiale è eseguita nel cantiere del committente, il quale ne assume la custodia.

Il materiale di cui all'articolo precedente viene consegnato in pacchi di varia dimensione opportunamente confezionati.

Art. 374

Posa in opera - La posa in opera dei pavimenti di legno deve essere eseguita in locali asciutti, muniti di serramenti esterni e vetri.

Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e il trasporto del materiale nei singoli locali di posa, le opere murarie per assicurare le armature, la somministrazione della malta

di cemento nei locali di impiego e relativa manovalanza necessaria all'operaio posatore dei listelli a morsa (magatelli) e delle tavolette e la fornitura dell'energia elettrica necessaria.

Per i pavimenti da incollare, il piano di posa, a carico del committente, deve essere composto da una caldana perfettamente livellata e liscia con spolvero di cemento, ad una quota da stabilirsi con il fornitore. La posa in opera deve essere iniziata solo quando il sottofondo, così preparato, è completamente asciutto (circa 15% di umidità).

Art. 375

Misurazione - I pavimenti di legno sono misurati da parete a parete, non tenendo conto della parte coperta dall'intonaco nel muro.

La misurazione del materiale per pavimenti in legno si esegue, per le tavolette, al netto del maschio; per il listone, maggiorando di un centimetro tale larghezza.

Art. 376

Prezzo - Il prezzo delle tavolette per quadri o a due incastri comprende le riglette per la posa in opera.

Il prezzo dei pavimenti in opera comprende le armature, i chiodi, le zanche e le riglette nonché il collante per quelli da incollare, la lamatura oppure la verniciatura, la prima ceratura.

Art. 377

Collaudo - La posa in opera di pavimenti di legno è collaudata dopo ultimati i lavori di lamatura e ceratura.

r) - SERRAMENTI - INFISSI E SIMILI

Art. 378

Garanzia - Il buon funzionamento degli infissi, serramenti e simili è garantito per il periodo di un anno dalla posa in opera. Durante il periodo di garanzia sono a carico del venditore le eventuali sostituzioni e riparazioni dovute a imperfetta fabbricazione, alla lavorazione e alla stagionatura del legno o alla qualità del materiale.

Il venditore non risponde delle alterazioni derivanti da umidità, da eccessivo riscaldamento o da male eseguita verniciatura, qualora questa sia stata eseguita successivamente da altri.

Art. 379

Misurazione - La misurazione dei serramenti da finestra si esegue considerando la luce netta della finestra, con l'aggiunta del telaio ed eventuali coprifili.

La misurazione dei serramenti da porte e da impennate fisse si esegue considerando la luce netta della porta o impennata, con l'aggiunta del telaio ed eventuali coprifili.

La misurazione dei rivestimenti di squarci di finestra, di imbotti di porte e di impennate fisse (spessore di muro), di antescuri, gelosie a ventola e scorrevoli, cassonetti per avvolgibili, si esegue sullo sviluppo della superficie netta.

La misurazione delle persiane avvolgibili, ai fini della fatturazione, si esegue sulla luce netta del vano, con aumento di 25 cm sull'altezza e cm 3 sulla larghezza, se le guide sono incastrate.

I serramenti in ferro sono venduti a Kg, a corpo o a superficie; quelli in alluminio ed altri metalli vengono misurati come quelli in legno, salvo accordi speciali, quando siano richiesti fasce coprifili o altri elementi decorativi.

Art. 380

Consegna - Serramenti, infissi e simili, se al grezzo, sono consegnati nel cantiere del committente:

- a) *se di legno*: al naturale o, ove richiesto, pretrattato;
- b) *se di ferro*: al naturale o, ove richiesto, verniciati con una mano protettiva di antiruggine;
- c) *se di altri metalli*: con una protezione idonea a garantire l'integrità della superficie e della forma.

Art. 381

Posa in opera - Le opere murarie occorrenti per la posa in opera sono a carico del committente. Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti e la manovalanza per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa. Il fornitore deve fornire gli accessori e provvedere al completamento del montaggio, garantendone il perfetto funzionamento.

Le maggiori spese per eventuali interruzioni di lavoro che si verificano durante il montaggio, se causate dal committente, sono a carico di quest'ultimo.

Art. 382

Prezzo – Salvo diversa pattuizione, il prezzo dei serramenti, infissi e simili, se convenuto in base alla superficie, si intende riferito ad una superficie minima che varia da mq 1,50 a mq 2, a seconda del tipo di serramento.

Il prezzo di ogni persiana avvolgibile si intende riferito ad una superficie minima di mq 1,60.

s) - VETRI E CRISTALLI IN LASTRE E PRODOTTI DI VETRO PER L'EDILIZIA

Art. 383

Qualità e tolleranze - I vetri stampati devono avere lo stampo regolare e devono essere esenti da difetti appariscenti.

Nessuna tolleranza è ammessa sulla qualità di vetri semplici semidoppi e mezzo-cristalli, che devono essere piani e senza pietre.

Art. 384

Misurazione - La misurazione minima dei vetri, cristalli, stampati, è stabilita in cm. 24 x 24; quella dei vetri antisfondamento è stabilita in 30 cmq; quella dei vetri blindati e vetrocamera in 50 cmq.

Oltre tale dimensione, la misurazione è eseguita a cm. interi con multipli di 4 per tutta la gamma dei prodotti, esclusi i blindati ed i vetrocamera che seguono le seguenti norme:

manufatti fino a cm 35 di semiperimetro per i quali il prezzo è rapportato a pezzo singolo stabilito in base allo spessore:

da mm. 36 a mm 50;

da mm. 51 a mm 80;

da mm. 81 a mm 312 fatturabile a mq con multipli di 4.

Le planimetrie dei vetri piani lucidi ed i disegni dei vetri stampati grezzi seguono le norme nazionali di vendita.

Art. 385

Consegna - I materiali di vetro per l'edilizia sono consegnati nudi al magazzino del venditore, franchi di ogni spesa.

Se viene richiesto l'imballo, le spese relative sono a carico del compratore.

Il rischio per la perdita delle cose si trasferisce, all'atto della consegna della merce, al vettore o allo spedizioniere, salvo pattuizioni contrarie.

Nel caso di fornitura in opera, la consegna al committente si intende avvenuta man mano che il materiale è posto in opera.

La consegna del materiale, quando non fosse dato posto in opera o in fornitura, si intende fatta dalla ditta fornitrice alla fabbrica o al cantiere del compratore, fino a dove arriva la strada carreggiabile.

Lo scarico è eseguito a cura e spese del compratore, salvo patto contrario espresso tra le parti.

Art. 386

Prezzo - Nei contratti per merce consegnata in opera il prezzo comprende le spese di rilievo-misure, di taglio, di spreco, di trasporto di manovalanza, di posa in opera, del silicone necessario e dei rischi di rottura.

Gli eventuali ponteggi, l'assistenza di operai specializzati del costruttore dei serramenti, l'apprestamento dei mezzi di sollevamento dei materiali al piano di lavoro, nonché di locali idonei per l'immagazzinamento dei vetri, sono a carico del committente.

t) – MATERIALI FERROSI

Non si riscontrano usi particolari venendo applicate le norme UNI.

Cap. 10) - TINTEGGIATURA, PITTURAZIONE, VERNICIATURA

Art. 387

Tinteggiature di intonaci - Nella tinteggiatura al latte di calce, a tempera o lavabile, la superficie da tinteggiare va calcolata prendendo in considerazione il vuoto per pieno, con deduzione dei vuoti superiori a 5 mq ed in tal caso calcolando lo sviluppo delle sporgenze o rientranze.

In caso di pitturazione di intonaci civili con verniciature varie dei medesimi, va computata la superficie come al comma precedente.

Eventuali mani di smalto, cera, coppale, ecc. sulle pitturazioni o verniciature di cui al punto precedente si conteggiano a parte, salvo accordi precedentemente convenuti tra le parti contraenti e specificati nelle offerte.

Sono pure conteggiate a parte, salvo precedenti accordi, eventuali raschiature, rasature, imprimiture, levigature, ecc. (esclusa la stuccatura usuale).

Art. 388

Applicazione di carte da parati - Nella applicazione di carte da parati e tappezzerie in genere la superficie da tappezzare va calcolata conteggiando il vuoto per pieno. Qualora però il parato arrivi fino al filo delle porte, delle finestre, ecc. la superficie di queste viene detratta.

Eventuali applicazioni di bacchette o cornici di riquadro o a filo delle pareti vanno calcolate a parte.

Sono pure conteggiate a parte, salvo accordi precedenti, le pitturazioni di imbotti, porte, finestre, archi, ecc.

Art. 389

Pitturazione dei termosifoni - Termosifoni a colonne: fino a tre elementi vanno computati ad elemento; oltre detta struttura, si aumenta non in proporzione alle colonne, ma «a forfait».

Termosifoni a piastre: la superficie effettiva va calcolata tre volte, a compenso della verniciatura negli interni dei riquadri e di ogni parte visiva.

Art. 390

Pitturazione di tubi e zoccoletti – Salvo diversa pattuizione, la pitturazione di tubi viene calcolata a metro lineare.

La pitturazione degli zoccoletti al piede delle pareti va calcolata a metro lineare, purché detti zoccoletti siano di altezza inferiore ai cm 10.

Art. 391

Verniciatura di finestre e porte con vetri - Nella verniciatura di finestre e porte con vetri, siano essi di ferro o di legno, la superficie da verniciare si stabilisce calcolando il vuoto per pieno per ogni faccia verniciata, senza tener conto degli spessori, purché tali spessori non superino i cm 7.

Rimane a rischio del verniciatore l'eventuale rottura dei vetri.

In caso di verniciatura di porte o finestre da eseguire in cantiere, ove la preparazione e le mani preliminari non siano eseguite dal verniciatore, non si prende in considerazione tutta la superficie di ogni facciata, ma soltanto i tre quarti di essa. Gli eventuali spessori di telaio o mostre di altezza superiore ai cm 7 vanno misurati a parte. Nella esecuzione in cantiere della verniciatura di una finestra completa di sportelli va calcolata la superficie netta per tre volte e mezza.

In caso di manutenzione sono conteggiate a parte, salvo precedenti accordi, eventuali raschiature, stuccature (esclusa la stuccatura normale).

In caso di verniciatura di vetrate, finestre, porte, lucernari in ferro o in legno, i cui quadri del vetro risultino inferiori a cm 40, si usa aumentare un compenso addizionale dei 10% sul vuoto per pieno, per ogni 5 cm che detti riquadri misurino in meno.

Art. 392

Verniciatura di persiane, avvolgibili, serrande - Ai fini del pagamento:

- la verniciatura di persiane, sia in cantiere che in manutenzione, va calcolata misurando la superficie di una facciata, moltiplicata per tre volte, con aggiunta della superficie che sviluppa l'eventuale cassettoni;
- la verniciatura di avvolgibili, in cantiere, va calcolata misurando la superficie di una facciata, moltiplicata due volte e mezza, con aggiunta di eventuale telaio, celetto, cassonetto, ecc.;
- la verniciatura di avvolgibili, in manutenzione, va calcolata misurando la superficie di una facciata, moltiplicata tre volte, più eventuale telaio, celetto, cassonetto, ecc.;
- la verniciatura di serrande in lamiera ondulata, va calcolata misurando la superficie di una facciata moltiplicata due volte e mezza;
- la verniciatura di serranda in lamiera a fasce, va calcolata misurando la superficie di una facciata, moltiplicata due volte;
- la verniciatura di serrande e cancelletti rientranti, comprendenti anche gli interni dei ferri ad «U», va calcolata misurando la superficie della luce netta di una facciata moltiplicata per tre volte; la verniciatura di serrande a maglia tonda o cortina, va calcolata misurando la superficie di una facciata moltiplicata due volte e mezzo;
- la verniciatura di eventuali copri-rulli va misurata a parte.

Art. 393

Verniciatura di inferriate - Verniciatura di inferriate o ramate semplici: si conviene il vuoto per pieno di ogni facciata verniciata.

La verniciatura di inferriate con ornamenti in ferro battuto o simili va valutata a seconda della struttura delle inferriate stesse.

Cap. 11) – ALTRI USI IN EDILIZIA

Art. 394

Ponteggi - Gli oneri relativi all'esecuzione dei ponteggi, sia interni che esterni, necessari per l'esecuzione dei lavori, saranno previamente concordati tra le parti.

Art. 395

Giornaliere all'assistente tecnico nei lavori ad economia - Nell'esecuzione di lavori edilizi ad economia le competenze all'assistente dell'impresa sono a carico della stessa.

Se però il committente tiene sul posto un assistente di propria fiducia per controllare l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa, sono a suo carico le retribuzioni all'assistente medesimo.

Art. 396

Lavori in economia – Le parti possono liberamente concordare l'esecuzione di lavori in economia. Inoltre si considerano come lavori in economia quelli non suscettibili di preventiva e precisa misurazione e quelli ulteriori che le parti concordino in corso d'opera.

Nel prezzo da corrispondere in base alle ore impiegate dagli operai per i lavori in economia (ordinarie, straordinarie, notturne, festive, ecc. coi supplementi di cui è il caso), sono compresi la provvista ed il consumo dei ferri e degli attrezzi.

Le ore di lavoro per gli operai si computano a partire dalla presenza di questi sul cantiere o sul sito del lavoro, salvo che essi debbano fornirsi di materiali dai magazzini.

Quando gli operai si devono trasferire fuori residenza per ordine delle imprese e devono valersi di ferrovia, tranvie, ed altri mezzi di locomozione, gli oneri da conteggiarsi saranno quelli risultanti dall'applicazione del contratto di lavoro della categoria.

Art. 397

Misurazione dei lavori - Il prezzo stabilito per ogni categoria di lavoro comprende tutte le provviste, la manodopera, ogni lavorazione, opere provvisoriale temporanee, accessorie, ponti, tiri, macchine, ecc., indennità di occupazione e passaggi ecc., ed ogni altra spesa occorrente per dare il lavoro perfettamente compiuto e collaudabile, sempre salvo le diverse pattuizioni tra le parti.

Art. 398

Scavi - Gli scavi si misurano di norma a metro cubo secondo la sezione scavata. Quando ciò non sia possibile, la misurazione avverrà su automezzo.

In tutti gli altri casi le prestazioni saranno eseguite in economia.

Art. 399

Garanzia per lavori di costruzioni edilizie - Nel pagamento dell'ammontare di lavori di costruzioni edilizie, ivi compresi gli impianti di riscaldamento, si ritiene a garanzia dal 5 al 10% sul totale somma dovuta, fino alla consegna o al collaudo dell'opera.

Art. 400

Misurazione per la vendita di appartamenti - Gli appartamenti sono abitualmente venduti a mq, al lordo dei muri perimetrali e misurando altresì secondo la mezzeria i muri interni che dividono una proprietà dall'altra.

I balconi e le logge sono misurati secondo la metà della loro superficie, mentre i terrazzi degli attici sono misurati in ragione di un terzo della superficie medesima.

Tutte le altre parti comuni sono escluse dalla misurazione.

APPENDICE

1

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

OLIVE

Quarta o misura = doppio decalitro = 12,5 Kg circa

Staia = due quarte

Gombata = dieci quarte (nella zona di Val Nervia, nella Valle d'Arroscia e Val Roja è formata da venti quarte)

Sacco = cinque quarte o misure = 62,5 Kg circa (in Valle Nervia invece è di quattro quarte o misure, corrispondenti a circa 50 Kg)

Materôa = misura corrispondente alla metà di mezza quarta.

2

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

IMMOBILI URBANI

Compravendita (art. 9): la provvigione spettante al mediatore è del 6%, dovuta nella misura del 3% dal compratore e del 3% dal venditore.

Locazione (art. 10): la provvigione spettante al mediatore è del 10% sul canone annuo, ed è dovuta in ragione del 5% dal proprietario e del 5% dall'inquilino.

Contratti pluriennali (art. 10): per i contratti pluriennali la provvigione è del 6%, ed è dovuta in ragione del 3 % dal proprietario e del 3 % dall'inquilino sul cumulo delle annualità e per un periodo massimo di anni 6.

NATANTI

Compravendita (art. 288): la provvigione spettante al mediatore è del 10% sul prezzo pattuito, qualunque ne sia l'ammontare, ed è dovuta nella misura del 5% dal compratore (o cessionario di Società) e del 5% dal venditore (o cedente di Società).

Noleggio (art. 289): la provvigione spettante al mediatore è del 15% dell'importo totale del fitto o nolo.

OPERAZIONI DI MUTUO

(Art. 9): la provvigione dovuta al mediatore è del 3%, totalmente a carico del mutuatario.

COMPRAVENDITA DI FARINE

(Art. 116): la provvigione è dovuta soltanto dal venditore.

COMPRAVENDITA OLIO DI OLIVA

(Art. 135): per gli affari trattati in provincia e in Liguria vengono corrisposte al mediatore le seguenti provvigioni:

- dal venditore Euro 1,00 a q.le per gli oli raffinati ed oli vergini;
- dal compratore: Euro 1,00 a q.le per oli di produzione nostrana esclusi i raffinati, Euro 0,25 a q.le per gli oli di produzione nazionale, Euro 0,25 a q.le per la merce estera.
- Le provvigioni sopraindicate si intendono corrisposte indipendentemente dal quantitativo.

COMPRAVENDITA DI ORTOFRUTTICOLI

(Art. 56): al commissario per l'operazione di vendita per conto del produttore viene riconosciuta una provvigione del 10%.

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI DELLA PESCA

(Art. 113): la provvigione per le operazioni di vendita per conto del produttore è normalmente il 10%. Tale percentuale può essere ridotta dal commissario o dal mediatore in casi particolari.

3

DIZIONARIO DEI VOCABOLI E DELLE CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO

AUTOBOTTE (una): termine in uso nel commercio degli oli lampanti d'oliva, per indicare una quantità di 270/300 q.li

BERIUN: balla di fieno (pl. BERIUI)

BOCCA DI PILA (a): il pagamento deve essere effettuato all'atto della consegna della merce

BOTTE (sulla): v. bocca di pila

CANCELLO: termine entro il quale la nave deve trovarsi al porto convenuto

CASSA FULMINANTE: v. bocca di pila

CIANCIOLO: pesca a fonte luminosa e con rete

CIGLIO VEICOLO: il compratore è tenuto ad approntare il mezzo di trasporto sul luogo dove la merce è depositata o sul luogo di consegna stabilito, con la mano d'opera occorrente per ricevere e stivare la merce

CISTERNA (una): termine in uso nel commercio degli oli lampanti di oliva, per indicare una quantità di circa 170/175 quintali .

CISTERNA DA FORNIRSI DAL VENDITORE: condizione per la quale il noleggio eventuale è sempre a carico del venditore

CISTERNE FERROVIE DELLO STATO: clausola per la quale il venditore deve fare richiesta immediata delle cisterne a nome del compratore

COACERVI: costituiti dai campioni prelevati in proporzione alle capacità dei recipienti, onde poter stabilire il tipo medio delle partite

COME E', E': il compratore acquista l'animale nello stato in cui si trova e senza alcuna garanzia, tranne che per i casi di malattie infettive ed infestive, previste dalla legge

COMUNELLA: v. coacervi

CONSEGNA A RICHIESTA DEL COMPRATORE: il compratore si riserva il diritto di ritirare la merce a suo piacimento

CONSEGNA DELLA MERCE (a): v. bocca di pila

CUREI o RIANE: termine dialettale indicante canalizzazioni dell'acqua, utilizzabili anche per il passaggio delle persone

FASCIO: v. beriun.

FONDI A DISPOSIZIONE: somme infruttifere tenute a disposizione da terzi e giacenti presso gli Istituti o aziende di credito, in attesa di ritiro da parte dei beneficiari

FRANCO/A DI VASO: con apparato radicale completamente sviluppato nel nuovo vaso

FRANCO STAZIONE: la spesa sostenuta per caricare la merce da carro a vagone, nella stazione di partenza, è pagata dal compratore

FRANCO VAGONE: la spesa sostenuta per caricare la merce da carro a vagone, nella stazione di partenza, è pagata dal venditore

GALANTUOMO (da): l'animale viene acquistato con garanzia di 40 giorni

IMBARCO IMMEDIATO: l'imbarco deve farsi con il primo vapore utile

IMBARCO PRONTO: l'imbarco deve farsi entro 21 giorni

LEGGE (in): v. galantuomo (da)

MUCINA: quantità di pesce lasciata all'equipaggio per il consumo familiare

PANATICA: aggiunta consuetudinaria allo stipendio dei componenti l'equipaggio dei motopesca

PARTE (alla): modo particolare di divisione del ricavo della pesca tra armatore ed equipaggio

PASTE BIANCHE: paste derivanti dalla neutralizzazione di oli lampanti

PASTE VERDI: paste derivanti dalla neutralizzazione con soda degli oli estratti con solvente

PIACIMENTO (a): il compratore deve sciogliere la riserva di acquisto al venditore entro otto giorni dal contratto

PIENO E VUOTO: nel caso di spedizioni con fusti vuoti di ritorno, gratis di nolo, giunti pieni con lo stesso piroscampo o con piroscampi della stessa Compagnia, i vuoti devono essere resi in stiva

PROVA (alla): v. piacimento (a)

RESA BANCHINA: il compratore provvede a sue spese al ritiro della merce sulla banchina

RESA BOCCA DI PILA: la merce deve essere consegnata dove si trova

RESA MAGAZZINO VENDITORE: il compratore provvede a sue spese al ritiro della merce dal magazzino

RESA SUL CARRO: il compratore è tenuto ad approntare il mezzo di trasporto sul luogo dove la merce è depositata o sul luogo di consegna stabilito

RIANE: v. curei

RIGA (alla): v. come è, è

SANO O FRANCO: v. galantuomo (da)

SBUIRE: termine dialettale indicante piccoli franamenti di muri di sostegno a secco

SERRE MOBILI: intelaiature di qualsiasi materiale infisse provvisoriamente sul terreno e ricoperte di vetro o di altro materiale isolante durante i rigori invernali

SFRIDO: consumo reti

SOMME A DISPOSIZIONE: v. fondi a disposizione

STALLIE REVERSIBILI: stallie da valere per due o più porti cumulativamente con l'effetto che il tempo consumato in più o in meno in un porto va a scapito o vantaggio del porto oppure dei porti successivi

TREPPPO: il decantare le caratteristiche della merce a voce alta

VAPORE ATTESO PRONTO A CARICARE: clausola indicante che la nave deve trovarsi nel luogo di caricazione, salvo casi di forza maggiore, e pronta a cominciare la caricazione medesima prima che sia spirato il termine fissato, con una tolleranza di 4 giorni

VASCHE: recipienti cilindrici in cemento armato, poggianti sul terreno

VISTA (alla) : v. come è, è

VUOTO E PIENO: i fusti vuoti che si spediscono con tale clausola, cioè vuoti per essere poi rispediti pieni, devono essere resi in stiva.

4

**DEFINIZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI ITALIANI
SECONDO LA CAMERA DI COMMERCIO
INTERNAZIONALE**

BERTH TERMS: il caricatore o il ricevitore deve consegnare e ricevere quanto la nave può caricare o scaricare con i propri normali mezzi.

C. & F. (Cost and Freight = costo e nolo): il prezzo pattuito nei contratti di compravendita di merci si intende comprensivo del costo della merce e del nolo.

C.I.F. (Cost, Insurance, Freight = costo, assicurazione, nolo): il prezzo pattuito nei contratti di compravendita di merci, anche se stipulati in tempo di guerra, si intende comprensivo del costo della merce, del nolo e dell'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione, e non dell'assicurazione contro i rischi di guerra, se la stessa non è stata espressamente pattuita a carico del venditore.

DESPATCH MONEY: compenso per risparmio di tempo.

F.A.S. (Free along side = franco lungo bordo): il venditore è obbligato a consegnare la merce, a suo rischio e spesa, entro il raggio di azione dei «bighi» di carico e lungo il bordo della nave, nel porto di caricazione. La spesa d'imbarco fa carico al compratore.

F.I.O. (Free in and out = messa e levata): le spese per caricare e stivare la merce a bordo e per disistivarla e scaricarla da bordo devono essere sostenute rispettivamente dal caricatore e dal destinatario.

F.O.B. (Free on Board = franco a bordo): la merce è resa franca da ogni spesa a bordo della nave.

FREE BROKER: l'agenzia raccomandataria della nave è di esclusiva scelta e spesa del Capitano.

FREE DESPATCH: la nave non è in obbligo di pagare alcun compenso per eventuale risparmio di tempo, tanto nella caricazione che nella discarica.

FREE IN: le spese per caricare e stivare la merce a bordo devono essere sostenute dal caricatore.

FREE OUT: le spese per disistivare la merce da bordo devono essere sostenute dal destinatario.

FREE STEVEDORE: le operazioni di carico e scarico sono di esclusiva scelta e spesa del Capitano.

NOTIFY: comunicazione al ricevitore della merce dell'arrivo della stessa.

OPTION: quando la merce è caricata con destinazione per un determinato porto, il ricevitore può optare per uno o più porti successivi 24 ore prima dell'arrivo della nave nel primo porto di destinazione.

PALAN/PALAN (sottoparanco) : la merce è stivata e disistivata con spese a carico della nave.

W.P.A. (With particular average): se la merce è venduta C.I.F. e alla condizione di pesi e tare d'origine, il venditore deve coprire l'assicurazione anche contro l'avaria particolare.

5

INCOTERMS REGOLE INTERNAZIONALI PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI

FRANCO FABBRICA
(franco miniera, franco magazzino, ecc.)

«Franco fabbrica» significa che l'unica responsabilità del venditore è di mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento (per esempio la fabbrica). In particolare, il venditore non è responsabile del caricamento della merce sul veicolo fornito dal compratore, salvo patto contrario. Il compratore sopporta tutte le spese e rischi relativi al trasporto della merce da quel punto fino al luogo di destinazione. Questo termine rappresenta, quindi, il livello minimo di obblighi per il venditore.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.
3. Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.
4. Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.
5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.
6. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
7. Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per la importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo come da contratto.
2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, semprechè la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
3. Sopportare gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.
4. Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
5. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui all'art. A. 7 ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e della licenza di esportazione e le tasse consolari.

FOR/FOT
(franco vagone - punto di partenza convenuto)

FOR e FOT significano «Free on rail» e «Free on truck». Queste espressioni sono sinonimi in quanto la parola «truck» si riferisce ai veicoli delle ferrovie. Questo termine andrebbe quindi utilizzato solo quando la merce deve essere trasportata a mezzo ferrovia.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo di un vagone o abbia un peso sufficiente per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per l'ordinazione del vagone sia per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.
3. Nel caso di un carico inferiore sia ad un vagone completo sia al peso necessario per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo delle Ferrovie stesse, quando tale servizio di raccolta sia compreso nella tariffa di trasporto, sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento sul vagone debba essere eseguito dal venditore.
Rimane inteso che, se vi sono più stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, il venditore ha il diritto di scegliere la stazione a lui più conveniente, sempreché questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone, su cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso di cui all'art. A. 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.
5. Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla alle Ferrovie.
7. Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o consegnata alle Ferrovie.
8. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.
9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.
10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.
2. Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagare il prezzo come da contratto.
3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'articolo A. 3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.
4. Sopportare tutti gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.
5. Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
6. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt A. 9 ed A. 10 ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e le tasse consolari.

FAS - FRANCO SOTTOBORDO (porto d'imbarco convenuto)

FAS significa «Franco sottobordo della nave». Secondo questo termine, il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce viene posta sottobordo della nave sulla banchina o su mezzi galleggianti (chiatte, ecc.) nel porto d'imbarco convenuto. Ciò significa che il compratore deve sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da tale momento. Occorre inoltre notare che, a differenza del FOB, questo termine pone lo sdoganamento della merce ai fini dell'esportazione a carico del compratore.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. Consegnare la merce sottobordo della nave, alla banchina di carico indicata dal compratore, al porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta sottobordo.
3. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
4. Sotto riserva delle disposizioni di cui agli artt B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare la merce sottobordo.
5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce sottobordo.
7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce sottobordo della nave designata.
8. Fornire al compratore, su sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine.

9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'art. A. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina di imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.
2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente portata sottobordo, nel porto d'imbarco stabilito, alla data fissata o entro il termine convenuto e pagare il prezzo come da contratto.
3. Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
4. Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli artt A. 3, A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi.

FOB - FRANCO A BORDO porto d'imbarco convenuto

FOB significa «Franco a bordo». La merce deve essere posta a bordo della nave a spese del venditore, nel porto d'imbarco convenuto. Il rischio di perdita o danni alle merci si trasferisce dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo, al compratore.
3. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
4. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto, compresi tutti i diritti ed oneri relativi all'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve espletare per porre la merce a bordo.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce.
7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.
8. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.
9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa.
2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto e pagare il prezzo come da contratto.
3. Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
4. Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
5. Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso di cui all'art. A. 9, che precede.
6. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt. A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi, compreso il costo del certificato di origine e dei documenti consolari.

C&F - COSTO E NOLO porto di destinazione convenuto

C&F significa «Costo e nolo». Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, così come l'onere per ogni ulteriore spesa, viene trasferito dal venditore al

compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave nel porto d'imbarco.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
 2. Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.
 3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
 4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.
 5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce non può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.
 6. Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.
- Nota: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.*
- Non alterano il carattere di polizza di carico netta:*
- a) *le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi: per es. «casce di reimpiego», «fusti usati», ecc.;*
 - b) *le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;*
 - c) *le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.*
7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.
 8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.
 9. Sopportare tutti gli oneri e imposte cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.
 10. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B.5) il certificato di origine e la fattura consolare.

11. Prestare al compratore, se questi lo richiede ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.
2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo è stato pagato.

NOTA: se la merce è stata venduta «C&F messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.
4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo degli stessi.
6. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A. 11 che precede ed il costo degli stessi.
7. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.
8. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

CIF - COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO porto di destinazione convenuto

CIF significa «costo, assicurazione e nolo». Questo termine è identico al C&F con l'aggiunta che il venditore deve fornire un'assicurazione marittima contro il rischio di perdita o danni alla merce nel corso del trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore noti che secondo questo termine, a differenza di quanto previsto nel «nolo o porto ed assicurazione pagati fino a...», il venditore è tenuto a fornire

soltanto una copertura assicurativa alle condizioni minime (dette condizioni Franco Avaria Particolare FAP).

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.
3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per la esportazione della merce.
4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.
5. Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima, in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni «FPA» e deve coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita.⁸

Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci.

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, una assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.
7. Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco» debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.

⁸ CIF A. 5 prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino). Se il compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli «Incoterms», con in più le aggiunte che egli richiede.

NOTA: per polizza di carico netta s'intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

- a) *le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per esempio «casce di reimpiego», «fusti usati», ecc.;*
- b) *le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;*
- c) *le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.*

8. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

10. Sopportare tutti gli oneri e imposte cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto della esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

12. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Se è prevista l'assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A. 5).

NOTA: se la merce è stata venduta «CIF messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

3. Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.

6. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A. 12 di cui sopra ed il costo relativo.
7. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.
8. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

EX SHIP
porto di destinazione convenuto

Ex Ship significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore a bordo della nave, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.
3. Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
4. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.
5. Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2.
6. Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.
7. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 3), il certificato di origine e la fattura consolare.
8. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'art. A. 2, e pagare il prezzo come da contratto.
2. Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa è stata effettivamente messa a disposizione in conformità dell'art. A. 2, a

condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3. Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli artt A. 7 ed A. 8.

4. Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5. Sopportare i dazi doganali e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione della merce.

FRANCO BANCHINA **sdoganato - porto di destinazione convenuto**

«Franco banchina» significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore sulla banchina, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

Esistono due tipi di contratto «Franco banchina», e cioè: Franco banchina «sdoganato» e Franco banchina «diritti a carico del compratore», nel quale ultimo la responsabilità dello sdoganamento della merce per l'importazione spetta al compratore e non al venditore.

Si raccomanda alle parti di utilizzare sempre la formula descrittiva completa di questi termini e cioè Franco banchina «sdoganato» ovvero Franco banchina «diritti a carico del compratore» perché altrimenti potrebbe esservi incertezza circa chi sia responsabile per lo sdoganamento della merce all'importazione.

Se le parti intendono che il venditore sdogani la merce all'importazione ma vogliono che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce siano esclusi - come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili - ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato nei termini previsti dal contratto.

3. Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre imposte, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.

4. Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.

5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A. 2.

6. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7. Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

B. Il compratore deve:

1. Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.
2. Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

RESO FRONTIERA **luogo di consegna convenuto alla frontiera⁹**

«Reso Frontiera» significa che il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce è arrivata alla frontiera: ma prima della «frontiera doganale» del Paese indicato nel contratto di vendita. Questo termine è stato concepito essenzialmente per essere utilizzato quando la merce deve essere trasportata per ferrovia o per strada, ma può essere utilizzato per qualsiasi altro modo di trasporto.

Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'Introduzione.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. A proprie spese e rischio:
 - a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo alla frontiera convenuto per la consegna, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera, nonché fornire la licenza di esportazione e, se del caso, ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentirne l'ulteriore spostamento, come previsto agli artt B. 1 e B. 2. La merce così posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.
 - b) Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte interne, le imposte di consumo, i diritti di statistica ed ogni altro onere analogo, esigibile nel paese di spedizione o altrove, che su di lui ricadano nell'adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A. 2 a).
3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'articolo A. 2 a).
4. Ottenere, a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A. 2 a), tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l'adempimento delle formalità doganali previste per esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera, nonché tutti gli altri documenti che potrebbero essere necessari per spedire la merce verso il luogo

⁹ Per evitare malintesi si raccomanda alle parti, che utilizzano questo termine commerciale, di qualificare la parola «frontiera» indicando i due paesi separati da detta frontiera nonché il luogo di consegna convenuto. Ad esempio: «Reso frontiera franco-italiana (Modane)» (v. anche nota ² all'art. A. 5).

suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o più paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che contempli, se del caso, anche il transito attraverso uno o più paesi terzi) al luogo della frontiera convenuto per la consegna, sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo, nonché, fatto salvo quanto disposto agli articoli A. 6 e 7, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo, a disposizione del compratore.

Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli articoli A. 6 e 7 ed a proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere - nel caso gli si offrano più possibilità - il punto per lui più conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole.¹⁰ Il compratore deve essere preavvertito¹¹ del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio.

6. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni dal punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore, fermo restando che, facendo ciò, non si può intendere che il venditore si assuma altri oneri, rischi e spese oltre quelli che egli deve normalmente sopportare a norma delle presenti Regole.

7. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per l'uso di chiatte o per il noleggio delle merci). Se il venditore decide di utilizzare i propri mezzi di trasporto per far giungere la merce al punto di frontiera fissato per la consegna, dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o d'uso, contemplate al paragrafo precedente.

8. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci.¹²

9. Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

10. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, che siano necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo.

¹⁰ Se, nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di nazionalità diversa, si raccomanda alle parti o di indicare espressamente l'ufficio designato o di lasciarne la scelta al venditore.

¹¹ V. articolo A. 8, nota.

¹² Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea e all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto alla frontiera è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzi di cablogramma o di telex.

11. Sopportare, e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l'obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

12. Fornire al compratore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione, nel paese di origine o in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto agli articoli B. 2 e 6.

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna avvenuto, alla frontiera, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2. Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venire richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso della merce nel paese confinante o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che questa è stata debitamente messa a sua disposizione.

3. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stesse non incombano sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'art. A. 7.

4. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi dazi doganali, diritti ed oneri a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

5. Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutte le spese supplementari sostenute, sia dal venditore sia dal compratore e tutti i rischi relativi alla merce, sempreché la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

6. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, rilasciati nel paese d'importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce successivi al momento in cui la stessa è stata debitamente messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

7. Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all'articolo A. 6.

8. Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest'ultimo, però a proprie spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, oppure copie autentiche degli stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all'articolo A. 6.

9. Indicare al venditore, su richiesta di quest'ultimo, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri documenti di cui agli artt. A. 4 e A. 6.

10. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

11. Sopportare e pagare le spese che il venditore può incontrare nel prestare la sua collaborazione al compratore al fine di ottenere i risultati di cui all'art. A. 12.

RESO SDOGANATO **luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione**

Mentre il termine «Franco fabbrica» implica obblighi minimi per il venditore, il termine «reso sdoganato», quando esso sia seguito dall'indicazione dello stabilimento del compratore, indica l'altro estremo: l'obbligo massimo del venditore. Il termine «reso sdoganato» può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto.

Se le parti intendono pattuire che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce - come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili - non facciano carico al venditore, che è tenuto a sdoganare la merce, ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'Introduzione.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, e inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all'articolo B. 1.

La merce deve essere nettamente messa da parte o individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Fornire la licenza od il permesso d'importazione e sopportare l'onere di tutti i diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altro onere, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di destinazione convenuto, all'atto dell'importazione della merce, sempreché tali pagamenti siano necessari perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto.

c) Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'art. A. 2 a).

4. Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A. 2 a), le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valutarie, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rilasciato dalle autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla dal paese di spedizione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più paesi terzi, per importarla nel paese del luogo di destinazione convenuto e porla a disposizione del compratore in tale luogo.

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto all'art. A. 6, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto.

Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizioni che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione nel paese d'importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.), il venditore può scegliere - nel caso gli si offrano più possibilità - il punto per lui più convincente, sempreché in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito¹³ del punto scelto dal venditore, che diventerà da quel momento il luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferirgli i rischi relativi alla merce.

6. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del compratore, sdoganata, sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per chiatte, per lo scarico su banchina, per magazzinaggio e per maneggio della merce).

7. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata affidata al primo vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto, ovvero, a seconda dei casi, che la stessa è stata inoltrata al luogo di destinazione con i mezzi di trasporto del venditore. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentirne al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci.¹⁴

8. Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

9. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione convenuto e di metterla a disposizione del compratore in detto luogo.

10. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli artt A. da 1 a 9 inclusi, tutte le altre spese relative o connesse con l'obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole.

B. Il compratore deve:

1. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, qualora le stesse non incombano sul venditore, in conformità delle disposizioni di cui all'art. A. 6.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità dell'art. A. 2 a).

4. Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi a carico della merce e pagare tutte le spese supplementari, in cui sia incorso per tale fatto sia il venditore sia il compratore, sempreché la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

¹³ V. A. 7, nota.

¹⁴ Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea ed all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto nel paese di importazione è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può esser recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

5. Indicare al venditore, dietro sua richiesta, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui all'articolo A. 2 b).

6. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

7. Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti nel paese d'importazione e di cui il venditore possa avere bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

FOB AEROPORTO **aeroporto di partenza convenuto**

Secondo questo termine il venditore adempie i suoi obblighi consegnando la merce al vettore aereo nell'aeroporto di partenza. Tuttavia occorre notare che l'espressione «FOB» - che significa propriamente «franco a bordo» - non deve essere interpretata in senso letterale nel trasporto aereo; essa indica piuttosto che la parola che la segue designa il luogo ove cessa la responsabilità del venditore.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia richiesta dal contratto.

2. Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente o ad altra persona designata dal compratore ovvero, se nessun vettore aereo né agente né altra persona sia stata così designata, ad un vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la consegna ed all'aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell'aeroporto ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto.

3. Stipulare, salvo decisione in contrario del compratore o del venditore notificata senza indugio all'altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all'art. B. 1, alle condizioni usuali con destinazione all'aeroporto designato dal compratore o, se nessun aeroporto sia stato così designato, all'aeroporto più prossimo al centro d'affari del compratore ai fini del trasporto considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normalmente impiegato per il trasporto di merce del genere previsto nel contratto.

4. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

5. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto della sua esportazione.

6. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, sopportare ogni spesa supplementare che può essere a carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A. 2 di cui sopra.

7. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'art. A. 2, di cui sopra.

8. Provvedere, a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via aerea, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla non imballata.
9. Sopportare le spese per le operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce.
10. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest'ultimo, della consegna della merce.
11. Nelle circostanze previste ai successivi artt. B. 6 e B. 7, avvisare il compratore prontamente e mediante telecomunicazione della sussistenza di tali circostanze.
12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.
13. Fornire al compratore su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell'art. A. 12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o d'origine, di cui il compratore possa avere bisogno per l'importazione della merce nel paese di destinazione (e, ove del caso, per il suo passaggio in transito attraverso un paese terzo).
14. Prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, e salvo quanto disposto al successivo art. B. 9, ogni collaborazione in ordine a reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

B. Il compratore deve:

1. Comunicare al venditore in tempo utile l'aeroporto di destinazione, fornendogli (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall'aeroporto di partenza convenuto.
2. Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto dall'aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al riguardo, indicando il nome del vettore aereo o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere effettuata la consegna.
3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in conformità delle disposizioni del precedente art. A. 2, ad eccezione di quelle previste al precedente art. A. 5.
4. Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l'importo del nolo aereo se esso è stato pagato dal venditore o per suo conto.
5. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata consegnata in conformità delle disposizioni dell'art. A. 2 di cui sopra.
6. Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente o altra persona designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce al momento in cui viene offerta dal venditore e sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.
7. In difetto di comunicazione al venditore di appropriate istruzioni (in quanto richieste) per il trasporto della merce, sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre dalla data convenuta per la consegna o dalla fine del periodo concordato per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte od identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.
8. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente art. A. 13, ivi compresi i costi dei documenti consolari come pure i costi dei certificati d'origine.
9. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intentate e proseguite contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

FRANCO VETTORE **punto convenuto**

Questo termine è stato concepito per sopperire alle necessità del trasporto moderno ed in particolare del trasporto «multimodale» mediante contenitori o del tipo «roll on roll off» mediante rimorchi e traghetti. Esso si basa essenzialmente sugli stessi principi del termine FOB, tranne per il fatto che il venditore adempie i suoi obblighi quando consegna la merce al vettore nel punto convenuto. Qualora non sia possibile indicare un punto preciso in occasione della stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno dare riferimento al luogo o ambito in cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di perdita o di danni alla merce vengono trasferiti dal venditore al compratore da tale momento e non più al passaggio della murata della nave. Il termine «vettore» indica ogni persona dalla quale, o in nome della quale, è stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per ferrovia, per via aerea o marittima o mediante una combinazione di modi di trasporto. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente il suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona come sopra definita.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nel termine stabiliti e nel punto convenuto, nel modo espressamente concordato o d'uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificatamente convenuto e ne sussista più d'uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.
3. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione od altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, pagare tutte le imposte e, diritti ed oneri, cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.
5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.
6. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutti i rischi che può correre la merce fino al momento in cui essa è stata consegnata in conformità del precedente art. A.
7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.
8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.
9. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione dell'avvenuta consegna della merce.
10. In presenza delle circostanze previste al seguente art. B. 5, avvisare prontamente il compratore, mediante telecomunicazione, del verificarsi di tali circostanze.
11. Fornire a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento d'uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente art. A. 2.
12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente art. A. 2, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata.
2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2, fatto salvo quanto previsto nell'art. A. 4.
3. Pagare il prezzo come convenuto nel contratto.
4. Sopportare tutti i rischi che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.
5. Se egli ha ommesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prenda in consegna la merce al momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.
6. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 13, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

NOLO PORTO **punto di destinazione convenuto**

Come il C&F, il «Nolo o porto pagato fino a ...» significa che il venditore paga il nolo relativo al trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Tuttavia, i rischi di perdita o di danni alla merce, come pure l'onere per ogni ulteriore spesa, vengono trasferiti dal venditore al compratore con la consegna della merce al primo vettore e non più al passaggio della murata della nave. Questo termine può venire utilizzato per tutti i modi di trasporto, comprese le operazioni multimodali mediante contenitori od il traffico «roll on roll off» mediante rimorchi e traghetti. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente il suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona con la quale ha stipulato un contratto per il trasporto alla destinazione convenuta.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.

4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.
5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.
7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.
8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.
9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.
10. Prestare al compratore se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve:

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.
2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A. 3.
3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.
4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.
5. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

NOLO PORTO e ASSICURAZIONE pagati fino a... (punto di destinazione convenuto)

Questo termine è identico al «Nolo o porto pagati fino a...» con in più, a carico del venditore, l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro il rischio di perdita o di danni alla merce

durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto con l'assicuratore e paga il premio d'assicurazione.

A. Il venditore deve:

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.
2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti dal contratto.
4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.
5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.
6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.
7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.
8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.
9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.
10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).
11. Provvedere a proprie spese all'assicurazione trasporti, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori di buona reputazione e, salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al rischio. In questo secondo caso, il venditore deve informare il compratore dell'estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest'ultimo di stipulare ogni assicurazione integrativa che egli ritenesse necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai sensi dell'art. B. 2.

L'assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più il 10% ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del contratto di vendita. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore

deve provvedere all'assicurazione contro i «rischi di guerra», se possibile nella valuta del contratto.¹⁵

B. Il compratore deve:

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo, o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.
2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A. 3.
3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.
4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.
5. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

¹⁵ Si noti che le condizioni di assicurazione di cui all'art. A. 11 del presente termine differiscono da quelle previste all'art. A.5 del termine CIF.

6

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEGLI IMBALLAGGI FLESSIBILI

Art. I - CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) Queste condizioni generali disciplinano tutti i contratti di vendita stipulati tra il venditore e il compratore.
- 2) Le deroghe a queste condizioni generali vincolano il venditore solo nel caso in cui siano pattuite per iscritto.
- 3) Qualora, durante l'esecuzione del contratto, una o più fra queste condizioni generali divenissero per qualunque causa invalide o inefficaci, le altre condizioni continueranno ad essere applicate.
- 4) Le condizioni generali predisposte dal compratore che siano in contrasto con queste condizioni generali non vincolano il venditore anche se il compratore le richiama espressamente e il venditore non le contesta in modo esplicito.

Art. II - CONTRATTAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1) I preventivi del produttore di imballaggi flessibili riguardano prodotti fabbricati in ore normali di lavoro. Essi lo vincolano per un tempo non superiore a quindici giorni decorrenti dalla loro data.
- 2) I preventivi, gli «ordini» del compratore e le «conferme d'ordine» del venditore devono contenere le misure espresse in centimetri o in millimetri, il peso espresso in grammi al mq. e ogni elemento necessario per l'esatta identificazione del materiale. L'indicazione dello spessore in micron deve essere richiesta espressamente dal compratore.
- 3) Nell'ordine il compratore deve specificare con estrema chiarezza e precisione il tipo di alimenti, secondo la classificazione fatta dalle norme in vigore, che sono destinati al contatto con gli imballaggi da lui richiesti.
- 4) Tranne il caso di conclusione istantanea del contratto e di consegna della merce immediatamente successiva, con emissione della fattura, per la stipulazione della vendita è necessario che l'ordine del compratore, conferito sia direttamente al venditore sia per il tramite di suoi agenti o di altri intermediari, sia accettato espressamente per iscritto dal venditore mediante conferma d'ordine.

Il compratore, ricevuta la conferma, deve immediatamente, comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento, segnalare al venditore eventuali difformità dall'ordine. In mancanza di tempestiva segnalazione, il contenuto del contratto è stabilito ad ogni effetto dalla conferma dell'ordine.

- 5) I contratti si intendono sempre conclusi nel luogo in cui il venditore ha il suo domicilio.

Art. III - CONCORSO SPESE PER LAVORI PRELIMINARI E PREPARATORI - CAMPIONI

- 1) Salvo patto contrario, il compratore è tenuto a concorrere alle spese per bozzetti, disegni, modelli, clichés, films, lastre e cilindri di stampa allestiti e comunque forniti dal venditore al fine della fabbricazione del prodotto e in genere alle spese per tutti i lavori preliminari e preparatori compiuti dal venditore. Essi rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva del venditore e quindi il compratore non può pretendere la consegna, né utilizzarli comunque senza un'autorizzazione espressa del venditore.
- 2) Anche i campioni sono addebitati al compratore.

Art. IV - PREZZO

- 1) I prezzi pattuiti sono al netto di qualsiasi onere, imposta e tassa, che sono a carico esclusivamente del compratore.
- 2) Ogni variazione in più o in meno dei costi, in particolare ogni variazione del costo della manodopera e delle materie prime e complementari ed ogni variazione di tributi che incidano comunque sul prezzo del prodotto, verificatesi per qualsiasi causa durante l'esecuzione del contratto, danno diritto ad una proporzionale revisione del prezzo.
- 3) Tale revisione è in facoltà del venditore anche nel caso in cui, a richiesta del cliente, il prodotto debba essere consegnato in un termine inferiore a quello inizialmente convenuto o prorogato e qualora, a tale scopo, la lavorazione debba compiersi in ore straordinarie, notturne e festive.

Art. V - ESECUZIONI DEL PRODOTTO

- 1) Salvo patto contrario scritto, nella fabbricazione dell'imballaggio il venditore ha la facoltà di scelta e di utilizzo dei materiali e dei processi di lavorazione.
- 2) Salvo patto contrario scritto, il venditore impiega per la stampa inchiostri correnti.
Nell'ordine il compratore deve indicare con esattezza tutti i requisiti specifici che gli inchiostri devono avere, in particolare la loro resistenza alla luce, agli alcali, allo sfregamento, ecc..
Il venditore non garantisce un'alta resistenza degli inchiostri da stampa alla luce e non risponde di deboli variazioni di tonalità dei colori, che non possono quindi giustificare né un rifiuto del compratore di ricevere la merce né una sua richiesta di riduzione del prezzo.
- 3) I bianconeri e/o le bozze di stampa sono presentati al compratore solo se egli ne fa espressa richiesta o se il venditore ne giudica l'esibizione necessaria od opportuna.
La firma apposta dal compratore sul bianconero e/o sulla bozza di stampa esonera il venditore da qualsiasi responsabilità per errori od omissioni e per ogni difformità del prodotto dall'originale del compratore e in genere dalla descrizione contrattuale del prodotto.
Il costo di eventuali prove di macchina è addebitato al compratore.
- 4) Il venditore ha la facoltà di distinguere i suoi prodotti stampando o comunque apponendo su di essi il proprio marchio e/o il proprio codice di riferimento.

Art. VI – RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DELLA PROPRIETA' ARTISTICA E INDUSTRIALE DI TERZI

Il compratore è l'unico responsabile di qualsiasi violazione dei diritti dei terzi e in particolare del diritto di autore e dei diritti relativi a marchi, nomi e disegni che egli prescrive di apporre sugli imballaggi ordinati, nonché di ogni riproduzione della forma e dell'aspetto esteriore del prodotto altrui.

Il compratore è quindi obbligato a tenere indenne il venditore dagli effetti per lui pregiudizievoli di atti e azioni di terzi che lamentino violazioni di quei diritti.

Art. VII - CONSEGNA

- 1) A tutti gli effetti e in particolare all'effetto della liberazione del venditore dall'obbligo di eseguirla, la consegna si intende sempre ed in ogni caso compiuta presso lo stabilimento di produzione del venditore nel giorno di emissione della bolla di consegna e quindi anche nel caso in cui la merce deve essere trasportata al domicilio del compratore o in altro luogo da lui designato.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore anche quando le spese del trasporto sono in tutto o in parte a carico del venditore.
- 2) Salvo patto contrario scritto, i termini di consegna non sono mai tassativi ed essenziali nell'interesse del compratore, ma sono veramente indicativi ed approssimativi.

In nessun caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno per non aver consegnato tempestivamente la merce.

3) I termini di consegna decorrono dal giorno in cui il venditore riceve il benestare definitivo del compratore alla stampa e in genere all'esecuzione del prodotto.

4) I termini di consegna sono sempre prorogati per un tempo almeno uguale a ritardi dovuti a:

- tardiva consegna al venditore di materie prime espressamente ordinate a terzi;
- variazioni del prodotto, concordate col compratore, e ritardi, rallentamenti, sospensioni e interruzioni delle lavorazioni a lui imputabili;
- scioperi, serrate, incendi, inondazioni, terremoti, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, provvedimenti della pubblica autorità, interruzioni di forza motrice, guasti di macchine, mancanza di materie prime o altri casi fortuiti o di forza maggiore, salvo che l'obbligazione del venditore si estingua per impossibilità sopravvenuta, eccettuato il caso contemplato nella condizione XII.

5) Se la merce non deve essere trasportata al domicilio del compratore o in altro luogo da lui designato, egli è tenuto a ritirarla nei termini pattuiti.

Qualora il compratore non provveda tempestivamente al ritiro, il venditore ha facoltà, a sua scelta:

- o di depositare la merce in un locale di pubblico deposito per conto e a spese del compratore, a carico del quale sono pertanto tutti gli oneri inerenti e conseguenti al deposito;
- o di riporre la merce in propri magazzini, con l'obbligo del compratore di corrispondere un magazzinaggio corrispondente all'1 % del prezzo di vendita dei prodotti per ogni mese di giacenza.
- Durante la giacenza il venditore non risponde di perdite o avarie della merce da qualunque causa determinate.

6) In ogni caso, le merci non ritirate tempestivamente dal compratore vengono fatturate nel giorno in cui sono immagazzinate e da tale giorno decorrono gli eventuali termini di pagamento.

Art. VIII - IMBALLAGGIO E TRASPORTO

1) Il venditore è tenuto ad utilizzare per i suoi prodotti esclusivamente imballaggi comuni.

2) Se la merce è fatturata a peso, il prezzo per i materiali prevalentemente cartacei sarà calcolato sul lordo (compresa la carta da imballaggio), mentre per i materiali più pregiati il prezzo sarà calcolato sul netto.

Gli imballaggi speciali vengono addebitati al costo.

3) Se il venditore si è assunto le spese del trasporto, gli aumenti delle tariffe verificatisi successivamente al giorno della conclusione del contratto e ogni spesa e tassa inerente e conseguente al trasporto sono a carico del compratore.

Art. IX - TOLLERANZE

1) Tolleranza di grammatura

Per le tolleranze di grammatura degli imballaggi semplici valgono quelle applicate dai produttori delle materie prime, mentre per gli imballaggi complessi la tolleranza media è del 10% in \pm sulla grammatura contrattata con possibilità massima di escursione del 2% in \pm .

Le suddette tolleranze si applicano sul peso degli imballaggi semplici e complessi costituito da: supporti, lacche, adesivi, inchiostri, ecc.

2) Tolleranze dimensionali

Le tolleranze dimensionali generalmente costituiscono oggetto di accordi particolari. In caso contrario il venditore avrà diritto di consegnare articoli aventi le seguenti oscillazioni:

- a) sacchetti e buste
 - in lunghezza ± 4 mm.
 - in larghezza $\pm 3\%$ per sacchetti di larghezza inferiore a 80 mm.
 - $\pm 2\%$ per sacchetti larghi 80 mm. e oltre
 - labbro eventuale $\pm 20\%$
- b) bobine
 - in larghezza ± 3 mm.
 - passo di taglio della stampa ± 8 mm. per metro lineare
- c) fogli
 - in lunghezza ± 5 mm.
 - in larghezza ± 5 mm.
- d) per i materiali plastici la tolleranza è del $\pm 5\%$.

3) Tolleranza di quantità

A questi effetti, anche le vendite a peso, numero o metro lineare vanno rapportate a superficie prodotta e quindi a mq.

Per lavori di facile esecuzione (soggetti semplici, limitato numero di fasi lavorative) valgono le seguenti tolleranze scalari riferite ad ogni singolo soggetto di stampa:

- per quantitativi oltre 40.000 mq. $\pm 10\%$;
- per quantitativi da 25.000 mq. a 39.999 mq. $\pm 15\%$;
- per quantitativi da 15.000 mq. a 24.999 mq. $\pm 20\%$.

Per quantitativi inferiori ai 15.000 mq., o per lavori che presentino particolari complessità di esecuzione, le tolleranze di cui sopra saranno concordate di volta in volta sulla base di percentuali superiori.

4) Tolleranze per altri vizi o difetti di qualità

Fino al limite del 2% del peso o numero o misura totale della merce consegnata è ammessa una tolleranza per i vizi o difetti di qualità essenziali o pattuite anche se essi rendono gli imballaggi che ne sono affetti completamente inidonei all'uso cui sono destinati o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

Inoltre, al venditore è consentito fornire merce fino al limite del 10% con difetti non essenziali, qualificando tale merce come «seconda scelta» e fatturandola con il 10% di sconto.

Per gli imballaggi interamente plastici e per altri imballaggi speciali le parti possono concordare tolleranze in percentuali maggiori.

Art. X - PAGAMENTO

1) Se termini specifici non sono stabiliti nel contratto, il compratore deve pagare il prezzo e gli accessori a ricevimento fattura.

Le spese vive per bolli, vidimazione, legalizzazioni, imposte e tasse devono essere sempre e in ogni caso pagate anticipatamente.

2) Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti il domicilio del venditore, qualunque sia il mezzo di pagamento pattuito, e quindi anche in caso di pagamento a mezzo tratta, cambiale, vaglia cambiario o titolo analogo.

3) L'emissione di tratta per il pagamento, comunque prevista in contratto, deve sempre intendersi come semplice facoltà concessa al venditore.

4) Gli assegni, le tratte e gli altri titoli sono accettati salvo buon fine.

5) In caso di ritardo nel pagamento, il compratore è tenuto a corrispondere interessi in misura superiore del 2% al tasso ufficiale di sconto.

6) Quando fra il venditore e il compratore sono stati inclusi più contratti, se sorge controversia relativamente alla merce oggetto di una o più vendite determinate, il compratore non può sospendere il pagamento delle altre forniture non controverse.

Sempre nell'ipotesi di pluralità di contratti, se il compratore non adempie l'obbligo di pagare il prezzo anche di una sola fornitura, il venditore può sospendere le forniture in corso e rifiutarsi di eseguire gli altri contratti, salvo, in ogni caso, il suo diritto al risarcimento del danno.

7) Qualora siano stabiliti termini di pagamenti, il venditore può esigere immediatamente i propri crediti se il compratore, durante l'esecuzione del contratto, viene a trovarsi in una situazione, anche temporanea, di difficoltà nel mantenere i propri impegni.

Art. XI - VERIFICA DELLA MERCE E RECLAMI

1) Il compratore è tenuto, nel termine tassativo di otto giorni da quello in cui riceve la merce, a verificare la grammatura, le dimensioni e la quantità dichiarate dal venditore, cui deve denunciarne eventuali difetti entro gli otto giorni successivi alla scadenza di detto termine. Nel caso di fabbricazione interamente meccanizzata in cui il conteggio avviene automaticamente, il venditore avrà il diritto di basarsi su tale conteggio per la sua consegna e per la deduzione delle quantità.

2) Il compratore, inoltre, indipendentemente dalla dichiarazione del venditore di conformità degli imballaggi venduti alle norme vigenti, prima di utilizzarli in sede commerciale o industriale deve verificarne, mediante idonei procedimenti tecnici di controllo, la conformità alle norme suddette e l'idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

Qualora una difformità da dette norme non emerga dalla verifica del compratore, o, se emersa, non venga da lui segnalata per iscritto a mezzo raccomandata entro otto giorni al venditore, e comunque entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della merce, il venditore è esonerato da qualsiasi garanzia e responsabilità verso il compratore.

3) Le verifiche del compratore devono compiersi su una pluralità di oggetti vuoti, non ancora utilizzati e, se non marchiati singolarmente, contenuti nei loro imballaggi originali, prelevandoli secondo criteri statistici, e precisamente:

- per il materiale in bobine, sul 5% della fornitura con prelievo di due campioni, distanziati fra loro, per bobina;
- per gli altri prodotti, confezionati o formati, con prelievo di due campioni sul 5% della merce con riferimento all'unità di imballaggio (pacchi, risme, scatole, ecc.).

In ogni caso il numero dei campioni non deve essere inferiore a dieci.

Riguardo alla grammatura, l'unità di misura minima per il controllo è il dm. quadrato, senza tener conto dell'incidenza del peso della stampa.

4) Anche in deroga all'art. 1745, primo comma, Cod. Civ., i reclami del compratore devono essere fatti per iscritto esclusivamente al venditore, mediante lettera raccomandata.

Fermo quanto stabilito ai punti 1) e 2), ogni altro vizio o difetto di qualità della merce deve essere denunciato entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce, se si tratta di vizi e difetti e in genere difformità apparenti del prodotto, ed entro e non oltre otto giorni dalla scoperta, se si tratta di vizi e difetti di qualità occulti.

5) Non sono ammessi reclami del compratore riguardo alle alterazioni che, per effetto delle sostanze con le quali vengono a contatto, gli imballaggi venduti subiscono in ogni singola parte (metallo, carta, colore, stampa, ecc.) perché la garanzia del venditore non si estende a tali alterazioni. Non sono neppure ammessi reclami del compratore se, per effetto di un immagazzinaggio difettoso, da parte sua, della merce consegnatagli, questa subisce alterazioni e comunque diviene anche parzialmente inidonea all'uso cui è destinata.

La merce deve essere conservata dal compratore nel suo imballo originale, alle condizioni specificate dal venditore. Se tali condizioni non vengono indicate, la merce deve essere conservata alle condizioni seguenti:

- Temperatura 20° C ± 3
- Umidità relativa 55% ± 5%

6) Per quindici giorni dalla data del reclamo le merci contestate dal compratore devono essere tenute a disposizione del venditore per i suoi accertamenti, fermo l'onere del compratore di provare rigorosamente le sue contestazioni. Le merci contestate non possono essere restituite al venditore senza sua autorizzazione.

7) Fermi i casi di esclusione di responsabilità del venditore contemplati in questa e nelle condizioni precedenti, nell'ipotesi di esistenza giudizialmente accertata o riconosciuta dal venditore, di vizi o difetti di qualità o comunque di difformità della merce dal pattuito, e in ogni altra ipotesi di accertato o riconosciuto inadempimento del venditore relativo al prodotto venduto, il compratore ha unicamente la facoltà, da esercitarsi nel termine di due mesi dall'accertamento o riconoscimento predetti, di chiedere al venditore che la merce viziata o difettosa o comunque difforme, sia resa rispondente a quanto pattuito. In questo caso il venditore ha la facoltà di procedere o al ricondizionamento della merce o all'eventuale sostituzione. Il termine di due mesi concesso al compratore è perentorio e viene considerato dalle parti come termine di decadenza, ad ogni conseguente effetto.

8) Anche nel caso di reclami accettati dal venditore, questi risponde limitatamente al valore della merce fornita.

In nessun caso il venditore è tenuto a risarcire danni al compratore, né diretti né indiretti.

Art. XII – IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA E PRESTAZIONE DIVERSA

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione del contratto, cessi la produzione di una specifica materia prima o l'impiego di un determinato procedimento tecnico, così che il venditore si trovi nell'impossibilità assoluta di consegnare il prodotto pattuito, il venditore ha la facoltà di esaminare col compratore le possibilità di consegnare un prodotto analogo, il cui prezzo, ove manchi una determinazione consensuale, è stabilito da un terzo designato dalle parti o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, o di annullare la vendita.

Art. XIII - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO - GIURISDIZIONE E COMPETENZA

1) Il contratto è regolato dalla legge italiana.

2) Per ogni controversia la giurisdizione spetta esclusivamente al giudice italiano. Competente è il giudice del luogo in cui il venditore ha il suo domicilio.

Data Firma

Il sottoscritto, presa visione delle presenti condizioni generali di vendita per gli imballaggi flessibili, dichiara di accettarle e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: IV 2), 3); - V 3); - VII 1), 2), 5); - X 6), 7); - XI 1), 2), 5), 7), 8); - XII; - XIII.

Data Firma

7

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA MODULI CONTINUI

Premessa

Nelle seguenti condizioni generali il produttore di moduli continui è indicato col termine «stampatore» e l'altro contraente è indicato col termine «cliente».

1. - Preventivi e prezzi

I preventivi redatti dallo stampatore, quando contengono unicamente la descrizione del lavoro e l'indicazione del prezzo, sono gratuiti.

I progetti di esecuzione del lavoro, i disegni, i bozzetti, le composizioni, le prove e ogni altro lavoro preparatorio a preliminare, quando vengono eseguiti su richiesta del cliente, sono a suo carico qualora non segua l'ordinazione.

I preventivi valgono per non più di quindici giorni e si intendono fatti:

- a) per lavori eseguiti in ore normali di lavoro;
- b) per originali tracciati o indicati dal cliente nelle esatte proporzioni di testo e di spazio secondo le specifiche tecniche d'uso.

Il prezzo è pattuito per una consegna unica dell'intera quantità di moduli.

Ogni variazione in più o in meno del costo della manodopera e della materia prima, verificatasi durante l'esecuzione del lavoro, dà diritto ad una equa revisione del prezzo.

2. - Contrattazione. Conclusione del contratto

I moduli continui sono contrattati a numero. Per la conclusione del contratto è necessario che gli «ordini» del cliente, fatti sia direttamente allo stampatore sia per il tramite di suoi agenti o di altri intermediari, siano accettati espressamente dallo stampatore mediante «conferma d'ordine», che di regola viene data in forma scritta. Il cliente deve specificare nell'ordine con la massima chiarezza:

- il numero dei moduli;
- la denominazione, la qualità e le caratteristiche tecniche dei moduli, compresa l'indicazione delle macchine sulle quali dovranno essere impiegati;
- l'eventuale imballaggio speciale richiesto;
- i termini di consegna;
- ogni altra condizione non prevista dalle presenti condizioni generali.

All'atto dell'ordine il cliente dovrà consegnare allo stampatore campioni, originali, disegni e quant'altro necessario od utile alla precisa e completa esecuzione del lavoro.

In mancanza di ordine espresso, la consegna degli originali da parte del cliente comporta la sua piena e incondizionata accettazione del preventivo.

Il cliente, ricevuta la conferma, deve immediatamente, comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento, segnalarne allo stampatore eventuali difformità dall'ordine. In mancanza di tempestiva segnalazione, il contenuto del contratto è stabilito ad ogni effetto dalla conferma d'ordine.

I contratti si intendono sempre conclusi nel luogo in cui lo stampatore ha il suo domicilio.

3 - Bozze di stampa

Concluso il contratto, il cliente ha diritto di ricevere gratuitamente una prima bozza di stampa, impressa in un colore e con la sola indicazione dei colori da impiegarsi nella stampa definitiva, che deve restituire, corrispondendo le spese per eventuali bozze successive rese necessarie da modifiche da lui apportate al tracciato originale.

Sono altresì a carico del cliente, se non le ha espressamente richieste quando è stato redatto il preventivo, le bozze tirate sulla carta da impiegarsi nella fabbricazione del prodotto, le bozze stampate nei colori definitivi e le bozze allestite a striscia continua. Il cliente deve restituire la bozza o le bozze con le eventuali correzioni, unitamente al relativo originale, nel più breve tempo

possibile in relazione alla natura e/o all'entità del lavoro e in ogni caso non oltre trenta giorni da quando le ha ricevute. Se la natura e/o l'entità del lavoro sono tali da richiedere un termine maggiore, questo è stabilito con apposito patto. Ogni colpevole ritardo del cliente nella restituzione delle bozze implica l'obbligo di risarcire l'eventuale danno derivatone allo stampatore.

Sulle bozze definitive o sulle prove di stampa che vengono restituite il cliente deve apporre la propria approvazione. Il benessere alla stampa esonera lo stampatore da qualsiasi responsabilità per errori od omissioni e per ogni difformità del modulo dall'originale consegnato dal cliente e in genere dalla descrizione contrattuale del prodotto.

4 - Materie prime

La materia prima è di regola fornita dallo stampatore. Se è fornita dal cliente, la materia prima deve avere tutti i requisiti necessari per soddisfare le esigenze del sistema di stampa impiegato ed essere imballata a regola d'arte.

Lo stampatore non è tenuto a verificare all'atto del ricevimento la quantità e la qualità della materia prima fornita dal cliente. Questi può chiedere che sia fatta una verifica dallo stampatore, il quale, nel caso di particolare onerosità del controllo, ha diritto a un compenso.

Se la verifica non è richiesta dal cliente, lo stampatore deve denunciargli, entro otto giorni dalla scoperta, eventuali mancanze di quantità o difetti di qualità da lui accertati durante la lavorazione.

Allo stampatore deve essere risarcito il danno subito per ritardi di produzione causati da difetto di allestimento o da mancanza di quantità o difetti di qualità dei materiali forniti dal cliente.

Lo stampatore non è tenuto alla garanzia per vizi e difetti di qualità del prodotto dipendenti dalla qualità della materia prima e in genere dei materiali forniti dal cliente, tranne nel caso in cui abbia omesso di fargli la denuncia prevista nel terzo comma di questa condizione.

5 - Variazioni, rallentamenti, sospensioni e interruzioni del lavoro

Iniziata la lavorazione, il cliente può ordinare soltanto variazioni che non importino notevoli modificazioni della natura dell'opera. Lo stampatore ha diritto al rimborso delle spese e al compenso per i maggiori lavori eseguiti.

Il cliente risponde dei danni per rallentamenti, sospensioni e interruzioni del lavoro, in specie per arresto di macchine, derivati da suo atto o fatto.

6 - Esecuzione

Nella esecuzione del lavoro la larghezza della banda con i fori di trascinamento viene tenuta secondo lo standard dello stampatore, se il cliente non ordina altra larghezza.

Se il modulo continuo deve essere usato in una stampante con alimentazione ad aghi non regolabile (consolle, terminali, ecc.), il cliente deve informare lo stampatore circa l'esatta distanza tra il centro del foro a sinistra del modulo ed il centro del foro a destra.

Nella numerazione progressiva lo stampatore non garantisce che le serie siano ininterrotte, ma deve informare il cliente dei numeri mancanti della serie.

Nella stampa dei moduli non è possibile evitare giunte. Le giunte devono essere indicate con un segnalino.

7. - Consegna

Salvo specifico patto contrario, la merce è consegnata interamente in una volta sola.

Se la merce deve essere trasportata al domicilio del cliente o in altro luogo da lui indicato, lo stampatore adempie all'obbligo della consegna rimettendo la merce al vettore o allo spedizioniere. In ogni caso la merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

I termini di consegna non sono tassativi e sono inoltre prorogati per un tempo almeno uguale ai ritardi di lavorazione dovuti a:

- tardiva consegna degli originali e tardiva restituzione delle bozze da parte del cliente;

- tardiva consegna allo stampatore di materie prime espressamente ordinate a terzi;
- variazioni ordinate dal cliente e rallentamenti, sospensioni e interruzioni del lavoro dovuti a suo atto o fatto, di cui alla condizione n. 5;
- scioperi, serrate, incendi, inondazioni, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, interruzioni di forza motrice, guasti di macchine o altri casi fortuiti o di forza maggiore, salvo che l'obbligazione dello stampatore si estingua per impossibilità sopravvenuta.

8. - Tolleranze

In considerazione dei rischi particolari nella fabbricazione dei moduli, se la materia prima è fornita dallo stampatore, le tolleranze di quantità nella consegna sono le seguenti:

<i>quantità ordinata</i>	<i>moduli semplici</i>	<i>moduli multipli</i>
- fino a 5.000 pezzi	± 20%	± 20%
- da 5.001 a 10.000 pezzi	± 10%	± 15%
- da 10.001 a 30.000 pezzi	± 8%	± 10%
- superiori a 30.000 pezzi	± 5%	± 8%

Se la materia prima è fornita dal cliente, nel rendiconto della quantità relativa dopo la lavorazione è ammesso uno scarto non inferiore al 10%.

Il cliente è tenuto a pagare la quantità di moduli effettivamente consegnatagli.

La larghezza della carta di un modulo può variare di $\pm 0,5\%$ rispetto a quella ordinata dal cliente e deve essere misurata ad una temperatura di $23^\circ \pm 1\%$ e ad una umidità relativa del $50\% \pm 2\%$.

Nella stampa dei moduli multipli la tolleranza di registro delle copie rispetto al primo foglio può essere di:

- $\pm 0,5$ mm. in larghezza
- ± 1 mm. in lunghezza

Se viene impiegata carta carbone a zone, la tolleranza è di \pm mm. 2 sia in lunghezza che in larghezza.

Stante la differenza delle attrezzature e della condizione di lavoro fra le eventuali prove di colore ed i colori effettivi di stampa, è ammessa una ragionevole tolleranza di variazioni di colori fra gli originali e/o le bozze ed il lavoro finito.

9. - Spese di imballaggio e di trasporto

Quando la merce deve essere trasportata al domicilio del cliente o nel luogo da lui indicato, e questo si trova entro il territorio del comune in cui lo stampatore ha lo stabilimento, le spese di imballaggio e di trasporto sono a carico dello stampatore e si intendono quindi comprese nel prezzo; se, invece, il luogo di destinazione trovasi fuori di tale territorio, le spese di imballaggio e ogni spesa e imposta inerente e conseguente al trasporto sono a carico del cliente. In ogni caso, è a carico del cliente il costo degli imballaggi speciali da lui richiesti.

10. - Giacenza presso lo stampatore di materiali e prodotti.

Assicurazione

Qualora venga convenuta la consegna ripartita della merce e in ogni caso di accordo circa la giacenza presso lo stampatore del prodotto finito, della materia prima del cliente non impiegata nella lavorazione, e dei semilavorati, lo stampatore ha diritto ad un immagazzinaggio mensile corrispondente all'1% del valore-prezzo di vendita delle cose giacenti.

Uguale magazzino è dovuto dal cliente se il prodotto finito e i suoi materiali residui devono essere ritirati a sua cura presso lo stabilimento dello stampatore, quando siano decorsi trenta giorni dal termine pattuito.

Lo stampatore non assume il rischio della giacenza di materiali forniti dal cliente per la lavorazione presso il suo stabilimento.

Il cliente deve assicurarli contro i danni da qualunque causa prodotti, in particolare da furti, incendi, infiltrazioni d'acqua, insetti, roditori.

Tanto nel caso previsto dal primo comma, quanto nel caso previsto dal secondo comma della presente condizione generale, lo stampatore ha la facoltà di assicurare contro i danni le cose giacenti nel suo magazzino, con obbligo del cliente di rimborsargli le spese relative.

11 - Pagamento. Fatturazione

Se termini non sono fissati dalle parti, il pagamento deve avvenire al ricevimento della fattura.

In ogni caso, quando nella produzione dei moduli viene impiegata carta di speciale fabbricazione, lo stampatore può chiederne al cliente il pagamento anticipato, totale o parziale.

Le spese vive, per bolli, vidimazioni, legalizzazioni, devono essere sempre e in ogni caso pagate anticipatamente.

Il luogo del pagamento è a tutti gli effetti il domicilio dello stampatore, qualunque sia il mezzo di pagamento pattuito, e quindi anche in caso di pagamento per mezzo di tratta, cambiale, vaglia cambiario o titolo analogo.

L'emissione di tratta per il pagamento, comunque prevista in contratto, deve sempre intendersi come semplice facoltà concessa allo stampatore.

Quando fra le medesime parti sono stati conclusi più contratti, se sorge controversia relativamente alla merce oggetto di una o più forniture il cliente non può sospendere il pagamento delle altre forniture non controverse.

Sempre nell'ipotesi di pluralità di contratti, se il cliente non adempie l'obbligo di pagare il prezzo anche di una sola fornitura, lo stampatore può rifiutarsi di eseguire gli altri contratti.

Quando è convenuta la consegna ripartita della merce, l'intera quantità di moduli prodotti viene fatturata all'atto della prima consegna.

Se, approntata la merce, il cliente chiede e ottiene un differimento della consegna, lo stampatore, fermo quanto pattuito nella condizione n. 10, ha diritto di emettere la fattura per «merce pronta» e dalla data della fattura decorrono gli eventuali termini di pagamento.

12 - Reclami. Garanzia dello stampatore

I reclami del cliente devono essere fatti tassativamente per iscritto entro dieci giorni da quello di ricevimento della merce, quando riguardano mancanza di peso o di quantità e vizi o difetti di qualità e in genere difformità apparenti del prodotto, e da quello della scoperta quando riguardano vizi e difetti di qualità occulti.

Fermo quanto stabilito nell'ultimo comma della condizione n. 3 e dall'ultimo comma della condizione n. 4, nell'ipotesi di accertata o riconosciuta esistenza di vizi o difetti di qualità o comunque difformità dal pattuito, lo stampatore può, in ogni caso, a sua scelta, correggere o accomodare o rifare e sostituire parzialmente o totalmente il prodotto, ovvero accreditare al cliente la somma corrispondente al prezzo dei moduli affetti da vizi o privi di qualità o difformi, o restituirgli in tutto o in parte tale prezzo, se è già stato corrisposto.

Sono inaccoglibili reclami circa l'adattabilità dei moduli alle macchine scriventi ed elaboranti qualora i moduli stessi non siano stati immagazzinati, lavorati o archiviati in ambiente con umidità relativa del $50\% \pm 2\%$ e con temperatura di $23 \pm 1^\circ$.

In nessun caso lo stampatore è tenuto a risarcire danni al cliente, in particolare per perdite di tempo causate da difettoso funzionamento dei moduli o per ritardo provocato nei lavori meccanografici.

Per quindici giorni dalla data del reclamo le merci contestate dal cliente devono essere tenute a disposizione dello stampatore, per i suoi accertamenti, fermo l'onere del cliente di provare rigorosamente le sue contestazioni.

13 - Disegni, incisioni, clichés, gomme, pellicole, lastre, riproduzioni

Schizzi, bozzetti e ogni altro lavoro preliminare e preparatorio eseguito dallo stampatore, rimangono in ogni caso di sua esclusiva proprietà e non possono venire utilizzati nemmeno per ricavarne idee salvo che sia pattuito uno speciale compenso.

Anche la composizione, le lastre, le incisioni, le riproduzioni, i negativi, i positivi, e ogni altro materiale fornito e impiegato dallo stampatore per eseguire il lavoro rimangono in ogni caso di sua proprietà esclusiva. Le riproduzioni, le gomme, le pellicole e le lastre non sono conservati dallo stampatore dopo l'esecuzione del lavoro.

14 - Competenza dell'autorità giudiziaria

Per ogni controversia relativa al contratto fra lo stampatore e il cliente è competente il giudice del luogo in cui lo stampatore ha il domicilio.

INDICE

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Art. 1	- Condizioni di pagamento	7
Art 2	- Compravendita su campione	7
Art 3	- Prelevamento di campioni	7
Art 4	- Peso della merce	7
Art 5	- Tolleranza di quantità sulle vendite	7
Art 6	- Consegna della merce	8

USI DEL COMMERCIO AMBULANTE

Art 7	- Vendita col sistema del “treppo”	8
Art 8	- Spostamento della giornata di effettuazione del mercato	8

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

TITOLO III

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI CESSIONI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI – LOCAZIONI

Cap 1) - Mediazione professionale

a) Compravendita di immobili e cessione di aziende

Art 9	- Provvigioni del mediatore	11
-------	-----------------------------	-------	----

b) Locazione

Art 10	- Provvigioni del mediatore nelle locazioni di stabili, esercizi commerciali, terreni, impianti industriali, ecc.....		11
--------	---	--	----

Cap 2) - Oneri a carico del locatore e dell'inquilino

Art 11	- Scadenza delle locazioni	12
Art 12	- Oneri a carico delle parti	12
Art 13	- Danni e guasti	17
Art 14	- Locazione appartamenti ammobiliati	17

Cap 3) - Compensi per altre attività ramo immobili

Art 15	- Procacciamento di lavori, appalti, forniture di materiali, ecc.....		17
--------	---	--	----

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Cap. 1) – Compravendita di fondi rustici

Non è stata rilevata l'esistenza di usi; per gli usi relativi alla mediazione si rimanda al titolo III

Cap. 2) – Affitto di fondi rustici

Art 16	- Affitto di fondi rustici in genere.....	19
Art 17	- Affitto di terreni coltivati a fiori.....	19

Cap. 3 – Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione

Art 18	- Conduzione a colonia parziale in genere.....	20
	<i>Oliveti e vigneti</i>	
	<i>Terreni ortofrutticoli</i>	
	<i>Bestiame</i>	
	<i>Trasporti</i>	
	<i>Termine del contratto</i>	
	<i>Ripartizione dei prodotti</i>	
Art 19	- Conduzione a colonia parziaria nei terreni coltivati a fiore.....	21

VARIETA' FLOREALI

Art 20	- Varietà floreali – In aderenza alla nuova legislazione in materia.....	23
--------	--	----

RAPPORTI DI VICINATO

Art 21	- Rapporti di vicinato nella raccolta delle olive.....	24
Art 22	- Rapporti di vicinato nelle zone a coltivazione orto-floro-frutticola.....	24
Art 23	- Viabilità rurale.....	25

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 1) – Prodotti della zootecnia

a) – Bovini, equini, ovini, caprini

Art 24	- Condizioni generali.....	27
Art 25	- Vizi redibitori.....	27
Art 26	- Garanzia per gli animali da macello.....	28

b) - Bestiame macellato

Art 27	- Vendita a peso morto.....	28
Art 28	- Carne macellata fresca.....	28
Art 29	- Rapporti nei prezzi.....	29
Art 30	- Contestazioni sui prezzi.....	29

c) – Suini

Suini grassi

Art 31	- Vendita “a peso” e “a capo”.....	29
Art 32	- Vendita “a peso morto”.....	29
Art 33	- Vendita “a peso vivo”.....	29

Magroni e lattonzoli

Art 34	- Contrattazione “a capo” o “a peso vivo”.....	29
Art 35	- Garanzia per i lattonzoli.....	30
Art 36	- Sequestri dell’Autorità Sanitaria.....	30
Art 37	- Provvigioni per mediazione.....	30
Art 38	- Pagamento.....	30
Art 39	- Termine per la denuncia.....	30

d) – Animali da cortile

Art 40	- Pollame e conigli.....	30
--------	--------------------------	----

e) – Pelli

Pelli bovine ed equine

Art 41	- Indicazione della provenienza.....	31
Art 42	- Classificazione.....	31
Art 43	- Modalità.....	31
Art 44	- Limiti di peso indicati.....	31
Art 45	- Termini e condizioni.....	32
Art 46	- Pelli difettose ed abbuoni.....	32
Art 47	- Condizioni di consegna ed abbuoni.....	32
Art 48	- “Peso coda” e “peso salato”.....	32
Art 49	- Mediazione.....	33

Pelli ovine e caprine nazionali

Art 50	- Filo lungo.....	33
Art 51	- Ricevimento in ricetta.....	33
Art 52	- Pelli fresche.....	33
Art 53	- Pelli secche.....	33
Art 54	- Mediazione.....	34

Cap. 2) – Prodotti dell’agricoltura

a) – Ortofrutticoli

Art 55	- Consegna.....	34
Art 56	- Provvigione.....	34
Art 57	- Pagamento.....	34
Art 58	- Detrazione provvigione.....	34

b) – Olive

Art 59	- Contrattazioni.....	34
Art 60	- Olive per salamoia.....	35
Art 61	- Contrattazioni delle olive per salamoia.....	35
Art 62	- Pasta di olive.....	35

c) – Erbe, sementi e foraggi

Art 63	- Fieno.....	36
	<i>Contratto</i>	
	<i>Consegna</i>	
	<i>Peso</i>	
Art 64	- Erba.....	36

d) – Fiori, foglie, fronde ornamentali recise, piante ornamentali, cactee, piante grasse, piante fiorite, bulbi, rizomi tuberi, piante da vivaio, da trapianto, semi, ecc..

Fiori, foglie e fronde ornamentali recise

Art 65	- Contrattazioni.....	36
Art 66	- Confezione della merce e sua presentazione.....	36
Art 67	- Estremi di contrattazione.....	38
Art 68	- Compravendita.....	38
Art 69	- Consegna della merce.....	38
Art 70	- Controversie.....	39

Piante ornamentali, cactee, piante grasse, piante fiorite

Art 71	- Contrattazioni.....	39
Art 72	- Trasporto.....	39
Art 73	- Imballaggi/Reclami.....	39

Bulbi, rizomi, tuberi

Art 74	- Contrattazioni.....	40
Art 75	- Reclami.....	40

Piante da vivaio, da trapianto, semi, ecc..

Art 76	- Contrattazioni.....	40
Art 77	- Reclami.....	40

e) – Piante officinali

Art 78	- Lavandino.....	41
Art 79	- Distillazione.....	41

Art 80	- Riproduzione.....	41
Art 81	- Trasporto.....	41
Art 82	- Fiori d'arancio amaro	41

f) – Vini

Art 83	- Modo di contrattazione.....	42
Art 84	- Campione.....	42
Art 85	- Consegna.....	42
Art 86	- Termine per il ritiro.....	42
Art 87	- Termine del pagamento.....	42

g) – Uve da vino

Art 88	- Contrattazione.....	42
Art 89	- Requisiti della merce.....	43
Art 90	- Consegna.....	43
Art 91	- Verifica della merce.....	43
Art 92	- Pagamento.....	43
Art 93	- Perdite ed avarie.....	43
Art 94	- Mediazione.....	43

Cap 3) – Prodotti della silvicoltura

a) – Legname comune

Art 95	- Contratto.....	44
Art 96	- Clausole speciali.....	44
Art 97	- Specie di vendita.....	44
Art 98	- Modi di misurazione.....	44
Art 99	- Requisiti della merce.....	45
Art 100	- Consegna.....	46
Art 101	- Verifica della merce.....	46
Art 102	- Tolleranza.....	46
Art 103	- Mediazione.....	47

b) – Legna da ardere

Art 104	- Qualità.....	47
Art 105	- Peso.....	47
Art 106	- Pezzatura commerciale.....	47
Art 107	- Consegna.....	47
Art 108	- Pagamento.....	47

c) – Carbone vegetale

Art 109	- Contratto.....	47
---------	------------------	----

Cap 4) – Prodotti della caccia e della pesca

Pesca

Art 110	- Consegna.....	48
---------	-----------------	----

Art 111	- Imballaggio.....	48
Art 112	- Peso.....	48
Art 113	- Provvigione.....	48
Art 114	- Pagamento.....	48

Cap 5) – Prodotti delle industrie estrattive

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap 6) – Prodotti delle industrie alimentari

a) – Farina, semola, sottoprodotti della macinazione e paste alimentari

Art 115	- Contrattazioni.....	49
	<i>Contrattazioni</i>	
	<i>Doppio di commissione</i>	
	<i>Prezzo</i>	
	<i>Peso</i>	
Art 116	- Pagamento.....	49
	<i>Modalità di pagamento</i>	
	<i>Luogo di pagamento</i>	
	<i>Termine di pagamento</i>	
	<i>Mediazione nelle farine</i>	
Art 117	- Quantità.....	49
	<i>Unità di misura</i>	
	<i>Tolleranza a favore del venditore</i>	
	<i>Tolleranza per cali di peso</i>	
Art 118	- Qualità.....	50
	<i>Vendita su denominazione</i>	
	<i>Campioni</i>	
	<i>Vendita su campione reale</i>	
	<i>Vendita su campione tipo</i>	
	<i>Stabilimento o località di produzione</i>	
Art 119	- Consegna.....	50
	<i>Consegna</i>	
	<i>Consegna immediata e pronta in imballaggi del venditore</i>	
	<i>Consegna differita – Consegna ripartita</i>	
	<i>Consegne ripartite in imballaggi del venditore</i>	
	<i>Ritardi nei termini di consegna</i>	
	<i>Consegna franco vagone</i>	
	<i>Spese di carico sul vagone</i>	
Art 120	- Ricevimento.....	51
	<i>Ricevimento in peso e qualità</i>	
	<i>Rischi di viaggio</i>	
	<i>Cautele per reclami</i>	
	<i>Obbligo di ritiro della merce</i>	
	<i>Differenze di qualità e peso</i>	
Art 121	- Imballaggi.....	51
	<i>Tele o sacchi</i>	
	<i>Imballaggi per le farine</i>	
	<i>Peso uniforme in sacchi</i>	
	<i>Imballaggi della pasta</i>	
	<i>Pasta in pacchi</i>	
Art 122	- Mancata esecuzione del contratto.....	52

b) – Prodotti della panetteria

Art 123	- “Pane scuro” o “di montagna”.....	52
---------	-------------------------------------	----

c) – Zucchero

Art 124	- Modi e forme di contrattazione.....	52
Art 125	- Clausole speciali, usuali di contrattazione e loro significato e portata.....	53
Art 126	- Unità base di contrattazione / Imballaggi.....	53
Art 127	- Luogo, tempo e modalità della consegna per vendite su piazza e fuori piazza.....	53
Art 128	- Verifica del peso e della qualità.....	53
Art 129	- Cali e tolleranze.....	53
Art 130	- Pagamento.....	53

d) – Olio d’oliva

Art 131	54
Art 132	- Termini di consegna.....	55
Art 133	- Termini di pagamento.....	56
Art 134	- Usi nella mediazione.....	56
Art 135	- Competenze d’uso ai mediatori.....	57
Art 136	- Onorari a periti in controversie stragiudiziali di qualsiasi genere.....	57
Art 137	- Tolleranza sulla quantità spedita rispetto alla contrattata.....	57

USI SPECIALI PER IL COMMERCIO DEGLI OLI LAMPANTI DI OLIVA

Art 138	- Contratto tipo.....	57
---------	-----------------------	----

ANALISI

Art 139	- Analisi.....	58
---------	----------------	----

USI SPECIALI PER IL COMMERCIO DEGLI OLI ESTRATTI CON SOLVENTI DESTINATI ALLA RAFFINAZIONE

Art 140	- Contrattazioni per oli di sansa vergine di oliva estratti con benzina o esano.....	59
Art 141	- Contrattazioni per oli di sansa di olive estratti con benzina o esano neutralizzati o parzialmente neutralizzati.....	59
Art 142	- Contrattazioni per oli di sansa vergine estratti con solventi, esclusi benzina ed esano....	59
Art 143	- Contrattazioni per oli estratti con solventi da terra, carta da filtro, stracci, etc.....	60

USI PER IL COMMERCIO DEGLI OLI D’OLIVA

Art 144	- Contrattazioni.....	60
---------	-----------------------	----

MATERIE GRASSE E SOTTOPRODOTTI DELLA RAFFINAZIONE

Art 145	- Contrattazioni.....	61
---------	-----------------------	----

OLIO DI SEMI

Art 146	- Olio di semi.....	61
---------	---------------------	----

e) – Succhi di frutta e bevande analcoliche

Art 147	- Succhi naturali concentrati di frutta.....	61
Art 148	- Bevande analcoliche.....	62

Cap 7) – Prodotti dell’industria del tabacco

Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap 8) – Prodotti dell’industria delle pelli

Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap 9) – Prodotti delle industrie tessili

Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap 10) – Prodotti delle industrie dell’abbigliamento e dell’arredamento

Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap 11) – Prodotti delle industrie del legno

Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap 12) – Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotocinematografiche

a) - Prodotti tipografici

Art 149	- Condizioni delle offerte.....	62
Art 150	- Imballaggio.....	63
Art 151	- Quantitativo di stampa.....	63
Art 152	- Spese e rischi di trasporto.....	63
Art 153	- Pagamento.....	63
Art 154	- Reclami.....	63
Art 155	- Modificazione della commissione.....	64
Art 156	- Termini di consegna.....	64
Art 157	- Copie.....	64
Art 158	- Diritto di riproduzione.....	64
Art 159	- Proprietà artistica.....	65
Art 160	- Incisioni e clichés.....	65
Art 161	- Stampa periodica.....	65
Art 162	- Sospensione di un lavoro.....	65

Cap 13) – Prodotti delle industrie metallurgiche

Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap 14) – Prodotti delle industrie meccaniche

Non è stata rilevata l’esistenza di usi

Cap 15) – Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap 16) – Prodotti delle industrie chimiche

a) – Essenze

Art 163	- Essenze.....	66
---------	----------------	----

b) – Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone

Prodotti petroliferi

Art 164	- Ordinazioni.....	66
Art 165	- Denominazione e contrattazioni.....	66
Art 166	- Vendite a peso ed a volume.....	67
Art 167	- Vendite a peso, a volume, a corpo.....	67
Art 168	- Campioni ed analisi.....	68
Art 169	- Fornitura.....	68
Art 170	- Contenitore a rendere.....	68
Art 171	- Contenitori contrassegnati.....	68
Art 172	- Tara d'origine.....	68
Art 173	- Consegna della merce.....	68
Art 174	- Verifica della merce.....	69
Art 175	- Calo di peso.....	69
Art 176	- Mezzi di trasporto.....	69
Art 177	- Vagoni cisterna.....	69
Art 178	- Automezzi.....	70
Art 179	- Rischi del trasporto.....	70
Art 180	- Pagamento.....	70
Art 181	- Variazioni del prezzo.....	70

c) – Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole per usi domestici

Gas tecnici compressi e disciolti in bombole

Art 182	- Cauzione e restituzione bombole.....	70
Art 183	- Responsabilità ed obblighi del compratore.....	71
Art 184	- Consegna.....	71
Art 185	- Misurazione.....	71
Art 186	- Mezzi di trasporto.....	71
Art 187	- Reclami.....	71
Art 188	- Acetilene disciolto.....	71
Art 189	- Bombole di proprietà del compratore o di terzi.....	72

Cap 17) – Prodotti delle industrie della gomma elastica

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap 18) – Prodotti delle industrie varie

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

TITOLO VI

CREDITO – ASSICURAZIONI – BORSE VALORI

Cap 1) – Credito

Art 190	- Operazioni di credito documentario.....	74
Art 191	- Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti.....	74
Art 192	- Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso.....	74
Art 193	- Valuta di addebito in conto corrente degli assegni emessi	74
Art 194	- Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione.....	74
Art 195	- Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito	75
Art 196	- Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore.....	75
Art 197	- Termine per l'esercizio del diritto di opzione.....	75
Art 198	- Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato.....	75
Art 199	- Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere.....	75
Art 200	- Chiusura del Conto Corrente e interesse e interesse composto.....	76
Art 201	- Rinnovazione di precedente operazione cambiaria.....	76
Art 202	- Fondi (o somme) a disposizione – Significato bancario.....	76
Art 203	- Accredito in conto “salvo buon fine”.....	76
Art 204	- Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito.....	76
Art 205	- Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia.....	77
Art 206	- Interessi di mora sui mutui e finanziamenti.....	77

Cap 1 bis) – Leasing

a) - Leasing mobiliare

Art 207	- Definizione – Premessa a chiarimento.....	77
Art 208	- Scelta del fornitore.....	77
Art 209	- Forma del contratto.....	77
Art 210	- Ordinazione del bene.....	78
Art 211	- Consegna.....	78
Art 212	- Legittimazione attiva dell'utilizzatore.....	78
Art 213	- Corrispettivo.....	78
Art 214	- Utilizzazione del bene.....	78
Art 215	- Assicurazione.....	79
Art 216	- Perdita parziale o totale del bene.....	79
Art 217	- Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto.....	79

b) – Leasing immobiliare

Art 218	- Definizione / Premessa a chiarimento.....	79
Art 219	- Forma del contratto.....	79
Art 220	- Acquisto di fabbricato esistente.....	80
Art 221	- Fabbricato da costruire: area – progetto e licenze di costruzione.....	80
Art 222	- Fabbricato da costruire: appalto.....	80
Art 223	- Fabbricato da costruire: consegna.....	80
Art 224	- Corrispettivo.....	80
Art 225	- Assicurazione.....	80

Art 226	- Uso dell'immobile.....	81
Art 227	- Facoltà di scelta del termine del contratto.....	81
Art 228	- Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.....	81
Art 229	- Lease – back.....	81

Cap 2) – Usi delle Assicurazioni

Art 230	- Intervento del Commissario di avaria	81
Art 231	- Spese per il certificato di avaria.....	81
Art 232	- Provvigioni su polizze in coassicurazione diretta.....	82

Cap 3) – Usi delle Borse Valori

Per quanto riguarda gli usi delle Borse Valori valgono gli usi vigenti in Milano

TITOLO VII

ALTRI USI

Cap 1) – Prestazioni varie d'opera e di servizi

a) – Lavatura e pulitura a secco; tintura di abiti, indumenti in genere, stoffe, filati e simili, pulitura di capi in crosta

Art 233	- Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.....	84
Art 234	- Verifica degli oggetti.....	84
Art 235	- Responsabilità della ditta lavoratrice.....	84
Art 236	- Riuscita della tintura.....	84
Art 237	- Termini della riconsegna.....	84
Art 238	- Smarrimento degli oggetti.....	85
Art 239	- Oggetti dimenticati.....	85

b) – Lavatura di biancheria

Art 240	- Ritiro e consegna.....	85
Art 241	- Reclami.....	85
Art 242	- Responsabilità e risarcimento danni.....	85
Art 243	- Smarrimento degli oggetti.....	85

c) – Tinteggiatura di stanze e verniciatura di infissi

Art 244	- Preventivi.....	86
Art 245	- Prelevamento dei campioni.....	86
Art 246	- Stuccatura vetri.....	86
Art 247	- Tinteggiatura avvolgibili.....	86

d) – Servizi di pulizia a domicilio

Art 248	- Servizi di pulizia a domicilio.....	86
---------	---------------------------------------	----

e) – Lavorazione vetri

Art 249	- Lavorazione vetri.....	86
---------	--------------------------	----

f) – Auto pubbliche

Art 250	- Auto pubbliche.....	87
---------	-----------------------	----

g)– Prodotti sensibili per fotografia e cinematografia

Art 251	- Vizi della merce.....	87
Art 252	- Materiale in lavorazione.....	87

Cap 2) – Usi Marittimi

a) – Sbarco e imbarco di merci

Art 253	- Vapore atteso pronto a caricare.....	87
Art 254	- Clausole riflettenti la discarica.....	87
Art 255	- Consegna della merce.....	88
Art 256	- Spese relative ai movimenti della nave per lo sbarco e la consegna delle merci.....	88
Art 257	- Ritardo ritiro merce.....	88
Art 258	- Frazionamento di partita oggetto di una stessa polizza di carico.....	89
Art 259	- Resa comune.....	89
Art 260	- Option.....	89
Art 261	- Sbarco e imbarco merci – Clausole “F.I.O.” e “SOTTOPARANCO”.....	89
Art 262	- Spese “extra”.....	90
Art 263	- Commissario d’avarìa.....	90
Art 264	- Tiraggio vuoti.....	90
Art 265	- Pesatura.....	90
Art 266	- Competenza agli operai.....	90

b) – Stallie e controstallie

Art 267	- Stallie.....	91
Art 268	- Lettera di prontezza.....	91
Art 269	- Controstallie.....	91
Art 270	- Rate di discarica.....	91
Art 271	- Riscatto di stallie (despatch money).....	92

c) – Noli

Art 272	- “Free in” (Spese).....	92
Art 273	- “Free out” (Spese).....	92
Art 274	- “Fio” = Free in and out – Board à Bord- Messa e levata – Fio/Stowed (spese)	92
Art 275	- “Free in” – “Free out” – “Fio”	92
Art 276	- Regolamento noli marittimi.....	92
Art 277	- Cannello.....	93
Art 278	- Nel noleggio di una nave è implicito che quest’ultima deve trovarsi in buono stato, atta a ricevere merci e avere la “classe” da uno dei seguenti Registri.....	93
Art 279	- Nolo pattuito nei trasporti di linea.....	93

d) – Compravendita di merci trasportate via mare

Art 280	- “C.I.F.” – Cost Insurance, Freight (“cout assurance”, fret) – (costo assicurazione, nolo)....	93
Art 281	- “C. & F.” – Cost and Freight (cout et fret) – (costo e nolo).....	93
Art 282	- “F.O.B.” – Free on board (franco a bordo).....	93
Art 283	- “F.A.S.” – Free along side (franco lungo bordo).....	94
Art 284	- Unità di misura.....	94
Art 285	- Tolleranza a favore del venditore.....	94
Art 286	- Vendita su denominazione.....	94

e) – Contributi suppletivi approdo nave

Art 287	- Contributi suppletivi.....	94
---------	------------------------------	----

f) – Usi nella navigazione da diporto

Art 288	- Mediazione su compravendita di unità da diporto e loro accessori.....	94
Art 289	- Locazione e noleggio di unità da diporto.....	95

Cap 3) – Usi nei trasporti terrestri

Art 290	- Ordine di trasporto.....	95
Art 291	- Forma del contratto.....	95
Art 292	- Trasporto (responsabilità del vettore).....	95
Art 293	- Pesatura della merce.....	95
Art 294	- Corrispettivo del trasporto.....	96
Art 295	- Corrispettivo del trasporto per merci voluminose.....	96
Art 296	- Distinzione dei trasporti.....	96
Art 297	- Termine di carico e scarico.....	96
Art 298	- Indennità di sosta.....	96
Art 299	- Operazione di carico e scarico.....	96
Art 300	- Spese verifiche doganali.....	97

Cap 4) – Usi nei trasporti aerei

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap 5) – Usi nella cinematografia

Non è stata rilevata l'esistenza di usi

Cap 6) – Esercizio della caccia

Art 301	- Caccia con capanno ad appostamento fisso.....	97
Art 302	- Uccelli da richiamo.....	97
Art 303	- La selvaggina scovata da cani da seguito.....	97

Cap 7) – Esercizio della pesca

Art 304	- Esercizio della pesca.....	98
Art 305	- Pesca con i “motopesca” (a strascico).....	98
Art 306	- Pesca al “palamito”.....	98
Art 307	- “Cianciolo” (pesca a fonte luminosa e con rete).....	98
Art 308	- “Tramagli”.....	98

Art 309	- Pesca con la lenza su barche a motore (tonni, ali lunghe, ecc).....	98
---------	---	----

Cap 8) – Usi alberghieri

Art 310	- Ammissione all'albergo.....	99
Art 311	- Doveri del cliente.....	99
Art 312	- Prenotazione camere.....	99
Art 313	- Condizioni e durata del contratto d'albergo.....	100
Art 314	- Pensione.....	100
Art 315	- Gruppi organizzati.....	101
Art 316	- Risoluzione del contratto di pensione.....	101
Art 317	- Casi di decesso nell'albergo.....	101
Art 318	- Oggetti rinvenuti nell'albergo.....	101
Art 319	- Mancato pagamento delle note d'albergo.....	101

Cap 9) – Usi nell'edilizia

COMMERCIO DEI MATERIALI: DA COSTRUZIONE, EDILE E FORNITURE IN OPERA

a) – Laterizi

Art 320	- Contrattazione.....	102
Art 321	- Qualità e tolleranza di qualità.....	102
Art 322	- Tolleranza sulle misure.....	102
Art 323	- Consegna.....	103
Art 324	- Prezzo.....	103
Art 325	- Controllo e reclami.....	103
Art 326	- Pagamento.....	103

b) – Leganti idraulici – Additivi e adesivi – Calci aeree e gessi

Art 327	- Consegna di leganti idraulici, additivi ed adesivi.....	104
Art 328	- Consegna delle calci aeree e gessi.....	104
Art 329	- Prezzo.....	104

c) – Calcestruzzo preconfezionato

Art 330	- Modalità di distribuzione.....	104
Art 331	- Normative ufficiali.....	105

d) – Inerti (sabbia e ghiaia)

Art 332	- Contrattazione.....	105
Art 333	- Misurazione e tolleranze.....	105
Art 334	- Consegna.....	105
Art 335	- Controllo.....	106
Art 336	- Pagamento.....	106

e) – Materiale di cemento con fibre

Art 337	- Contrattazione.....	106
Art 338	- Consegna.....	106

f) – Materiale in grès

Art 339	- Contrattazione.....	10
		6
Art 340	- Tolleranze sulla qualità.....	10
		6
Art 341	- Consegna.....	10
		7
 g) – Materiale in p.v.c. (polivinilcloruro)		
Art 342	- Contrattazione.....	10
		7
Art 343	- Consegna.....	10
		7
 h) – Materiali refrattari		
Art 344	- Contrattazioni.....	10
		7
Art 345	- Tolleranze di qualità.....	10
		7
Art 346	- Consegna.....	10
		8
Art 347	- Stampi.....	10
		8
 i) – Pietre naturali		
Art 348	- Contrattazioni.....	10
		8
Art 349	- Misurazione e fatturazione.....	10
		8
Art 350	- Casellari e disegni esecutivi.....	10
		9
Art 351	- Consegna e pagamento.....	10
		9
Art 352	- Contestazioni.....	10
		9
Art 353	- Adattamenti in opera e assistenza alla posa.....	11
		0
Art 354	- Misurazioni in opera.....	11
		0
 l) – Pietre artificiali		
Art 355	- Misurazione.....	11
		0
 m) – Pavimentazioni – Coperture – Impermeabilizzazioni in asfalti e bitumi		
Art 356	- Oggetto del contratto.....	11
		1
Art 357	- Garanzia.....	11
		1
Art 358	- Misurazione.....	11

n) – Materiali per lavori stradali

Art 359	- Contrattazione.....	11
		1
Art 360	- Qualità.....	11
		2
Art 361	- Misurazione.....	11
		2
Art 362	- Consegna.....	11
		2

o) – Pavimenti e rivestimenti in piastrelle, mosaici vetrosi e ceramici, klinker e mattoncini di cotto

Art 363	- Contrattazioni.....	11
		2
Art 364	- Scelte e tolleranze.....	11
		2
Art 365	- Consegna.....	11
		3
Art 366	- Posa in opera.....	11
		3
Art 367	- Misurazione di “pose in opera”.....	11
		3

p) – Pavimenti in mosaico di marmo

Art 368	- Consegna del materiale.....	11
		4
Art 369	- Misurazione.....	11
		4
Art 370	11
		4

q) – Materiali e pavimenti in legno

Art 371	- Contrattazioni.....	11
		4
Art 372	- Tolleranze.....	11
		4
Art 373	- Consegna del materiale.....	11
		5
Art 374	- Posa in opera.....	11
		5
Art 375	- Misurazione.....	11
		5
Art 376	- Prezzo.....	11
		5
Art 377	- Collaudo.....	11
		6

r) – Serramenti – Infissi e simili

Art 378	- Garanzia.....	11
		6
Art 379	- Misurazione.....	11
		6
Art 380	- Consegna.....	11
		6
Art 381	- Posa in opera.....	11
		6
Art 382	- Prezzo.....	11
		7

s) – Vetri e cristalli in lastre e prodotti di vetro per l'edilizia

Art 383	- Qualità e tolleranze.....	11
		7
Art 384	- Misurazione.....	11
		7
Art 385	- Consegna.....	11
		7
Art 386	- Prezzo.....	11
		8

t) – Materiali ferrosi

Non si riscontrano usi particolari venendo applicate le norme UNI.

Cap 10) – Tinteggiatura, pitturazione, verniciatura

Art 387	- Tinteggiature di intonaci.....	11
		8
Art 388	- Applicazione di carte da parati.....	11
		8
Art 389	- Pitturazione dei termosifoni.....	11
		9
Art 390	- Pitturazione di tubi e zoccoletti.....	11
		9
Art 391	- Verniciatura di finestre e porte con vetri.....	11
		9
Art 392	- Verniciatura di persiane, avvolgibili, serrande.....	11
		9
Art 393	- Verniciatura di inferriate.....	12
		0

Cap 11) – Altri usi in edilizia

Art 394	- Ponteggi.....	12
		0
Art 395	- Giornaliere all'assistente tecnico nei lavori ad economia.....	12
		0

Art 396	- Lavori in economia.....	12
		0
Art 397	- Misurazione dei lavori.....	12
		0
Art 398	- Scavi.....	12
		1
Art 399	- Garanzia per lavori di costruzioni edilizie.....	12
		1
Art 400	- Misurazione per la vendita di appartamenti.....	12
		1

APPENDICE

1	- Tavole di ragguglio di pesi e misure locali.....	123
2	- Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione.....	125
3	- Dizionario dei vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario.....	127
4	- Definizione dei termini commerciali italiani secondo la Camera di Commercio Internazionale.....	131
5	- Incoterms – Regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali.....	133
6	- Condizioni generali di vendita degli imballaggi flessibili.....	158
7	- Condizioni generali di vendita moduli continui.....	165